



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Fornace

PRG comunale

1° adozione – del. Consiglio Comunale
n. 49 dd. 22.12.2020

2° adozione – del. Consiglio Comunale
n. 12 dd. 12.05.2021

approvazione – del. Giunta Provinciale
n. dd.

pubblicazione B.U.R
n. dd.

Progettazione:
SERVIZIO URBANISTICA
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E
BERSNTOL

Il Responsabile di servizio:
arch. Paola Ricchi

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2020

ADEGUAMENTO L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15

“Legge provinciale per il governo del territorio”

D.P.P 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG

“Regolamento urbanistico edilizio provinciale”

NORME DI ATTUAZIONE **RAFFRONTO**

novembre 2021



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamo' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol



Comune di Fornace
Provincia di Trento

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2020

ADEGUAMENTO L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15
“Legge provinciale per il governo del territorio”
D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG
“Regolamento urbanistico edilizio provinciale”

NORME DI ATTUAZIONE

DOCUMENTO DI RAFFRONTO

Raffronto con le norme del PRG vigente:

testo stralciato

Raffronto con le norme della prima adozione di variante:

testo integrato

Raffronto con le norme della seconda adozione di variante:

testo stralciato

testo integrato

testo stralciato

testo integrato

Progettazione: **COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**
Servizio Urbanistica

arch. Paola Ricchi

Collaboratori: geom. Marco Tomasi
geom. Franco Visintainer

Prima adozione, delibera del Consiglio comunale n. 49 dd. 22.12.2020
Seconda adozione, delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 12.05.2021
Approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. dd.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. dd.

Pergine Valsugana, novembre 2021

INDICE ARTICOLI

Titolo 1° IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE	6
CAPO I GENERALITA'	6
Art. 1 Finalità del PRG	6
Art. 2 Elementi costitutivi del PRG	7
Art. 3 Applicazione del PRG	7
Art. 4 Modalità di attuazione del PRG	7
Art. 5 Regolamento edilizio comunale	9
CAPO II INDICI E DEFINIZIONI.....	9
Art. 6 5 Definizioni dei suoli, indici e parametri urbanistici ed edilizi	9
Art. 7 Indici edilizi - superfici, altezze, volumi	10
Art. 9 6 Utilizzazione degli indici e parametri di zona e loro utilizzo	13
Art. 8 7 Costruzioni - definizioni	13
CAPO III NORME IN MATERIA DI DISTANZE	16
Art. 10 8 Distanze - norme generali	16
Art. 11 Distanze tra edifici negli insediamenti storici e zone edificate	17
Art. 12 Distanze tra edifici da applicare nelle zone produttive	18
Art. 13 Distanze tra edifici in altre zone	18
Art. 14 Distanze all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico	19
Art. 15 Distanze tra corpi di fabbrica del medesimo edificio	19
Art. 16 Distanze degli edifici dai confini	19
Art. 17 Distanze da applicare ai manufatti accessori	20
Art. 18 Distanze da applicare alle serre	20
Art. 19 Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini	20
Art. 20 Distanze delle abitazioni dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno	20
Art. 21 Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno	21
Art. 22 Distanze da applicare ai pannelli solari e fotovoltaici	22
Art. 23 9 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento	22
Art. 24 10 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento	23
CAPO IV PIANI ATTUATIVI	24
Art. 25 11 Piano Attuativo di S. Rocco	25
Art. 26 12 Piano attuativo per gli insediamenti produttivi specifiche finalità	25
Art. 27 13 Piano di lottizzazione	25
CAPO V ZONIZZAZIONE	26
Art. 28 14 Divisione in zone del territorio di Fornace	26
Art. 29 15 Zone specificatamente destinate all'insediamento	27
CAPO VI CRITERI GENERALI D'INTERVENTO	27

Art. 16 Disposizioni generali per gli interventi	28
Art. 17 Prescrizioni di carattere generale	28
Art. 47 18 Ripristino	29
Titolo 2° ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO	31
Art. 30 19 Aree di tutela ambientale	31
Art. 31 20 Aree soggette a vincolo idrogeologico	31
Titolo 3° ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE	32
1 - ZONE DI RISPETTO DELL'ECOSISTEMA IDROGRAFICO	32
Art. 32 21 Fiumi, Laghi, torrenti e rivi	32
Art. 33 22 Rispetto delle acque Aree di protezione dei laghi	32
Art. 23 Aree di protezione dei corsi d'acqua	33
Art. 24 Aree di protezione fluviale	34
Art. 45 36 25 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati	35
2 - ZONE DI TUTELA NATURALISTICO AMBIENTALE	35
Art. 34 25 26 Riserve locali	35
Art. 35 26 27 Siti d'importanza comunitaria (SIC) Zone speciali di conservazione (ZSC)	36
Art. 36 27 28 Zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica	36
3 - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE	37
Art. 37 28 29 Centri storici	37
Art. 38 29 30 Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004	37
Art. 39 30 31 Aree di tutela archeologica	38
Art. 40 31 32 Insediamenti storici sparsi	40
Art. 41 32 33 Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale	40
Art. 42 33 34 Miniere di rilevanza storico-culturale	40
Art. 43 34 35 Viabilità storica	41
4 - IDROGEOLOGIA – GEOLOGIA PERICOLOSITA' E TUTELA DEL SUOLO	41
Art. 44 35 36 Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio	41
Art. 37 Analisi dei siti da bonificare	41
Titolo 4° CATEGORIE D'INTERVENTO E TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI INSEDIAMENTI STORICI	42
CAPO I DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	42
Art. 46 Modalità di intervento sugli edifici esistenti	42
CAPO II CATEGORIE D'INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO	42
Art. 48 37 38 Categorie di intervento	42
Art. 49 38 39 Edifici soggetti a restauro	42
Art. 50 39 40 Edifici soggetti a risanamento conservativo	43
Art. 51 40 41 Edifici soggetti a ristrutturazione	43
Art. 52 41 42 Edifici da recuperare e Ruder	44
Art. 53 42 43 Volumi precari	44
CAPO III ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO CULTURALE	45
Art. 54 43 44 Applicazione	45
Art. 55 44 45 Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti	45
Titolo 5° INSEDIAMENTI ABITATIVI	46

Art. 56 45 46	Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	46
Art. 57	Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	46
Art. 58 46 47	Zone residenziali di completamento	46
Art. 59 47 48	Zone residenziali di nuova espansione	48
Art. 60 48 49	Zone residenziali nei centri storici	49
Titolo 6°	SERVIZI	50
1 - ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI		50
Art. 61 49 50	Zone ed edifici per attrezzature pubbliche	50
2 - ZONE A VERDE		51
Art. 62 50 51	Zone a verde pubblico	51
Art. 63 51 52	Zone a parco	51
Art. 64 52 53	Spazi aperti nei centri storici	52
Art. 65 53 54	Verde di tutela degli insediamenti storici	53
Titolo 7°	ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI	55
Art. 66 54 55	Zone ricettive ed alberghiere	55
Titolo 8°	ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI	56
Art. 67 55 56	Zone produttive	56
Art. 68 56 57	Zone produttive integrate	57
Titolo 9°	ZONE A CAVA E DISCARICA	58
Art. 69 57 58	Zone estrattive	58
Art. 70 58 59	Zone di lavorazione	58
Art. 71 59 60	Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava	59
Art. 72 60 61	Zone di bonifica prioritaria	59
Titolo 10°	ZONE AGRICOLE	61
Art. 73 61 62	Norme generali	61
Art. 74 62 63	Aree agricole del PUP	62
Art. 75 63 64	Aree agricole di pregio del PUP	64
Art. 76 64 65	Zone agricole integrate	64
Art. 77 65 66	Zone agricole di tutela ambientale e produttiva	66
Art. 78 66 67	Zone agricole di tutela ambientale	66
Titolo 11°	ZONE A BOSCO	68
Art. 79 67 68	Zone a bosco	68
Titolo 12°	ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'	69
Art. 80 68 69	Viabilità	69
Art. 81 69 70	Fasce di rispetto stradale	70
Art. 82 70 71	Parcheggi	71
Art. 83 71 72	Parcheggi coperti	72
Art. 84 72 73	Percorsi pedonali e ciclabili	75
Art. 85 73 74	Piazzole per elicottero	75
Titolo 13°	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	76
Art. 86 74 75	Attrezzature tecnologiche	76
Art. 87 75 76	Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche	76

Art. 88 76 77	Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione	76
Art. 89 77 78	Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale	77
Titolo 14° PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE		78
Art. 90	Contenuti	78
Art. 91	Definizioni	78
Art. 92	Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali	78
Art. 93	Zone compatibili con gli insediamenti commerciali	78
Art. 94	Dotazioni di parcheggi pertinenziali	79
Art. 78 79	Disciplina del settore commerciale	81
Art. 79 80	Tipologie commerciali e definizioni	81
Art. 80 81	Localizzazione delle strutture commerciali	81
Art. 81 82	Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario	82
Art. 82 83	Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	82
Art. 83 84	Attività commerciali all'ingrosso	82
Art. 84 85	Spazi di parcheggio	82
Art. 85 86	Altre disposizioni	83
Art. 86 87	Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	83
Art. 87 88	Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita	83
Art. 88 89	Ampliamento strutture con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare	84
Art. 89 90	Valutazione di impatto ambientale	84
Titolo 15° VARIANTI E NORME FINALI.....		85
Art. 95 90 91	Varianti periodiche	85
Art. 96 91 92	Norme transitorie e finali	85
Art. 97 92 93	Deroga	85
ALLEGATI		86

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE FORNACE

NORME DI ATTUAZIONE

Titolo 1°

IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Finalità del PRG

(1) In rapporto alle scelte provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il presente Piano Regolatore Generale Comunale (PRG), variato in adempimento a quanto previsto dall'art. 33 39 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" per il governo del territorio 2015 (L.P. 4 agosto 2015, n. 15) concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
- b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
- d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
- e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa.

(2) In relazione alle precitate finalità il PRG provvede, con riferimento a tutto il territorio del Comune di Fornace, a stabilire una metodologia mirata alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:

- a) dell'identità culturale del territorio comunale mediante la lettura e valorizzazione delle caratteristiche antropiche ed insediative dell'uomo;
- b) della conservazione e integrità fisica del territorio aperto, delle aree e elementi di cui è riconosciuto l'interesse per ragioni ambientali;
- c) della dignità umana nel vivere civile e moderno, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico, residenziale, ludico sportivo-ricreativo;
- d) della crescita civile, sociale ed economica con interventi atti a garantire la permanenza della popolazione locale in montagna, in un ideale rapporto uomo-natura.

(3) Le presenti norme di attuazione stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti, in coerenza con quanto stabilito all'art. 24, comma 3 della L.P. 15/2015.

Art. 2 Elementi costitutivi del PRG

(1) Sono elementi costitutivi del PRG del Comune di Fornace, gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

- a) le presenti norme di attuazione;
- b) relazione illustrativa **sulle che descrive i contenuti della variante e individua e motiva le scelte urbanistiche operate in rapporto al P.U.P.**;
- c) elaborati grafici così precisati:
 - 1) **SISTEMA AMBIENTALE** - n. 1 carta in scala 1: 5000 relativa all'intero territorio comunale, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, i centri storici di una certa consistenza, le aree archeologiche, le unità insediative e le aree di recupero ambientale.
 - 2) **CARTA DI PIANO**
 - n. 1 carta in scala 1:5000 (denominata tavola A), relativa all'intero territorio comunale, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari (strade, ecc.) nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal PUP;
 - n. 1 carta (denominata tavola B) relativa ai centri abitati, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal PUP, contenente n. 4 stralci planimetrici in scala 1:2000 (contraddistinti dalle sigle B1, B2, B3, B4 e B5);
 - n. 1 carta (denominata tavola C) relativa ai centri storici, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le categorie di intervento le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal PUP;
- d) - n. 1 Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico;
- e) - n. 1 Cartella colori centri storici con relativa relazione;
- f) - n. 1 scheda relativa alla salvaguardia e valorizzazione della Riserva locale.

(2) In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

(3) E' ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer.

(4) Tutte le analisi svolte per la predisposizione del PRG, nonché la schedatura di ogni singolo manufatto storico, sono depositate presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol a libera visione del pubblico.

(5) **Gli elementi costitutivi del PRG di cui al comma 1 sono integrati dal documento di raffronto delle norme di attuazione.**

Art. 3 Applicazione del PRG

(1) Il PRG si applica a tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio del Comune di Fornace.

(2) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del PRG è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4 Modalità di attuazione del PRG

(1) Il PRG si attua secondo le disposizioni della Legge Provinciale 4 **marzo 2008 agosto 2015** n. 15 **(di seguito denominata L.P. 15/2015)** **concernente "Pianificazione urbanistica e "Legge provinciale per il governo del territorio" e della Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e s.m.i. per le parti ancora in vigore. Negli articoli delle**

presenti norme, ogni riferimento alla L.P. 1/2008 si intende inclusivo dei collegamenti alla L.P. 22/91 e s.m.i. per le parti in vigore relativi provvedimenti attuativi, in particolare il "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" (di seguito denominato D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

(2) Nell'ambito del sistema della pianificazione territoriale provinciale, il PRG si attua in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado sovraordinato:

- a) del Piano urbanistico provinciale (PUP), nell'insieme dei suoi elementi, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 48 delle relative norme di attuazione, fino al completo adeguamento del P.R.G. al P.U.P. stesso e alla L.P. 1/2008 e fino all'entrata in vigore del Piano territoriale della comunità, nonché alle seguenti componenti:
- "invarianti" di cui all'art. 8 delle norme di attuazione e allegato "D" del PUP;
 - Carta di sintesi geologica - essa è contenuta nella carta di Sintesi Geologica della P.A.T. e relative norme, estesa a tutto il territorio comunale, parte integrante della variante PUP 2000, nonché della pericolosità di cui all'art. 22 della L.P. 15/2015, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 1317 dd. 23.10.2003 e s.m.i. 04.09.2020;
 - Carta del rischio idrogeologico - essa è contenuta nella cartografia e relative norme, dell'assetto idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.) della P.A.T. approvato con D.P.R. 15.02.2006 e successivamente modificato dalla Giunta provinciale, per la parte non disapplicata ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 15/2015.
 - Carta delle risorse idriche, approvata con Del. G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m.i. (3° aggiornamento – Del. G.P. n. 1941 dd. 02.10.2018), ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del PUP 2008;
 - Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del. G.P. 2563 del 10.10.2008 ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.).
- b) del Piano territoriale della comunità (PTC), dopo la sua redazione ai sensi del Titolo II, capo V di cui all'art. 23 della L.P. 1/2008 15/2015 e s.m.i., approvato con delibera della Giunta provinciale n. 531 dd. 19.04.2019;
- c) dei piani di settore, in particolare del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano cave) di cui alla L.P. 24.10.2006 n. 7 e s.m.i.

Si attua inoltre ed in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado subordinato, ovvero

- a) del Regolamento edilizio comunale di cui all'art. 36 della L.P. 1/2008 e s.m.i.;
- b) a) dei piani attuativi "PL n." previsti dal Titolo II Capo IX III della L.P. 1/2008 15/2015 e s.m.i., relativamente alle opere non soggette ad intervento edilizio diretto, articolati in:
- piani di riqualificazione urbana;
 - piani attuativi per specifiche finalità;
 - piani di lottizzazione;
 - piano di recupero;
 - piano per l'edilizia abitativa, sia pubblica che agevolata;
 - piano per gli insediamenti produttivi;
 - programma integrato di intervento;
- relativamente alle opere non soggette ad intervento edilizio diretto di cui all'art. 11 delle presenti norme.

E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 49, comma 5 della L.P. 15/2015.

(3) Il Regolamento edilizio comunale integra le disposizioni del presente PRG nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 della L.P. 15/2015 e dal D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(3 4) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, oltre a rispettare quanto stabilito negli elementi costitutivi del PRG (vedi art. 2) va comunque attuata in conformità con le vigenti leggi in materia.

(4) La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia. Di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella adottata dal PRG.

(5) Le indicazioni relative ai Piani di Lottizzazione, Piani a fini speciali (edilizia abitativa e insediamenti produttivi) sono contenute negli appositi cartigli.

(5) L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità e le previsioni del PRG e dei piani subordinati non conferiscono automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, a meno che i richiedenti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo la legislazione vigente. In questo caso l'intervento edilizio sarà soggetto a permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 84 della L.P. 15/2015.

(6) In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto un piano attuativo ed in quelle regolate da piani attuativi approvati o soggette a permesso di costruire convenzionato il PRG si attua per intervento edilizio diretto subordinato all'acquisizione del titolo abilitativo, nel caso di soggetti privati, o alla deliberazione dell'organo preposto, nel caso di opere pubbliche, ai sensi del Titolo IV, Capo III della L.P. 15/2015 e relativi provvedimenti attuativi e secondo le modalità espresse dal Regolamento edilizio comunale. E' fatta salva l'attivazione di particolari procedure di tipo urbanistico stabilite dalla L.P. 15/2015 (accordi urbanistici di cui all'art. 25, ecc.).

Art. 5

Regolamento edilizio comunale

(1) Il Regolamento edilizio comunale è parte integrante e sostanziale del presente P.R.G. e ad esso va fatto riferimento in merito a quanto riportato dall'art. 36 della L.P. 1/2008.

(2) Nel Regolamento Edilizio sono inoltre riportate le norme generali da osservare nell'attività costruttiva all'interno delle singole zone, con riferimento particolare alle norme tecnologiche, alle norme per l'edificazione nonché per la tutela del patrimonio arboreo e lo sviluppo del verde.

CAPO II INDICI E DEFINIZIONI

Art. 6

Definizioni dei suoli, indici e parametri urbanistico-edilizi

(1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme del presente PRG e di quelle del Regolamento Edilizio comunale si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura inerenti le superfici disciplinate dal PRG e gli indici e parametri urbanistici ed edilizi che ne regolano l'edificabilità:

a) **ST = Superficie territoriale (St)**

Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi. Essa è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria (non necessariamente indicate nella planimetria), che fosse necessario recepire nel corso dell'attuazione.

La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale all'area indicata dal P.R.G. e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area.

Vedi art. 3, comma 5, lett. c) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

b) **SF = Superficie fondiaria (Sf)**

Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano esecutivo di grado subordinato, ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate nelle planimetrie del P.R.G..

La SF è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità prevista dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado subordinato.

Vedi art. 3, comma 5, lett. d) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

c) **S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria**

Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

a) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;

b) le piste ciclabili;

c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;

d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;

e) le piazzole per la raccolta rifiuti;

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021

- f) la pubblica illuminazione;
- g) gli spazi di verde attrezzato.
- d) **S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria**
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
 - a) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
 - b) i mercati;
 - c) le sedi comunali;
 - d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - e) gli impianti sportivi;
 - f) i centri sociali;
 - g) le attrezzature culturali e sanitarie;
 - h) i parchi pubblici.
- e) **SM = Superficie minima di intervento**
E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo (vedi lett. f) edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.
- f) **c) Lotto minimo**
E' la porzione unitaria minima di terreno avente medesima destinazione urbanistica, richiesta per l'utilizzazione edificatoria dei suoli; essa può essere costituita anche da più particelle catastali contigue.
Al fine dell'individuazione del lotto minimo non possono essere computate superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.
Vedi art. 3, comma 4, lett. f) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
L'uso edilizio di lotti non modificabili, esistenti alla data 12.08.2015 (data di entrata in vigore della L.P. 15/2015), potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore più del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, limiti di zona, ovvero da lotti già edificati.
- g) **IT = Indice di fabbricabilità territoriale**
E' il rapporto VM/ST fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc., e la superficie territoriale (ST) espressa in mq.
- h) **IF = Indice di fabbricabilità fondiaria**
E' il rapporto VM/SF fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc., e la superficie fondiaria (SF) espressa in mq.
- i) **Applicazione degli indici urbanistici**
L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un piano esecutivo di grado subordinato.
L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Art. 7

Indici edilizi - superfici, altezze, volumi

(1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme del P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura inerenti gli indici edilizi:

- d) **Superficie coperta (Sc)**
Vedi art. 3, comma 5, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- e) **Superficie permeabile (Sp)**
Vedi art. 3, comma 5, lett. j) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- f) **Indice di utilizzazione territoriale (Ut)**
Vedi art. 3, comma 5, lett. g) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- g) **Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)**
Vedi art. 3, comma 5, lett. h) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
novembre 2021

- h) Rapporto di copertura (Rc)
Vedi art. 3, comma 5, lett. i) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- i) Indice di permeabilità (Ip)
Vedi art. 3, comma 5, lett. k) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- e j) Sedime
E' l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione di: sporti di gronda, balconi, scale aperte, elementi decorativi che non costituiscono volume ed oggetti simili, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Vedi art. 3, comma 6, lett. a) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- a k) SuL = Superficie utile lorda (Sul)
E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e dentro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, cavedi, ecc...),
Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico nonché il maggior spessore degli elementi perimetrali degli edifici finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1).
Vedi art. 3, comma 6, lett. m) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- b l) SN = Superficie utile netta (Sun)
E' la superficie utile lorda diminuita della superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo), delle soffitte non abitabili, delle cantine, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio.
Vedi art. 3, comma 6, lett. n) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- c) SC = Superficie coperta
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico dell'edificio, escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze.
- d) RC = Rapporto di copertura
E' il rapporto SC/SF fra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF), fatta eccezione per i piani attuativi dove è il rapporto SC/ST fra la superficie coperta (SC) e la superficie territoriale (ST).
- l) Stato naturale del terreno o piano di campagna
Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale o il piano di spiccato dell'edificio alla data di entrata in vigore della 1ª variante generale al P.R.G. (16.02.2000) quando tale piano sia più basso del profilo naturale. In relazione alle quote della strada e all'andamento delle reti fognarie è consentito, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ed esplicito parere favorevole della Commissione Edilizia, ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell'area, che il profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato.
- m) Piano Linea di spiccato
Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno sistemato, a seguito di intervento edilizio che preveda la modifica dello stato naturale del terreno.
L'accesso al piano interrato/seminterrato non viene considerato piano di spiccato purché risulti minore o uguale alla metà della larghezza della parete/frontera dell'edificio, o minore di ml. 5,00.
Vedi art. 3, comma 6, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- n) Piano, piano fuori terra dell'edificio
Vedi art. 3, comma 6, lett. c) e d) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- o) Altezza del fronte o della facciata (Hfr)
Vedi art. 3, comma 6, lett. f) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- p) Numero di piani fuori terra dell'edificio (np)
Vedi art. 3, comma 6, lett. g) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
- f q) Altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (H, Hp, Hf)
E' la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna (vedi lett. l) ovvero dalla quota del piano di spiccato (lett. m), in caso di sbancamento, alla linea mediana della falda o del timpano nel caso di coperture a falda (lett. i) o all'estradosso del solaio/struttura di copertura nel caso di tetti piani.

In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente.

L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati (allegato 1).

Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:

- lo spessore del manto/pacchetto o del pavimento di copertura (vedi allegato 3) e delle altre opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1);
- eventuali parapetti di coperture piane praticabili, che non possono superare l'altezza di ml. 1,50;
- i muri tagliafuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore a ml. 1,00;
- i volumi tecnici di cui all'art. 8 comma 1 lett. i);

Vedi art. 3, comma 6, lett. h) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

g) Hmax = Altezza massima dell'edificio

Per altezza massima si intende l'altezza maggiore, misurata secondo quanto disposto alla precedente lett. f), sull'intero edificio.

Le altezze massime degli edifici previste dal P.R.G. sono indicate negli appositi cartigli cartografici e/o riportate nei singoli articoli di zona.

h) Parete/Fronte

La parete o fronte dell'edificio è la superficie delimitata dagli spigoli verticali, orizzontali ed inclinati che ne individuano l'involucro esterno, a prescindere dalla presenza o meno di finestrate.

r) Altezza utile (hu)

Vedi art. 3, comma 6, lett. j) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

s) Volume lordo fuori terra (Vl)

Vedi art. 3, comma 6, lett. o bis) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

t) Volume entro terra o interrato (Vi)

Vedi art. 3, comma 6, lett. p) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

u) Volume fuori terra (Vft)

Vedi art. 3, comma 6, lett. q) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

v) Volume urbanistico (Vt)

Vedi art. 3, comma 6, lett. r) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

l w) Coperture a falda

Si considerano coperture a falda quelle aventi una inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%.

n) VU = Volume utile complessivo

E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la SuL di tutti gli spazi interamente delimitati da pareti o aventi un solo lato (pavimento, soffitto, parete) libero per e le rispettive altezze lorde (altezza netta dei locali più lo spessore del solaio o tetto sovrastante, con esclusione del pacchetto o pavimento di copertura). Nel calcolo del VU con sono conteggiati lo spessore del manto/pacchetto o del pavimento di copertura (vedi allegato 3) e delle altre opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1).

o) VM = Volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici.

E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore (Si veda l'allegato 2).

Il volume è identificato dagli spazi interamente delimitati da pareti o aventi un solo lato (pavimento, soffitto, parete) libero.

Oltre ai volumi interrati, sono esclusi dal VM:

- i porticati liberi purché chiusi da non più di due lati oltre pavimento e soffitto;
- le logge rientranti e balconi, chiusi su cinque lati, di profondità inferiore a ml. 2,50;
- i volumi tecnici di cui all'art. 8 comma 1 lett. i);
- lo spessore del manto/pacchetto o del pavimento di copertura (vedi allegato 3) e delle altre opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1).

p) Volume dell'alloggio/unità residenziale

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021

Il volume dell'alloggio viene computato al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala.

Art. 9 6

Utilizzazione degli Indici e parametri di zona e loro utilizzo

(1) Il PRG definisce, per le diverse zone urbanistiche da esso individuate, gli indici e parametri più opportuni per regolamentare l'attività urbanistico-edilizia. Nell'ambito di zone aventi medesima destinazione urbanistica, indici e parametri (piani, altezze,...) possono essere diversificati per aree omogenee secondo indirizzi e criteri di Piano.

(2) Nei vari articoli di zona indici e parametri possono essere riportati come limiti massimi, indicati con la sigla "max", o limiti minimi, indicati con la sigla "min". Negli stessi articoli normativi sono anche individuati eventuali casi in cui è ammesso prescindere o superare tali indici e parametri. Sono fatti salvi ulteriori sforamenti o deroghe di indici e parametri di zona previsti da particolari disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione e/o nella legislazione provinciale in materia.

(1 3) L'utilizzazione L'applicazione totale degli indici di utilizzazione, fabbricabilità o del rapporto di copertura corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente indicati nelle presenti norme o nel regolamento edilizio, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

(2 4) Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.

(3) Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

(4 5) Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, le singole potenzialità edificatorie possono sommarsi essere sommate, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione categoria funzionale.

(5 6) Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente piano insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

Art. 8 7

Costruzioni - definizioni

(1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme del PRG e di quelle del Regolamento Edilizio comunale si assumono le seguenti definizioni inerenti le costruzioni, i volumi tecnici e gli elementi accessori diverse tipologie di costruzione disciplinate dal PRG:

a) Manufatto "esistente"

Si considera manufatto "esistente", l'edificio o comunque ogni costruzione avente struttura e caratteristiche formali individuabili in modo univoco alla data 16 febbraio 2000 (entrata in vigore della 1° variante generale al PRG, deliberazione della Giunta provinciale n. 16 dd. 14.01.2000).

a) Costruzione

Vedi art. 3, comma 1, lett. s) della L.P. 15/2015.

b) Edificio o fabbricato

Edificio o fabbricato è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta, con esclusione delle particolari costruzioni individuabili come manufatti accessori (lett. g).

Vedi art. 3, comma 1, lett. t) della L.P. 15/2015.

Non sono considerate edificio quelle costruzioni individuabili come manufatti accessori o serre per i quali il PRG riserva delle disposizioni specifiche, in particolare in materia di distanze. Gli interventi previsti dalle presenti norme per gli edifici esistenti nelle diverse zone urbanistiche devono intendersi applicabili solamente a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità,

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021

stabilità e durata, soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione e che abbiano una cubatura superficie utile netta (Sun) non inferiore ai 50 mc. fuori terra a mq. 14.

c) Corpo di fabbrica

Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali.

Vedi art. 3, comma 4, lett. c) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

d) Costruzione interrata

Si intende come costruzione interrata quella interamente mantenuta sotto il livello naturale del terreno la linea di spiccat; sono peraltro ammessi gli interventi strettamente necessari per assicurare l'accessibilità e la praticabilità.

Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini.

f) Terrazze e tettoie

Le costruzioni aperte quali terrazze, tettoie e simili, ovvero aventi più di un lato (pavimento, soffitto, parete) libero o delimitato da strutture "a grigliato" atte a consentire il passaggio di aria e luce non costituiscono volume.

l e) Serrea e tunnel a scopo agronomico

Le strutture destinate allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino opportune condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente, si distinguono in:

- serre propriamente dette;
- tunnel permanenti;
- tunnel temporanei stagionali;

per le quali valgono le definizioni/disposizioni dell'art. 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia n. 8-40/Leg. dd. 08.03.2010 di cui all'art. 70, comma 1, lett. c), d) ed e) ed art. 87 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

La realizzazione delle serre propriamente dette e di tunnel permanenti può avvenire solo nelle zone indicate nelle presenti norme di attuazione ed a condizione che l'altezza massima non superi i ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine;

L'insediamento di tunnel permanenti può avvenire, oltre che nelle zone indicate nelle presenti norme, anche nelle aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile purché siano rispettate tutte le condizioni stabilite dall'art. 5 comma 3 del D.P.P. n. 8-40/Leg. dd. 08.03.2010;

Per i tunnel temporanei vale quanto stabilito nell'art. 98 comma 3 della L.P. 1/2008 e nell'art. 5 del D.P.P. n. 8-40/Leg. dd. 08.03.2010.

I tunnel temporanei stagionali possono essere installati in tutte le zone urbanistiche, fatto salvo specifico divieto delle norme di zona, a condizione che il film di copertura (superficiale o laterale) sia rimosso al termine di ogni stagione agronomica o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.

Non è ammessa la modifica di destinazione d'uso delle serre propriamente dette e dei tunnel permanenti e temporanei stagionali. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole tali strutture devono essere rimosse.

g) Manufatti accessori

Comprendono costruzioni e manufatti a servizio ed ornamento di edifici principali, spesso integrati a questi ultimi o collocati nelle zone di pertinenza. Nell'ambito delle zone omogenee ed ai fini del rispetto delle distanze (vedi art. 17), si definiscono manufatti accessori quelle costruzioni pertinenziali aventi le seguenti caratteristiche:

- limitate dimensioni planimetriche;
- altezza massima non superiore a ml. 3,00;
- copertura a 2 falde per strutture isolate e a falda unica per strutture in aderenza all'edificio principale;

configurabili come:

- depositi, tettoie di servizio agli edifici e simili;
- garage e box auto;
- legnaie (vedi lett. h);
- tende fisse, anche retrattili.

Di tali manufatti non è ammesso il cambio di destinazione d'uso e va mantenuta la loro funzione accessoria/pertinenziale. A funzione esaurita i manufatti accessori vanno demoliti e ripristinato lo stato dei luoghi.

g f) Edificio pertinenziale

Vedi art. 3, comma 4, lett. a) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

g) Costruzione accessoria

Vedi art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

h) Legnaie

In edifici residenziali presenti nelle zone residenziali di completamento e nelle pertinenze degli edifici residenziali ubicati nelle zone agricole alla data dicembre 1997, possono essere realizzate delle legnaie in deroga alle prescrizioni di Piano secondo le seguenti precisazioni:

- realizzate completamente in legno;
- tipologia costruita a disegno semplice;
- manto di copertura come l'edificio esistente o in laste di porfido;
- superficie coperta non superiore a 25 mq;

Tali manufatti sono assimilabili alle "costruzioni accessorie" di cui art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (vedi precedente lett. g).

Gli elaborati tipologici allegati alle presenti norme individuano n. 4 tipologie di possibili soluzioni progettuali compatibili (vedi allegati 2-3-4-5-6-7). Per particolari situazioni (straventi, accumuli di neve, ecc.) una delle pareti della legnaia può essere interamente realizzata con tamponamento pieno. L'adozione di tipi diversi, nel rispetto delle norme esposte in precedenza, potrà avvenire in base ad altra documentazione tipologica riscontrata ricorrentemente nel territorio del Comune.

La destinazione urbanistica è vincolante a legnaia e non può essere adibita ad altra funzione.

i) Volumi tecnici

Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili.

Vedi art. 3, comma 1, lett. y) della L.P. 15/2015.

e l) Murature interne

Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai.

Gli interventi sulle murature portanti interne devono essere finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia delle stesse in quanto definiscono i singoli corpi edificiali e la loro epoca di costruzione.

Le murature accessorie che pur potranno aver dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze.

m) Abbaini

E' consentita la realizzazione di abbaini sulle coperture purché essi siano sempre e solo previsti per il raggiungimento del manto di copertura al fine di consentirne la manutenzione e per l'illuminazione dei sottotetti.

Dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, con larghezza ed altezza massima sul fronte che si eleva dal profilo della copertura di 1,90 m. (misurati all'esterno dei fianchi ed in altezza dal manto di copertura del tetto principale al manto di copertura dell'abbaino in corrispondenza del colmo rispettando le tipologie tradizionali ed essere posizionati in modo da non arrecare disturbo all'andamento della copertura e non interrompere la continuità della linea di gronda. Gli abbaini potranno essere realizzati in numero massimo di 2 per ogni falda della copertura e comunque non più d'uno ogni 50 mq. di falda.

Nei casi in cui tali volumi risultassero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere sostituiti con finestre aperture in falda tetto.

Nel centro storico, valgono le disposizioni e limiti contenuti nel "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico".

Se realizzati nei termini di cui sopra, gli abbaini non sono conteggiati nel computo del volume degli edifici.

n) Terrapieni artificiali, muri liberi e muri di sostegno

In materia di muri e opere di sostegno delle terre e relative norme sulle distanze si considerano:

- terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
- muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;

- **muri di sostegno**, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.

“terrapieni artificiali”, “muri liberi” e “muri di sostegno” quelle costruzioni definite all'art. 12, comma 1 dell'Allegato 2 alla Del. G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 “Disposizioni provinciali in materia di distanze”.

Per tali opere devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

I riporti a confine senza muri di contenimento devono avere una pendenza pari all'angolo d'attrito del terreno e comunque non superiore a 45°.

CAPO III NORME IN MATERIA DI DISTANZE

Art. 10 8

Distanze - norme generali

(1) Il **presente** Capo **IV III del Titolo 1°** disciplina la “distanza” quale distacco tra le costruzioni, tra costruzioni ed il confine di proprietà e tra le costruzioni e le strade, **compatibilmente con le disposizioni provinciali in materia**. Per gli altri tipi di distanze inerenti la materia urbanistico-edilizia, **riguardanti: (distanze dalle** acque pubbliche, **dai** cimiteri, **dai** depuratori, **dagli** elettrodotti, **serbatoi gpl, pannelli solari e fotovoltaici, vedute, camini, ecc.)** si rimanda agli specifici articoli delle presenti norme, alla L.P. 15/2015, al D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg., al **Codice civile** ed alle **specifiche** leggi di settore.

(2) Al fine del rispetto delle norme sulle distanze delle costruzioni valgono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) la distanza tra pareti antistanti degli edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale;
- b) in tutti i casi diversi da quelli della lett. a) le distanze vengono misurate sul piano orizzontale, in ogni punto della costruzione ed in tutte le direzioni.

(3) Nel caso di strutture aperte tipo tettoie, verande e simili le distanze vanno rispettate con riferimento alla parete/frontera virtuale costituita dal limite della “costruzione” (limite pilastri, ecc.) così come definita dal Codice Civile.

(4) Per il calcolo delle distanze non sono conteggiati:

- i balconi, le scale aperte, le gronde dei tetti, gli elementi decorativi e simili che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml. 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente;
- i volumi interrati, fatta eccezione per le distanze nei confronti delle strade;
- il maggior spessore degli elementi perimetrali degli edifici finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1);

(5) Nel rispetto delle norme di zona è ammessa la realizzazione di un edificio o manufatto accessorio in aderenza ad altro edificio, non soggetto al vincolo del restauro, o manufatto accessorio esistenti, o in base alla presentazione di un progetto unitario per più edifici o corpi di fabbrica nuovi. L'aderenza può essere espletata sul confine di proprietà qualora preesista costruzione con parete o porzione di parete sul confine di proprietà.

(6) Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto del rispetto delle distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre.

(7) Distanze degli edifici, manufatti accessori, serre, opere di sostegno, dai confini di proprietà inferiori a quelle minime stabilite dagli articoli seguenti sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra le costruzioni.

(2) Per quanto riguarda la disciplina che regola le distanze tra le costruzioni e tra le costruzioni ed i confini di proprietà, da applicare:

- agli edifici;
- ai manufatti accessori;

- alle serre e tunnel a scopo agronomico;
- ai terrapieni artificiali;
- ai muri liberi;
- ai muri di sostegno;

si rinvia alle disposizioni della L.P. 15/2015 e relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento all'Allegato 2 della Delibera G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010, nonché a quanto disposto ai seguenti commi.

(3) Come stabilito nella Delibera G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 – Allegato 2, ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti in materia di distanze, le destinazioni urbanistiche di zona del PRG sono equiparate alle zone territoriali omogenee del D.M. 1444/1968, secondo lo schema di equiparazione sotto riportato.

SCHEMA DI EQUIPARAZIONE	
D.M. 1444/68: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	PRG del Comune di Fornace: DESTINAZIONI URBANISTICHE DI ZONA
Zone "A"	Centri storici
Zone "B"	Zone residenziali di completamento Zone ricettive ed alberghiere
Zone "D"	Zone produttive Zone produttive integrate Zone di lavorazione Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava

(4) Ai soli fini di consentire in via transitoria l'applicazione dell'allegato 2 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. sulle distanze, laddove l'altezza massima degli edifici è espressa in "numero di piani" (Hp) con il parametro dell'"altezza del fronte" (Hfr), l'altezza (Hf) massima consentita dal PRG viene considerata pari a un metro in più dell'"altezza del fronte".

(5) Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. - Allegato 2, per manufatti accessori si intendono le costruzioni al servizio durevole di edifici principali, spesso integrate a questi ultimi o collocate nelle loro aree di pertinenza. Essi sono configurabili come **"Edificio pertinenziale"** o **"Costruzione accessoria"** di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. f) e g).

Fermo restando quanto stabilito dalla disciplina provinciale (art. 3, comma 4, lett. b del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.) per alcune particolari tipologie (legnaie, serre solari, bussole d'ingresso, pensiline e tettoie), i manufatti accessori devono essere di limitate dimensioni e comunque avere volume urbanistico (Vt) non superiore al 20% di quello dell'edificio principale di cui sono al servizio ed altezza massima, misurata con le modalità stabilite per gli edifici (Hf), non superiore a m. 3,00. Eventuali sporti della copertura non possono avere aggetto superiore a m. 0,75.

Di tali manufatti non è ammesso il cambio di destinazione d'uso e va mantenuta la loro funzione accessoria/pertinenziale. A funzione esaurita i manufatti accessori vanno demoliti e ripristinato lo stato dei luoghi.

(8 6) Per ogni intervento è sempre fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze.

Art. 11

Distanze tra edifici negli insediamenti storici e zone edificate

(1) Nelle zone definite "A" e "B", equiparate alle zone A e B del D.M. 1444/68 (vedi schema di equiparazione di seguito riportato), per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'art. 99 della L.P. 1/2008 nonché per quelli di ripristino dei ruderi con possibilità di ricostruzione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

(2) Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010) ove ammessi, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice Civile.

(3) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 99 lett. g) della L.P. 1/2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario:
- nelle zone A è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, fra edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - nelle zone B si osservano le disposizioni dell'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
- b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1;
- c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

(4) Nelle zone A (vedi schema di equiparazione), per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008) è prescritta una distanza minima di ml. 6,00. Per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti dopo la data 26.03.2008 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

(5) Nelle zone B (vedi schema di equiparazione), per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

Delibera della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010	
SCHEMA DI EQUIPARAZIONE	
D.M. 1444/68: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	P.R.G. del Comune di Fornace: DESTINAZIONI URBANISTICHE DI ZONA
Zone "A"	Centri storici
Zone "B"	Zone residenziali di completamento Zone ricettive - alberghiere
Zone "D"	Zone produttive Zone produttive integrate Zone di lavorazione Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava

Art. 12

Distanze tra edifici da applicare nelle zone produttive

(1) Nelle zone definite "D", equiparate alle zone D del D.M. 1444/68 (vedi schema di equiparazione sopra riportato), tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml. 6,00. Nel caso di unità abitative all'interno delle zone "D", si applica quanto disposto all'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

(2) Per la distanza tra edifici ricadenti nelle zone "D" e quelli ricadenti in zone limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2.

Art. 13

Distanze tra edifici in altre zone

(1) Nelle zone diverse da quelle di cui ai precedenti articoli 11 e 12 (non definite A, B o D nello schema di equiparazione) si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10,00 (vedi allegato 8). In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10,00, la distanza fra pareti antistanti di ml. 10,00 è aumentata in misura pari al 50% dell'altezza massima consentita dalle norme di zona eccedente i ml. 10,00;
- b) In caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010) si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile;
- c) negli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 99 lett. f) della L.P. 1/2008 ed in quelli di ripristino dei ruderi con possibilità di ricostruzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 1.

(2) Nei casi di cui al comma 1 lett. a) è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml. 6,00 (vedi allegato 8).

Art. 14

Distanze all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico

(1) In tutte le zone, fermo restando il rispetto del Codice Civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli artt. 11, 12 e 13 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della L.P. 1/2008 e s.m.i. purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo.

(2) Distanze inferiori a quelle indicate dagli artt. 11, 12 e 13 sono ammesse inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico quali:

- zone ed edifici per attrezzature pubbliche - art. 61;
- zone per attrezzature tecnologiche - art. 86.

Art. 15

Distanze tra corpi di fabbrica del medesimo edificio

(1) Tra corpi di fabbrica (vedi art. 8 comma 1 lett. c) diversi di un medesimo edificio, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta in tutte le zone una distanza minima di ml. 6,00. E' fatto salvo il mantenimento delle distanze preesistenti negli interventi sui corpi di fabbrica degli edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010).

Art. 16

Distanze degli edifici dai confini

(1) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza richiamata all'art. 10 comma 5, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dall'art. 13 comma 1 lett. a), con un minimo di ml. 5,00 (vedi allegato 8).

(2) Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

- a) interventi di cui all'articolo 11 commi 1, 2 e 3 lett. b) e c) e all'articolo 13 comma 1 lett. c);
- b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010);
- c) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

(3) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 99 lett. g) della L.P. 1/2008 al di fuori del sedime originario e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data

di entrata in vigore della L.P. 1/2008), ricadenti all'interno delle zone "A", la distanza minima dai confini è fissata in ml. 3,00.

(4) Nelle zone definite "D" (vedi schema di equiparazione) si applica la distanza minima dai confini di ml. 3,00.

(5) Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono applicabili solamente all'interno delle zone, rispettivamente, "A" e "D" e non nei confronti delle zone limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.

Art. 17

Distanze da applicare ai manufatti accessori

(1) Per i manufatti accessori, come definiti all'articolo 8 comma 1 lett. g), è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml. 3,00.

(2) La distanza dai confini per i manufatti accessori di cui all'art. 8 comma 1 lett. g) non può essere inferiore a ml. 1,50.

Art. 18

Distanze da applicare alle serre

(1) Le distanze minime da applicare per le serre di cui all'art. 8 comma 1 lett. l) sono le seguenti:

- a) Le serre propriamente dette devono rispettare le medesime distanze stabilite per gli edifici, fatti salvi i casi in cui esse siano configurabili come manufatti accessori di cui all'art. 8 comma 1 lett. g) per i quali valgono le distanze stabilite al precedente art. 17.
- b) l'insediamento di tunnel permanenti può avvenire nel rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal Regolamento Edilizio comunale. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel Regolamento Edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della Commissione Edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze.

Art. 19

Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini

(1) I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno (vedi art. 8 comma 1 lett. n) devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:

- a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a ml. 1,50 (vedi allegato 9);
- b) muri liberi: possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a quella massima ammessa dal R.E.C.;
- c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza (vedi allegato 10).

Art. 20

Distanze delle abitazioni dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno

(1) Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare (vedi allegato 11, 1° schema):

- a) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spicco dell'edificio è compresa fra ml. 0,30 e ml. 3,00;

b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a ml. 3,00.

(2) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare (vedi allegato 11, 2° schema):

a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 1,00;

b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra ml. 1,00 e ml. 3,00;

c) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a ml. 3,00.

(3) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare (vedi allegato 12, 1° schema):

a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 1,50;

b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra ml. 1,50 e ml. 3,00;

c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato è superiore a ml. 3,00.

(4) In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di cm. 80 adiacenti all'edificio (vedi allegato 12, 2° schema). Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

(5) Le disposizioni di cui ai comma 1 lett. b), comma 2 lett. c) e comma 3 lett. c) si applicano fino alla distanza di ml. 10,00 dall'edificio o fino alla distanza pari all'altezza massima dell'edificio stesso se questa supera i ml. 10,00.

Art. 21

Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno

(1) Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'art. 20.

(2) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare (vedi allegato 13, 1° schema):

a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 3,00;

b) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a ml. 3,00.

(3) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare (vedi allegato 13, 2° schema):

a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro o la parete di scavo in roccia e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 3,00;

b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro o la parete di scavo in roccia e il piano di spiccato dell'edificio è superiore a ml. 3,00.

(4) Le disposizioni di cui al comma 2 lett. b) si applicano fino alla distanza di ml. 10,00 dall'edificio o fino alla distanza pari all'altezza massima dell'edificio stesso se questa supera i ml. 10,00.

Art. 22

Distanze da applicare ai pannelli solari e fotovoltaici

(1) L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici al suolo e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici deve rispettare le seguenti distanze minime:

- ml. 1,50 dai confini;
- ml. 3,00 dagli edifici.

(2) Gli impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete o comunque a soggetti terzi, privi totalmente o parzialmente di un legame funzionale e pertinenziale con l'edificio esistente e con la sua destinazione, qualora non installati sulle coperture degli edifici, devono rispettare le medesime distanze stabilite per gli edifici.

Art. 23⁹

Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento

(1) Nell'ambito delle zone specificatamente destinate all'insediamento di cui all'art. 29¹⁵, le distanze minime degli edifici nei confronti del limite delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti), sono le seguenti:

- ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore ai ml. 7,00;
- ml. 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7,00 e i 15,00 ml.;
- ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
- m. 7,50 per strade di III categoria;
- m. 5,00 per strade di IV categoria;
- m. 5,00 per le altre strade.

(2) Per le "strade esistenti da potenziare" e le "strade di progetto" sono fissate rispettivamente le distanze di m. 7,50 (dal limite stradale) e m. 10,00 (dall'asse stradale), ad eccezione delle strade di III e IV categoria, dei raccordi e svincoli, per i quali valgono le larghezze della fascia di rispetto fissate nella tabella "C", della deliberazione Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. come riapprovata con Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificata con Dell.G.P. n. 1427 dd. 01.07.2011 e n. 2088 dd. 04.10.2013 (vedi tabella C di seguito riportata).

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)			
All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	7,50	25	35
IV CATEGORIA	5	15	25
ALTRE STRADE	5	7,50	10

(4³) I manufatti accessori (art. 8 comma 1 lett. g) e, le serre (tunnel permanenti e serre propriamente dette) ed i tunnel permanenti devono rispettare le medesime distanze dalle strade previste per gli edifici (vedi commi precedenti).

(3⁴) Sono ammesse distanze inferiori dalle strade:

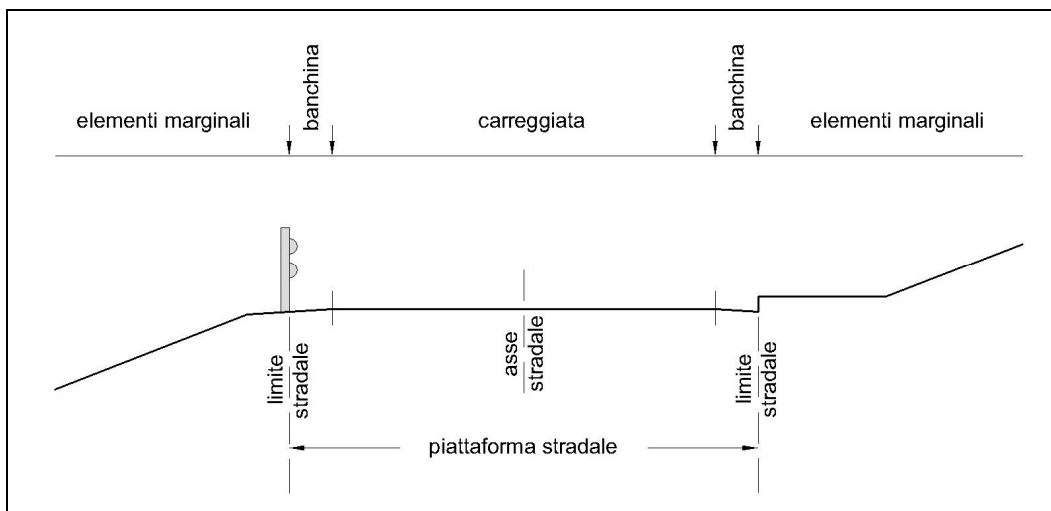
- nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica, a condizione che siano disposte opportune forme di mitigazione per gli abitati dagli inquinamenti da traffico;
- nel caso di continuità edilizia come richiamato nell'art. 81 comma 6 negli altri casi previsti all'art. 69 (fasce di rispetto stradale), comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.i. ... (vedi sopra).

(5) Le distanze di cui al presente articolo si misurano dal limite stradale per le strade esistenti ed esistenti da potenziare e dall'asse stradale per le strade di progetto (vedi schema seguente).

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021



Art. 24¹⁰

Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento

(1) Per le zone non elencate all'art. 29¹⁵ (Zone specificatamente destinate all'insediamento) delle presenti norme di attuazione, le distanze dalle strade sono quelle misurate ai sensi dell'art. 64⁶¹ della L.P. 1/2008^{15/2015} e specificatamente dalla tabella "B" della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. come riapprovata con Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificata con Dell.G.P. n. 1427 dd. 01.07.2011 e n. 2088 dd. 04.10.2013 (vedi tabella B di seguito riportata).

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)			
Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	20	40	60
IV CATEGORIA	15	30	45
ALTRE STRADE	10	20	30

(2) Tali distanze vanno rispettate sia dagli edifici che dai manufatti accessori e, dalle serre propriamente dette e dai tunnel permanenti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 commi 3 e 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i.

(3) Sono ammesse distanze inferiori dalle strade nei casi previsti all'art. 69⁷⁰ (fasce di rispetto stradale), comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 ... (vedi sopra).

(4) Le distanze di cui al presente articolo si misurano dal limite stradale per le strade esistenti ed esistenti da potenziare e dall'asse stradale per le strade di progetto (vedi schema allegato all'articolo precedente).

TABELLA "B"

--

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)			
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	20	40	60
IV CATEGORIA	15	30	45
ALTRE STRADE	10	20	30
RURALI E BOSCHIVE	5	10	10

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER:	STRADE ESISTENTI STRADE DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER:	STRADE DI PROGETTO

TABELLA "C"

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)			
All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	(*)	25	35
IV CATEGORIA	(*)	15	25
ALTRE STRADE	(*)	10	15
RURALI E BOSCHIVE	(*)	10	10

(*) Valgono le disposizioni dell'art. 23

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER:	STRADE ESISTENTI STRADE DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER:	STRADE DI PROGETTO

CAPO IV PIANI ATTUATIVI

Art. 25 11

Piano Attuativo di S. Rocco

(1) Il Piano Attuativo di "S. Rocco" - "PL8, PL9, PL10" - viene attuato mediante gli elementi cartografici e descrittivi individuati direttamente dalla variante puntuale al PRG approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2024 di data 22.08.2003 e secondo le modifiche ed integrazioni apportate con la presente variante.

(2) In particolare le norme di attuazione di cui alla variante puntuale succitata formano parte integrante delle presenti norme di attuazione.

Art. 26 12

Piano attuativo per gli insediamenti produttivi specifiche finalità

(1) Ai sensi dell'art. 42 comma 5 della L.P. 1/2008, il piano per gli insediamenti produttivi viene redatto nei modi e forme ivi stabilite.

(2) Il piano attuativo per gli insediamenti produttivi determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici e ha per obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese.

(1) I piani attuativi per specifiche finalità sono individuati ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.P. 15/2015.

(3 2) Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie del PRG potranno subire nel P.I.P. nei piani attuativi per specifiche finalità modifiche fino al 20%, qualora sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale.

Art. 27 13

Piano di lottizzazione

(1) Nelle zone indicate con apposita simbologia (PL), il PRG prevede la formazione di piani di lottizzazione, di iniziativa sia privata che o pubblica, come stabilito al Capo IX della L.P. 1/2008, per una superficie riferita alla delimitazione delle singole aree definite in legenda come soggette a vincolo di piano attuativo all'art. 50, comma 5 della L.P. 15/2015.

(2) Il Piano di lottizzazione, nonché l'eventuale piano guida preliminare, devono rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del PRG, nonché gli indici edilizi ed urbanistici prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione. Il Piano di lottizzazione deve contenere gli elementi determinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 41 della L.P. 1/2008 e dal Regolamento edilizio comunale.

(3) Il Piano di Lottizzazione può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal ed alle previsioni del PRG per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di collocazione periferica e subordinatamente all'espressa dichiarazione dei proprietari interessati alla modifica di non voler aderire alla lottizzazione secondo quanto stabilito all'art. 49, commi 3 e 4 della L.P. 15/2015.

(4) Si ha altresì lottizzazione quando si riscontrano le situazioni riportate all'art. 42 50, comma 2 5, lett. b) della L.P. 1/2008 15/2015.

(5) Le zone per attrezzature e servizi pubblici, i parcheggi e le zone a verde pubblico eventualmente ricadenti all'interno del perimetro di lottizzazione devono essere destinate all'uso pubblico, con opere ed oneri a carico dei lottizzanti e cedute gratuitamente al Comune con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione.

(6) Il Piano di Lottizzazione può apportare modifiche alla distribuzione delle aree interne alla lottizzazione, previo preventivo parere di assenso da parte del Consiglio Comunale e sentita la

Commissione Edilizia, quando la morfologia dei luoghi indichi una dislocazione diversa e più idonea e previo accertamento dell'interesse pubblico.

(7) Il precedente comma 6 non si applica alle aree soggette a Piano attuativo contrassegnate in cartografia con le sigle PL3 e PL8, fatta eccezione per la viabilità prevista all'interno dell'area PL3, la quale assume valore indicativo e potrà essere spostata in sede di progetto di lottizzazione.

CAPO V ZONIZZAZIONE

Art. 28 14

Divisione in zone del territorio di Fornace

(1) Ai fini della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio di Fornace, questo è stato suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle planimetrie in scala 1:5000 - 1:2000 del PRG.

(2) Su tali zone si applicano in generale le presenti norme precisate negli articoli successivi. Le zone urbanistiche sono così classificate:

1. ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO:
 - a) Aree di tutela ambientale;
 - b) Aree soggette a vincolo idrogeologico;
2. ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE:
 1. Zone di rispetto dell'ecosistema idrografico:
 - a) Fiumi, laghi, torrenti e rivi;
 - b) **Rispetto delle acque;**
 - b) Aree di protezione dei laghi;
 - c) Aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - d) Aree di protezione fluviale;
 - e) Protezione di pozzi e sorgenti selezionati;
 2. Zone di tutela naturalistico ambientale:
 - a) Riserve locali;
 - b) **Siti d'importanza comunitaria (SIC);**
 - b) **Zone speciali di conservazione (ZSC);**
 - c) Zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica;
 3. Zone di protezione culturale:
 - a) Centri storici;
 - b) Manufatti e siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004;
 - c) Aree di tutela archeologica;
 - d) Insediamenti storici sparsi;
 - e) Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale;
 - f) Miniere di rilevanza storico-culturale;
 - g) Viabilità storica;
 4. Idrogeologia – geologia Pericolosità e tutela del suolo:
 - a) Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio
 - b) **Protezione di pozzi e sorgenti selezionati** Analisi dei siti da bonificare;
3. INSEDIAMENTI ABITATIVI:
 - a) Zone residenziali di completamento;
 - b) Zone residenziali di nuova espansione;
 - c) Zone residenziali nei centri storici;
4. SERVIZI:
 1. Zone ed edifici per attrezzature e servizi pubblici:
 - a) Zone ed edifici per attrezzature pubbliche;
 2. Zone a verde:
 - a) Zone a verde pubblico;
 - b) Zone a parco;
 - c) Spazi aperti nei centri storici;

- d) Verde di tutela degli insediamenti storici;
- 5. ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI:
 - a) Zone ricettive ed alberghiere;
- 6. ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI:
 - a) Zone produttive;
 - b) Zone produttive integrate;
- 7. ZONE A CAVA E DISCARICA
 - a) Zone estrattive;
 - b) Zone di lavorazione;
 - c) Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava
 - d) Zone di bonifica prioritaria;
- 8. ZONE AGRICOLE:
 - a) Aree agricole del PUP
 - b) Aree agricole di pregio del PUP
 - c) Zone agricole integrate
 - d) Zone agricole di tutela ambientale e produttiva;
 - e) Zone agricole di tutela ambientale;
- 9. ZONE A BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO:
 - a) Zone a bosco;
- 10. ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA':
 - a) Viabilità;
 - b) Parcheggi;
 - c) Parcheggi coperti;
 - d) Percorsi pedonali e ciclabili;
 - e) Piazzole per elicottero;
- 11. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE:
 - a) Attrezzature tecnologiche;
 - b) Elettrodotti, Metanodotti, Condotte forzate, Linee telefoniche;
 - c) Apparat di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione;
 - d) Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale.

(3) Per ciascuna zona sono indicati gli indici edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.

(4) Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici edificatori sono riportate in appositi cartigli che precisano - dove opportuno ed in particolari zone - i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Art. 29 15

Zone specificatamente destinate all'insediamento

(1) Sono considerate zone specificatamente destinate all'insediamento le seguenti divisioni territoriali:

- a) insediamenti abitativi;
- b) zone per attrezzature pubbliche;
- c) zone per attrezzature ed impianti turistici;
- d) zone produttive;
- e) zone produttive integrate;
- f) centri storici.

CAPO VI CRITERI GENERALI D'INTERVENTO

Art. 16 Disposizioni generali per gli interventi

(1) Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione del territorio e della realtà urbana, riguardano edifici e spazi aperti. La loro realizzazione, in funzione dei lavori che comportano, sarà subordinata o meno all'acquisizione del titolo abilitativo, secondo quanto stabilito nel Titolo IV della L.P. 15/2015.

(2) Il PRG individua zona per zona i singoli interventi possibili relativamente al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova edificazione. A tal fine considera **“esistente”** l'edificio o manufatto o comunque ogni costruzione avente struttura e caratteristiche formali, legittimamente realizzate, individuabili in modo univoco **alla data 16 febbraio 2000** (data di entrata in vigore della 1° variante generale al PRG, deliberazione della Giunta provinciale n. 16 dd. 14.01.2000), fatti salvi i casi in cui le presenti norme specificano una data diversa.

(3) In conformità alle disposizioni dell'art. 77 della L.P. 15/2015, in termini generali si distinguono gli interventi edilizi secondo le seguenti categorie:

a) **recupero del patrimonio edilizio esistente:**

1) di singoli edifici e relative pertinenze:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il restauro;
- il risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia (vedi anche comma 4, lett. a);

2) di tessuti insediativi ed edilizi:

- la ristrutturazione urbanistica (art. 77, comma 1, lett. h) della L.P. 15/2015;

b) **demolizione:**

- la demolizione senza ricostruzione;

c) **nuova costruzione:**

- la nuova edificazione di volumi edilizi, infrastrutture e impianti;
- l'ampliamento di cui al comma 4, lett. b).

(4) Gli interventi di **ampliamento** ovvero quelli che comportano l'incremento dell'ingombro planivolumetrico degli edifici funzionalmente e materialmente collegato con la struttura esistente sono considerati nel seguente modo distinto:

- a) interventi **“di recupero”** quegli ampliamenti che comportano un incremento volumetrico entro i limiti di cui agli interventi di **“ristrutturazione edilizia”** ai sensi dell'art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015;
- b) interventi **“di nuova costruzione”** gli ampliamenti di cui all'art. 77, comma 1, lett. g), numero 2) della L.P. 15/2015.

(5) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre ammessi salvo eventuali limitazioni particolari di zona o di categoria d'intervento (es. restauro).

(6) Qualora applicate agli insediamenti storici, sia perimetrati che a carattere sparso, le categorie d'intervento sopra definite devono rispettare limiti, condizioni ed ogni altra specifica prescrizione stabiliti dal Titolo 4° delle presenti norme di attuazione e dal **“Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico”**.

Art. 17 Prescrizioni di carattere generale

(1) L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla Carta di sintesi della pericolosità di cui all'art. 22 della L.P. 15/2015 e relative norme elaborate dal Servizio provinciale competente.

(2) Negli interventi di scavo e movimento terra va posta particolare attenzione alle problematiche ambientali derivanti dalla gestione delle terre e rocce da scavo, nonché dall'eventuale intercettazione di acque.

(3) L'attività edilizia che comporti la realizzazione o la modifica degli scarichi di acque nere e/o bianche dovrà rispettare quanto stabilito nel T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl. e s.m.i., nonché nel Regolamento comunale per il servizio di fognatura.

(6) Nelle zone a verde pubblico, nelle zone destinate a nuovi insediamenti residenziali e nelle aree comunque interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici, ubicate in prossimità delle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'art. 8 della Legge 447/95 (strade, impianti sportivi, ecc.), unitamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire o di approvazione di piano attuativo dovrà essere prodotto un elaborato di valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà anche possibile definire eventuali interventi di protezione acustica secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le domande per il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico a sensi dell'art. 8 della Legge 447/95.

(5) Gli interventi relativi agli impianti di illuminazione di aree esterne, pubbliche o private, devono rispettare la L.P. 03.10.2007 n. 16 e s.m.i. "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e relative disposizioni attuative (D.P.P. 20.01.2010 n. 2-34/Leg. e Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso) nonché il Piano regolatore di illuminazione comunale (P.R.I.C.) approvato con Del.C.C. n. 3214 dd. 24.03.2014.

(6) Negli interventi edilizi va posta attenzione anche alle esigenze di salvaguardia e tutela delle specie di chirotteri e uccelli tutelati dalla normativa provinciale ed europea (Dir. 92/43/CEE). In particolare negli interventi su manufatti storici o rurali in stato di abbandono o in aree estrattive ipogee, è importante eseguire un accertamento preventivo della presenza di colonie di chirotteri ed eventualmente darne segnalazione all'ufficio provinciale competente, al fine di prevedere eventuali misure di mitigazione ed attenuazione dei progetti su queste specie.

(7) Prima della realizzazione di opere che comporteranno asportazione di suolo boscato è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della L.P. 11/2007 in quanto ricadenti in ambito tutelato dal vincolo idrogeologico a prescindere dalla destinazione urbanistica di zona.

(8) Eventuali interventi di sopraelevazione consentiti su unità edilizie poste in continuità con immobili tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sono soggetti a preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali.

Art. 47 18 **Ripristino**

(1) L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi.

(2) Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente:

Ripristino filologico

Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante.

Ripristino tipologico

Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti.

In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area; essa differisce dalla ristrutturazione totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante.

(3) Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica specifica zona per zona. **E' ammesso il cambio di destinazione d'uso.**

(4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali.

(5) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso.

(5) Gli interventi di ripristino di cui al presente articolo sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015 e s.m.i. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 107 della L.P. 15/2015 e s.m.i.

Titolo 2°

ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 30 19

Aree di tutela ambientale

(1) Nelle carte del sistema ambientale del PRG, redatte in adeguamento alle previsioni della variante 2000 al PUP, sono indicate con apposita simbologia le aree di tutela ambientale. **Esse corrispondono a quelle individuate dalla Carta delle tutele paesaggistiche del PUP 2008, così come delimitate dal PTC, ai sensi dell'art. 11 delle relative norme di attuazione.**

(2) Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione secondo quanto stabilito **dalle vigenti norme provinciali al Titolo III della L.P. 15/2015.** Gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati **nella Carta di Piano del PRG e nella Carta di sintesi geologica della P.A.T. nelle presenti norme del PRG,** per le diverse zone che vi ricadono.

(2 3) All'interno delle suddette aree valgono i criteri generali di tutela espressi nel PUP – variante 2000, recepiti nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento edilizio comunale, **in coerenza con i contenuti della Carta del paesaggio e della Carta delle tutele paesaggistiche del PUP 2008, come approfonditi negli elaborati cartografici e scritti, cogenti o di indirizzo e suggerimento, del PTC. Ulteriori criteri potranno essere definiti con Deliberazione della Giunta Provinciale.**

Art. 31 20

Aree soggette a vincolo idrogeologico

(1) Sono aree soggette a vincolo idrogeologico quelle riportate sulla cartografia dell'inquadramento strutturale del PUP e comunque tutti i terreni vincolati ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

(2) La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua secondo quanto stabilito al Titolo III, Capo II della L.P. 11/2007.

Titolo 3°

ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

1 - ZONE DI RISPETTO DELL'ECOSISTEMA IDROGRAFICO

Art. 32 21

Fiumi, Laghi, torrenti e rivi

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei bacini artificiali, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.

(2) La riva dei laghi, dei corsi d'acqua e dei bacini artificiali - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.

(3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti, del lago e del bacino artificiale.

(4) Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.

(5) Per quanto riguarda i torrenti, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti **se non nelle zone espressamente indicate nel PRG.**

(6) Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

(7) Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, bacino artificiale, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei contenuti degli artt. 9 e 10 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

(8) Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.

Art. 33 22

Rispetto delle acque Aree di protezione dei laghi

(1) **La** zona di protezione del lago **di Valle** è regolamentata dal presente articolo in sintonia a quanto enunciato **al terzo comma dell'art. 9 all'art. 22** delle norme di attuazione **della revisione al del** Piano Urbanistico Provinciale.

(2) **Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla protezione e tutela dei caratteri del lago.**

(3) **In essa sono consentiti interventi edilizi e urbanistici solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.**

(4) **2) A tal fine il piano riporta con apposita simbologia e sigla "La", nelle carte di piano a diversa scala, la zona di protezione del lago, in sovrapposizione alla simbologia della zonizzazione urbanistica.**

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
novembre 2021

(5 3) All'interno di tale zona il piano individua apposite destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente all'articolo specifico di normativa, **eventualmente** integrato per la parte ricadente nella zona di protezione dei laghi al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva del bacino lacustre.

(6) In generale nella zona di protezione del lago è vietato:

- a) procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;
- b) immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura vuoi direttamente, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che li alimenta;
- c) modificare artificialmente lo specchio d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali.
- d) Il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato;
- e d) l'apertura di **realizzare nuove strade non previste dal PRG.**

(7 4) Il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato.

(7 8) L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

(8 9) La zona di protezione del lago può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature solamente se previste da strumenti di pianificazione superiore o eventuali leggi che derogano al Piano Regolatore Generale **nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti:**

- 1. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fogna-
- ture;
- 2. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.

(9 10) Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

(11 5) Gli interventi previsti a distanza minore di m. 10 dalla riva dei laghi sono comunque soggetti all'autorizzazione, ed eventuale deroga, della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 7 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.i.

Art. 23 **Aree di protezione dei corsi d'acqua**

(10 1) Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua, così come definiti all'art. 32 20, è vietato qualsiasi intervento che non **consideri il quadro naturalistico esistente e non** tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali.

Nelle suddette aree, esterne al perimetro delle zone di specificatamente destinate all'insediamento (art. 29), **è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti, per una profondità di mt. 30 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o dagli argini.** Lungo il corso dei canali artificiali la profondità è ridotta a mt. 15 dal confine esterno degli argini.

(11) Le zone di protezione dei corsi d'acqua eventualmente riportate nella cartografia del PRG hanno valore indicativo; la precisa definizione della loro ampiezza sarà determinata secondo le disposizioni della L.P. 18/1976 e s.m. e delle altre vigenti Leggi di settore.

(12) In questa fascia sono vietate le discariche non autorizzate, la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

(2) Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua valgono le disposizioni del R.D. 25.07.1904 n. 523 e della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.i. In particolare, nello spazio laterale di fiumi, torrenti e rivi iscritti alle acque pubbliche ai sensi della L.P. 18/76, avente larghezza pari a m. 10 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o degli argini, è vietata qualsiasi nuova costruzione. Detta distanza è derogabile fino a m. 4 ai sensi di Legge. All'interno di queste aree ogni intervento è subordinato all'autorizzazione del competente Servizio provinciale.

(3) All'interno di tali aree, non riportate in cartografia, il Piano individua le singole destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente all'articolo specifico di normativa, integrato per la parte ricadente nella zona di protezione dei corsi d'acqua dalle limitazioni e prescrizioni del presente articolo, finalizzate a garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva.

(4) In generale nell'area di protezione vanno evitati gli interventi che possono causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complesso stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, ove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento. In particolare è vietato:

- procedere all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;
- immettere elementi inquinanti di qualunque natura vuoi direttamente, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che li alimentano;
- modificare artificialmente il corso d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali;
- alterare il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area;
- recintare le rive naturali accessibili;
- attivare discariche;
- collocare la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

(5) L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

(6) Le aree di protezione dei corsi d'acqua possono essere interessate dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti:

1. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature;
2. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.

Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali, controllando successivamente la vegetazione alloctona invasiva.

(13 7) Gli edifici esistenti ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica oggetto dei medesimi interventi specifici previsti nelle singole zone urbanistiche in cui essi ricadono, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del competente Servizio provinciale, ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.i.

(14) Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno, recinzioni ed illuminazione saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

(15) Entro tale perimetro rimangono in vigore i prescritti rispetti di settore di cui alle leggi nazionali e provinciali.

(8) Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono inoltre rispettare i contenuti degli artt. 9, 10 e 89 della L.P. 11/2007 e degli artt. 28 e 29 delle norme di attuazione del PGUAP.

Art. 24

Aree di protezione fluviale

(1) Il PTC riporta in cartografia con apposita retinatura le aree di protezione fluviale determinate in coerenza con gli ambiti fluviali di cui agli artt. 32 e 33 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e le aree di protezione fluviale di cui all'art. 23 del PUP. In particolare all'interno di tali aree va rispettato quanto stabilito nelle schede di azione del PTC (vedi schede "AF1", "AF2" e "AF3").

(2) In base alla loro funzionalità ecologica, tali aree sono distinte in:

- a) aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata - porzioni di territorio intimamente connesse con i sistemi fluviali dei corsi d'acqua più rilevanti che conservano pressoché integre le loro funzioni ecologiche;
- b) aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa - porzioni di territorio originariamente connesse con i sistemi fluviali dei corsi d'acqua più rilevanti che hanno perso gran parte delle loro funzioni ecologiche per effetto delle diffuse, impattanti e talora irreversibili

pressioni antropiche. Queste aree sono differenziate in base alla valutazione del grado di recuperabilità della loro funzionalità ecologica, in "aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa":

- prioritariamente recuperabile;
- secondariamente recuperabile;

(3) Al fine di salvaguardare o recuperare la funzionalità ecologica di queste aree, gli interventi ammessi al loro interno devono tendere a:

- garantire l'integrità della dimensione trasversale e longitudinale del corso d'acqua;
- aumentare l'efficienza delle fasce riparie come "aree filtro" dell'inquinamento diffuso;
- contribuire alla valorizzazione paesaggistica dell'ambiente torrentizio;

nel rispetto di quanto stabilito nelle specifiche schede di azione del PTC (vedi schede "AF1", "AF2" e "AF3").

(4) Compatibilmente con le finalità del comma 3 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nelle specifiche schede di azione del PTC (vedi schede "AF1", "AF2" e "AF3"), nelle aree di protezione fluviale sono ammessi i seguenti interventi:

- sistemazione idraulica e idraulico-forestale;
- riqualificazione ambientale delle sponde;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con fondo naturale (terra battuta, ghiaietto);
- bonifica e sistemazione dei terreni connesse con l'esercizio dell'attività agricola esistente secondo un codice di buona pratica agronomica e con l'attività forestale;
- quelli previsti per gli edifici esistenti dalle singole norme di zona, comprese le entità in ampliamento, con esclusione delle nuove costruzioni pertinenziali (garage, legnaie,...) qualora ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità del PGUAP;
- adeguamento e miglioramento delle opere di infrastrutturazione esistenti.

(5) Le costruzioni devono rispettare comunque una distanza minima di m. 10 dal limite della proprietà demaniale.

Art. 45 36 25

Protezione di pozzi e sorgenti selezionati

(1) Le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano che potrebbero costituire riserve future, sono individuate sulla Carta delle Risorse Idriche approvata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 2248 dd. 25.09.2008. La disciplina delle aree di salvaguardia è determinata nelle Norme annesse alla Carta delle Risorse Idriche approvata dalla P.A.T.

2 - ZONE DI TUTELA NATURALISTICO AMBIENTALE

Art. 34 25 26

Riserve locali

(1) Le riserve locali "RL" sono regolamentate dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e relativo regolamento di esecuzione - D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, nell'ambito della rete delle aree protette provinciali.

(2) Il PRG, con apposita simbologia, riporta nelle carte di piano e nel sistema ambientale la delimitazione della riserva locale denominata "Buse della torba", già individuata come biotopo di interesse locale ai sensi della L.P. 14/86.

(3) Le modalità d'intervento di valorizzazione e salvaguarda sono contenute nella relativa scheda che forma parte integrante del Piano Regolatore Generale, compatibilmente con le

disposizioni del SIC della "ZSC" di cui al successivo art. 35 26 27 all'interno del quale la riserva locale ricade.

Art. 35 26 27

Siti d'importanza comunitaria (SIC) Zone speciali di conservazione (ZSC)

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposito perimetro la delimitazione delle "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) dei "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) come definiti dalla D.G.P. n. 1018 dd. 05.05.2000 e s.m.i. al fine di individuare le aree interessate dal progetto "Rete Natura 2000" di cui alla individuate ai sensi dell'art. 37 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione - D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, in adempimento delle vigenti direttive comunitarie, nell'ambito della "Rete Natura 2000". Con apposito perimetro sulle cartografie di Piano è indicato il SIC presente nel territorio comunale del Per il Comune di Fornace è stata individuata una sola Zona Speciale di Conservazione (ZSC codice IT3120089), già definita come "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC) denominato "Monte piano - Palù di Fornace". Per le misure di conservazione i riferimenti sono: D.G.P. 12.04.2013, n. 632, D.G.P. 22.10.2010, n. 2378 e D.G.P. 27.10.2006, n. 2279.

(2) Nei Siti di Interesse Comunitario e nelle zone della "Rete Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE 2009/147/CE, nonché al DPR 357/97. (3) Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo le procedure quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del Regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con D.P.P. n. 50-157/Leg. dd. 03.11.2008, non si applicano le disposizioni del presente comma 2. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolamentata da apposita dalla Deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2012, n. 1660 (Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg. – Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000").

Art. 36 27 28

Zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica

(1) Il PRG individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale i manufatti di rilevanza ambientale, mentre individua nelle carte di Piano le zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica, finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

(2) In tali zone il PRG si attua attraverso progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

(3) Tali progetti definiranno:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri.
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, compresi quelli utilizzati dai mezzi di trasporto motorizzati, posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione.
L'installazione delle attrezzature sopra richiamate sia fisse che mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con la valorizzazione e tutela dell'area.
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e igienici.
- d) le aree appositamente progettate per il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.

- e) le metodologie di recupero e valorizzazione di siti e manufatti residui dell'attività mineraria del passato;
- f) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.
- g) le aree destinate alla forestazione, all'uso agricolo, all'attività zootecnica di tipo non intensivo con le eventuali modalità di intervento.

(4) I progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assolutamente escludere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche.

(5) Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica valgono le disposizioni urbanistiche di piano, con la sola limitazione dell'assoluta inedificabilità di nuove costruzioni, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti.

(6) Per le aree ricadenti all'interno del perimetro del SIC della ZSC denominato "Monte piano - Palù di Fornace", ogni intervento deve rispettare quanto stabilito nel precedente art. 35 26 27.

3 - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE

Art. 37 28 29 Centri storici

(1) Il PRG individua con apposita simbologia la delimitazione delle aree individuate come centri storici da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di aree costituenti nessi unitari e indissolubili, interessate da presenza prevalente di manufatti, edifici e attrezzature di antica origine. Esse possono comprendere anche superfici libere o edifici o manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico. In tali aree il PRG stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici e dal "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico", gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero:

- dei caratteri generali del tessuto urbanistico dei singoli centri, anche nel quadro di consistenti processi di riorganizzazione e sviluppo;
- dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla demolizione e ricostruzione.
- degli spazi liberi da edificazioni, mediante la determinazione di diverse destinazioni d'uso e di intervento, tenendo conto del rapporto esistente fra spazio aperto e spazio costruito.
- degli elementi singoli.

Art. 38 29 30

Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004

(1) Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta, in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), evidenziati o non nelle carte del PRG, sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento (Soprintendenza per i Beni culturali).

(2) Il PRG riporta, con apposito simbolo, gli edifici tutelati come da elenco ufficiale fornito dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per i Beni storico-artistici culturali; lo stesso elenco è suscettibile di possibili modifiche ed aggiornamenti. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

(3) Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili sulle rispettive particelle catastali edificiali e fondiari, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intervolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22

gennaio 2004 n. 42 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgono a più di **cinquant** **settant**'anni, di proprietà di Enti, Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

(4) Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. f) e g) del citato decreto sono considerati Beni culturali anche le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Pertanto per l'approvazione dei progetti di spazi pubblici o di piani attuativi in centro storico, andrà coinvolta la Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T. al fine di valutarne la competenza autorizzativa.

(4 5) Ai sensi dell'art. 11 **del citato decreto**, punto 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, inoltre, sono **Beni culturali** **Cose** oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. **Per l'eventuale spostamento di tali beni dalla loro collocazione originaria è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 42/2004.**

(5) Qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale (fortificazioni, trinceramenti, ecc.) deve essere comunicato alla Soprintendenza per i beni **Architettonici **culturali** almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 78/2001.**

(6) Ai sensi dell'art. 11, punto 1, lett. i) del D.Lgs. 42/2004 e più specificatamente dalla Legge 7 marzo 2001 n. 78 sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela anche le vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. In particolare, la L. 78/2001 riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art. 1, comma 2, vieta qualsiasi intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione. Dispone inoltre che i soggetti, pubblici o privati, che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

(6 7) Sull'intero territorio comunale è comunque fatto obbligo di rispettare le vigenti disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque scopra elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico. Nel caso si rinvenissero siti di interesse archeologico si applicano le disposizioni del successivo art. **39** **30** **31**.

Art. **39 **30** **31**** **Aree **di** **a** tutela archeologica**

(1) **Si tratta di **Sono** aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. e dalla L.P. 17 febbraio 2003 n. 1.** La classificazione e le perimetrazioni **sulle tavole grafiche dovranno seguire seguono** le indicazioni della Soprintendenza per i beni **culturali**, Ufficio beni archeologici della P.A.T., **che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche di seguito descritte:**

a) **Aree a tutela 01 - "T1"**

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21 e s.m..

b) **Aree a tutela 02 - "T2"**

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (classe di tutela 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree di interesse archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti insediamenti storici come perimetrati dal PRG devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m. 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato.

c) Aree a tutela 03 - "T3"

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area classe di tutela 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie rilasciate che interessano tali aree.

a) Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione, ecc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e s.m.i.

b) Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla "T1" sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

c) Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e sigla "T2" sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al Comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

d) Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 40 31 32

Insedimenti storici sparsi

(1) Il PRG individua con la stessa simbologia dei centri storici, gli edifici sparsi da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di edifici costituenti, per caratteristica tipologica, costruttiva e architettonica, una interessante memoria storica della particolarità costruttiva degli insediamenti di Fornace.

(2) Su tali edifici il PRG stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici e dal "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico", gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione.

Art. 41 32 33

Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale

(1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.

(2) Tali manufatti "minori" evidenziati o non nelle carte del PRG, vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.

(3) L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze.

(4) Ogniquale volta ricorrano le condizioni di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, deve essere scrupolosamente rispettato quanto disposto nel medesimo ed ottenuta la preventiva autorizzazione di competenza provinciale prima di qualsiasi intervento, come richiamato al precedente art. 30.

Art. 42 33 34

Miniere di rilevanza storico-culturale

(1) Il PRG riporta con apposita simbologia le miniere storiche del territorio comunale di Fornace. Per queste miniere è auspicato un recupero ai fini didattico-culturali con la possibilità di realizzare, nelle immediate vicinanze, piccoli volumi di servizio (servizi igienici, biglietteria, bar) di dimensioni massime 60 mq. e altezza non superiore a 4 m., realizzati con tecniche tradizionali storiche (blockbau, base in pietra, tetto in legno con copertura in scandole, ecc.).

(2) Sulla cartografia del PRG è anche riportato con apposita simbologia il perimetro del sito inquinato connesso con la passata attività della miniera situata in loc. Quadrate. All'interno di tale perimetro sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti ai sensi dell'art. 77 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui all'art. 17 del D.L. 05.02.1997 n. 22. Il perimetro del sito inquinato potrà essere oggetto di progressivi aggiornamenti secondo quanto previsto dalle leggi sopra citate.

Art. 43 34 35
Viabilità storica

(1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici individuati in cartografia.

(2) I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) anche se non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

(3) Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale.

(4) Ogniqualevolta ricorrano le condizioni di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, deve essere scrupolosamente rispettato quanto disposto nel medesimo ed ottenuta la preventiva autorizzazione di competenza provinciale prima di qualsiasi intervento, come richiamato al precedente art. 30.

4 - IDROGEOLOGIA – GEOLOGIA PERICOLOSITA' E TUTELA DEL SUOLO

Art. 44 35 36
Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio

(1) L'individuazione delle aree caratterizzate dalla presenza di fattori di pericolo idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo e la relativa classificazione dei diversi gradi di penalità per l'uso del suolo fa capo alla Carta di sintesi della pericolosità di cui all'art. 14 delle norme di attuazione del PUP ed all'art. 22 della L.P. 1/2008 15/2015, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 1317 dd. 04.09.2020.

(2) La carta di sintesi della pericolosità suddivide il territorio comunale sulla base del grado di penalità dei suoli al fine di stabilire il tipo di indagine propedeutica da effettuare prima di ogni intervento edilizio o urbanistico ammesso dal PRG per valutarne i rischi e pericoli.

(3) Fino all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, gli accertamenti di ordine idrogeologico, valanghivo e sismico fanno capo alla Carta di sintesi geologica, approvata con Del.G.P. n. 2813 del 23.10.2003 e soggetta ad aggiornamenti periodici ai sensi dell'art. 48 comma 1 delle norme di attuazione del PUP 2008, che in elaborazione con la Carta del valore del suolo del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, concorre alla formazione della Cartografia del rischio e della pericolosità idrogeologica del P.G.U.A.P. stesso.

(3) All'interno delle aree potenzialmente pericolose gli interventi previsti dalle norme di zona potranno essere realizzati solo a condizione che, analizzando preventivamente nel dettaglio la tipologia di pericolo, un'apposita perizia, relazione o studio di compatibilità, possa escludere il coinvolgimento delle opere dal fenomeno atteso o individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza.

Art. 37
Analisi dei siti da bonificare

(1) Sulla base dei dati dell'anagrafe dei siti da bonificare predisposta dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente è allegata alle presenti norme (vedi allegato 6) un'apposita appendice tecnica redatta ai sensi dell'art. 77 bis, comma 10 ter del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg. e s.m.i. (TULP).

(2) Nelle aree corrispondenti ai siti riportati nell'appendice tecnica gli interventi devono rispettare quanto stabilito all'art. 77 bis, commi 10 quater e quinquies del suddetto TULP.

Titolo 4°

CATEGORIE D'INTERVENTO E TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI INSEDIAMENTI STORICI

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Art. 46

Modalità di intervento sugli edifici esistenti

(1) Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatico tutti gli interventi, su qualsiasi edificio e per ogni classe di intervento, dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri originali dell'edificio e del contesto urbano e paesistico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento sono le seguenti:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro;
- d) risanamento conservativo;
- e) ristrutturazione edilizia;
- f) sostituzione edilizia;
- g) demolizione e ricostruzione;
- h) demolizione;
- l) ripristino;

(2) Subordinatamente alle Leggi vigenti in materia, il PRG definisce negli articoli seguenti, gli interventi specifici, per ciascuno dei casi surriportati.

CAPO II

CATEGORIE D'INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO

Art. 48 37 38

Categorie di intervento

(1) I manufatti esistenti all'interno del perimetro del centro storico e/o evidenziati con apposita simbologia fuori dai centri storici, di cui ai precedenti artt. 37 e 39 28 e 31 29 e 32, sono inquadrati, agli effetti della tutela e del recupero del valore storico, nelle seguenti categorie che corrispondono alle tipologie di intervento:

- a) edifici soggetti a restauro "R1";
- b) edifici soggetti a risanamento conservativo "R2";
- c) edifici soggetti a ristrutturazione edilizia "R3";
- d) edifici da recuperare (ruderi con possibilità di ricostruzione) "R5";
- e) ruderi soggetti a restauro;
- f) volumi precari.

Art. 49 38 39

Edifici soggetti a restauro

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici dotati di particolari pregi, sia estetici - stilistici, che ubicazionali, tali da qualificare i manufatti come oggettivi poli di riferimento della storia e della cultura locale.

(2) Tali edifici, in forza della loro rappresentatività, dovranno essere oggetto di particolari cure e attenzioni, sia nel recupero che nella manutenzione.

(3) Sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro **come previsto nel regolamento edilizio comunale** di cui all'art. 77, comma 1, lett. c) della L.P. 15/2015 e s.m.i.

(4) Le superfetazioni di cui si imponga la demolizione non sono ricostruibili.

Art. 50 39 40

Edifici soggetti a risanamento conservativo

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici che - pur non avendo particolari pregi architettonici o strutturali - rivestono importanza in quanto elementi insostituibili di tessuti urbanistici di interesse complessivo.

(2) In quanto tali, la tutela delle caratteristiche storiche privilegia le parti esteriori degli edifici che del tessuto siano parte integrante.

(3) A tal fine, negli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo **come previsto nel regolamento edilizio comunale** di cui all'art. 77, comma 1, lett. d) della L.P. 15/2015 e s.m.i.

(4) Si evidenzia la possibilità di ampliamento degli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo, nella misura massima del 20% **del VU della superficie utile netta (Sun)** preesistente alle seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento può essere realizzato per aggiunte laterali, non superando in altezza l'edificio originario, solo nelle aree ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l'ampliamento degli edifici esistenti;
- b) l'ampliamento non può superare in altezza l'edificio vicino e/o dirimpetto classificato a restauro;
- c) l'intervento deve essere finalizzato al recupero abitativo e/o alla funzionalità dell'abitazione esistente;
- d) l'ampliamento è considerato realizzato, anche non superando il 20% dell'ampliamento massimo ammesso, al raggiungimento della media ponderale pari a 2,20 m.

In alternativa agli ampliamenti in sopraelevazione è fatto salvo quanto stabilito all'art. 105 della L.P. 15/2015, subordinatamente al parere della CPC.

(5) La demolizione è consentita nel caso di presenza di alterazioni o aggiunte degradanti e limitatamente alle stesse.

(6) Nel caso di demolizione disposta dall'autorità competente per le condizioni statiche, la ricostruzione è ammessa solo in assenza di edifici contigui soggetti a restauro, **comunque nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 106 e 107 della L.P. 15/2015.**

(7) Eventuali ampliamenti di edifici soggetti al D.Lgs. 42/2004 (vincolati o soggetti a verifica – vedi art. 30) nonché le sopraelevazioni di unità edilizie poste in continuità con un edificio vincolato devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T.

Art. 51 40 41

Edifici soggetti a ristrutturazione

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per la modestia dell'impianto originario, non siano riscontrabili elementi di particolare pregio al di là della testimonianza dell'origine antica.

(2) In tali casi gli interventi ammessi e possibili si estendono, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, tutti gli interventi di ristrutturazione

come previsto nel regolamento edilizio comunale edilizia di cui all'art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015 e s.m.i.

(3) E' confermata l'ampliabilità nella misura massima del 25% del VU 20% della superficie utile netta (Sun) preesistente. Tale ampliamento può essere realizzato, sia per sopraelevazione che per aggiunte laterali, nelle aree ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l'ampliamento degli edifici esistenti. In alternativa all'ampliamento in sopraelevazione è fatto salvo quanto stabilito all'art. 105 della L.P. 15/2015, subordinatamente al parere della CPC.

(4) In questo caso, qualora il fabbricato sia attiguo e/o dirimpetto ad uno o più edifici soggetti a restauro l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi.

(5) Eventuali ampliamenti di edifici soggetti al D.Lgs. 42/2004 (vincolati o soggetti a verifica – vedi art. 30) nonché le sopraelevazioni di unità edilizie poste in continuità con un edificio vincolato devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T.

Art. 52 41 42

Edifici da recuperare e Ruderi

(1) Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine. I ruderi che si distinguono in:

1.a) Edifici da recuperare (ruderi con possibilità di ricostruzione)

Parti residue di un volume di antica origine, per il quale non sia individuabile una funzione originaria specifica.

Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza fanno sì che per essi sia proponibile il ricupero volumetrico e funzionale, secondo quanto previsto al precedente art. 47 18.

2.b) Ruderi soggetti a restauro

Parti di volume Ruderi di cui all'art. 3, comma 5, lett. c) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. di antica origine che abbia avuto funzioni residenziali rappresentative, o di culto, o militari, quali: castelli, chiese, torri, opere fortificate, ecc.

Il significato storico-culturale di tali ruderi, e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un ripristino funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza.

Per tali ruderi è prescritto il consolidamento statico degli elementi strutturali; sono altresì ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio.

Art. 53 42 43

Volumi precari

(1) Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.

(2) L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.

(3) Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione.

(4) Fino a quando il volume non sarà demolito è ammessa soltanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

(5) I volumi precari non sono individuati all'interno del perimetro dei centri storici. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

CAPO III

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO CULTURALE

Art. 54 43 44

Applicazione

(1) Gli articoli contenuti nel presente Capo III si intendono rispettivamente riferiti alle categorie operative, così come previste dalle cartografie e dalla legenda generale di cui ai precedenti artt. 37 e 40 28 e 31 29 e 32, e vanno intesi con valore prescrittivo.

(2) Si intendono assoggettabili alla categoria operativa del singolo edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale, i balconi e simili, anche se non specificatamente individuati in cartografia.

Art. 55 44 45

Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti

(1) Il PRG stabilisce, per determinati interventi sui manufatti storici esistenti, l'uso di tipologie tradizionali. Tali tipologie sono distinte:

- a) per classi tipologiche dei singoli edifici, distinte in:
 - 1. di tipo urbano;
 - 2. di tipo rurale;
- b) per caratteristiche dei principali elementi costitutivi dei singoli manufatti, individuati in:
 - 1. intonaci e rivestimenti;
 - 2. coperture;
 - 3. aperture esterne;
 - 4. collegamenti verticali e orizzontali esterni;

(2) Il PRG documenta, attraverso il "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico", le tipologie tradizionali principali risultanti dalle ricerche analitiche per ciascuna classe di edifici.

(3) L'obbligo di rispetto delle tipologie tradizionali contenute nelle indicazioni delle modalità degli interventi ammessi sui manufatti edilizi esistenti si attua pertanto, o con l'adozione dei tipi documentati nel Prontuario.

Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, ecc.

Titolo 5°

INSEDIAMENTI ABITATIVI

Art. 56 45 46

Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Sono le parti del territorio di Fornace destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.

(2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui agli artt. 37, 40, 58, 59 e 60 28, 31, 46, 47 e 48 29, 32, 47, 48 e 49 e secondo le prescrizioni in essi contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

(3) Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, nonché le attività commerciali di cui al Titolo 14°, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

(4) Le destinazioni d'uso di cui ai commi precedenti sono ammesse anche sugli insediamenti storici sparsi di cui all'art. 31 32.

Art. 57

Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1 5) Gli interventi nelle zone residenziali indicati nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000, possono essere:

- di completamento (art. 58 46 47);
- di nuova espansione (art. 59 47 48);
- nei centri storici (art. 60 48 49).

(2) Queste zone sono distinte, attraverso un'apposita simbologia (cartiglio) che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri volumetrici. Nel cartiglio sono indicate con lettera "C" le zone di completamento e con lettera "E" quelle di nuova espansione.

(3) Sempre sul medesimo cartiglio è indicato per ciascuna zona l'indice di fabbricabilità e l'altezza massima degli edifici, specificando che tale indice di fabbricabilità è fondario nelle zone in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto per quelle di completamento, mentre è territoriale per le zone di nuova espansione.

(4 6) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi artt. 58, 59 e 60 46, 47 e 48 47, 48 e 49 delle presenti norme.

(5 7) Gli interventi di nuova costruzione dovranno avvenire tenendo conto delle "Norme per l'edificazione" del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 58 46 47

Zone residenziali di completamento

(1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.

(2) In queste zone il PRG si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione. L'intervento edilizio diretto può riguardare sia una nuova costruzione che la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente; in ogni caso esso dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitata alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate.

(3) In tali zone valgono gli indici ed i parametri indicati negli appositi cartigli, e quelli qui di seguito specificati:

IF (fondiario)	=	v. cartiglio
H max	=	v. cartiglio
Lotto minimo	=	400 mq.

(4) Per le zone residenziali di completamento prive di cartiglio valgono i seguenti indici:

IF (fondiario)	=	1.50 mc./mq.
H max	=	8.00 ml.
Lotto minimo	=	400 mq.

(3) Le zone residenziali di completamento si distinguono a seconda degli indici e parametri ad esse applicati e sono indicate in cartografia nel modo seguente:

a) con la sigla "B1" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:

Uf max	=	0,40 mq./mq.;
Hp max	=	n. 2;
Hfr max	=	8,00 m.;

b) con la sigla "B2" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:

Uf max	=	0,45 mq./mq.;
Hp max	=	n. 2;
Hfr max	=	8,00 m.;

c) con la sigla "B3" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:

Uf max	=	0,50 mq./mq.;
Hp max	=	n. 3;
Hfr max	=	8,50 m.;

d) con la sigla "B4" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:

Uf max	=	0,55 mq./mq.;
Hp max	=	n. 3;
Hfr max	=	9,00 m.

(5) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di zone pur prive di cartiglio, che si pongono in continuità a corrispondenti omogenee indicazioni risultanti dalla cartografia 1:2000; in tale ultimo caso valgono per le aree predette gli indici stabiliti sulla planimetria 1:2000.

(4) Per gli interventi di nuova costruzione è stabilito un lotto minimo di mq. 400, fatto salvo l'uso dei lotti non modificabili (vedi art. 5, comma 1, lett. c).

(6 5) Negli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia nonché in quelli di demolizione e ricostruzione degli **sugli** edifici esistenti è ammesso il mantenimento di **volumi** superfici utili, **numero di piani** ed altezze eccedenti i limiti riportati **ai commi precedenti** al comma 3.

(7) E' obbligatorio, salvo il rispetto degli indici urbanistici e edilizi, l'utilizzazione dell'indice di fabbricabilità fondiario (IF) pari ad almeno il 60% di quello massimo di zona o di cartiglio e dell'altezza del fabbricato (H) pari ad almeno il 60% di quella massima di zona o di cartiglio.

(8) L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.

(9) Sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) purché la volumetria complessiva che ne risulta non superi del 30% quella risultante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità di zona.

(6) Per gli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi di ampliamento della superficie utile netta (Sun):

- a) fino al raggiungimento di una superficie utile netta complessiva che non superi più del 30% quella risultante dall'applicazione dell'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) di zona;
- b) a prescindere dall'indice di utilizzazione di zona, nei modi seguenti.
 - per edifici fino a 300 mq. di superficie utile netta il 30% della Sun medesima;

- per edifici fra i 300 e 600 mq. di superficie utile netta il 30% per i primi 300 mq. e il 15% sulla parte rimanente;
- per edifici oltre i 600 mq. di superficie utile netta il 30% per i primi 300 mq., il 15% fra i 300 e 600 mq. e il 5% sulla parte rimanente.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono alternativi uno all'altro.

(10 7) Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezze limiti di altezza del fronte e numero di piani eccedenti quelli previsti per le singole zone fino ad un massimo di cm. 100 m. 1,00 (Hfr), anche se ciò comporta un ulteriore piano fuori terra (Hp) oltre il numero di piani previsti per le zone medesime.

(11) Se più favorevole, possono essere realizzati ampliamenti degli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b), per una sola volta, laterali e/o in sopraelevazione nel rispetto delle norme di zona con l'esclusione del lotto minimo, dell'indice fondiario e con un limite in altezza eccedente quello previsto per le singole zone fino ad un massimo di cm 100, non superando i 10,00 metri in altezza, nel seguente modo:

- a) per gli edifici fino a 1000 mc. il 30% del volume urbanistico esistente;
- b) per gli edifici fra i 1000 e 2000 mc. il 30% per i primi 1000 mc. e il 15% sulla parte eccedente, sempre del volume urbanistico;
- c) per gli edifici oltre i 2000 mc. il 30% per i primi 1000 mc., il 15% fra i 1000 e 2000 mc. e il 5% sulla parte eccedente i 2000 mc., sempre del volume urbanistico.

(12 8) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(9) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di distanze si richiama, in particolare, quanto stabilito all'art. 8, comma 4.

(13 10) Per quanto riguarda la possibilità d'intervento ed eventuali vincoli all'edificazione nell'area situata in loc. S. Stefano, oggetto di apposito studio di compatibilità per valutare le condizioni di rischio idrogeologico, si rinvia a quanto specificato nello studio medesimo, parte integrante ed allegato "A" delle presenti Norme di Attuazione.

(14 11) Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.

Art. 59 47 48

Zone residenziali di nuova espansione

(1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione.

(2) In queste zone il PRG si attua a mezzo di piani attuativi di cui ai precedenti artt. 25 e 27 11 e 13 o permesso di costruire convenzionato, individuati in cartografia con le rispettive sigle "PL" e "PC".

(3) La nuova edificazione dovrà integrarsi nel tessuto edilizio nonché contesto ambientale circostanti, preferendo la tipologia a blocco, mono o bifamiliare.

(4) Salvo diversa indicazione di cartiglio, gli interventi devono rispettare i seguenti indici e parametri:

IT (territoriale)	=	1,25 mc./mq.
H max	=	8.00 ml.
Lotto minimo	=	nessuna limitazione;
RC (rapporto di copertura) massimo	=	50%.

(4) Le zone residenziali di nuova espansione si distinguono a seconda degli indici e parametri ad esse applicati e sono indicate in cartografia nel modo seguente:

- a) con la sigla "C1" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:
 - Uf max = 0,30 mq./mq.;
 - Hp max = n. 2;
 - Hfr max = 8,00 m.;
- b) con la sigla "C2" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:
 - Uf max = 0,40 mq./mq.;

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021

- | | | |
|---------|---|----------|
| Hp max | = | n. 2; |
| Hfr max | = | 8,00 m.; |
- c) con la sigla "C3" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| Uf max | = | 0,45 mq./mq.; |
| Hp max | = | n. 2; |
| Hfr max | = | 8,00 m.; |
- d) con la sigla "C4" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| Uf max | = | 0,40 mq./mq.; |
| Hp max | = | n. 3; |
| Hfr max | = | 8,50 m.; |
- e) con la sigla "C5" le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| Uf max | = | 0,65 mq./mq.; |
| Hp max | = | n. 3; |
| Hfr max | = | 8,50 m. |

Su tutte le zone il rapporto di copertura (Rc) massimo è pari al 50% ed almeno il 40% della superficie libera del lotto deve essere sistemata a verde, grigliato o altra tipologia permeabile che assicuri il percolamento nel terreno.

(5) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di distanze si richiama, in particolare, quanto stabilito all'art. 8, comma 4, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. - Allegato 2.

(5 6) In attesa dell'approvazione dei piani attuativi di cui al precedente comma 2, per gli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b), nelle zone residenziali di nuova espansione sono consentiti ampliamenti nei limiti massimi delle volumetrie, superfici utili e delle altezze derivanti dall'applicazione degli indici stabiliti dai cartigli delle per le singole zone e delle distanze tra edifici, dai confini e dalle strade esclusivamente gli interventi stabiliti all'art. 49, comma 2 della L.P. 15/2015.

(6) Detti ampliamenti non potranno comunque eccedere la misura di 400 mc. 120 mq. di superficie utile netta (Sun).

Art. 60 48 49

Zone residenziali nei centri storici

(1) Sono le zone attualmente libere o parzialmente edificate collocate all'interno del perimetro dei centri storici, nelle quali è prevista una edificazione a destinazione prevalentemente residenziale.

(2) In tali zone la nuova edificazione dovrà ispirarsi alle forme costruttive tradizionali consolidate nel tempo e risultare compatibile, per tipologia architettonica, articolazione plani-volumetrica, scelta di materiali e colori e sistemazioni esterne, con l'edificato storico circostante. In particolare si prescrive il tipo di copertura a due o quattro falde, sprovvista di abbaini.

(3) In queste zone il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:

IF (fondiario)	=	1,00 mc./mq.;
H max	=	7,50 ml.;
Lotto minimo	=	nessuna limitazione.
Uf max	=	0,25 mq./mq.;
Hp max	=	n. 2;
Hfr max	=	7,00 m.

(4) Per gli edifici esistenti in tali zone sono ammessi gli ampliamenti previsti all'art. 58 46 commi 9, 10, 11 e 12 6, 7 e 8.

In ogni caso, i nuovi interventi dovranno far riferimento alle tipologie tradizionali, elementi architettonici e materiali definiti nel "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico".

Titolo 6°

SERVIZI

1 - ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 61 49 50

Zone ed edifici per attrezzature pubbliche

(1) Sono zone ed edifici (contraddistinti dal simbolo ) destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione di valle e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Sono suddivise in:

- a) zone e/o edifici per attrezzature civili, amministrative esistenti **ca**, di progetto **ca pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base e la pubblica amministrazione;
- b) zone e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali esistenti **sc**, di progetto **sc pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc...;
- c) zone e/o edifici per attrezzature religiose esistenti **r**, di progetto **r pr** nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto;
- d) zone per attrezzature sportive esistenti **s**, di progetto **s pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, ecc..) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali.

Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici.

Gli impianti sportivi di cui al punto precedente dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate;

- e) zone per attrezzature e impianti culturali e museali di progetto **a m**.
Trattasi di un'area situata sulla sponda nord del lago di Valle che risulta degradata a causa dell'attività mineraria. In essa sono ammessi interventi di sistemazione e ripristino ambientale finalizzati alla fruizione pubblica ed alla valorizzazione dello specchio d'acqua prospiciente. E' ammessa anche l'edificazione a scopo museale, realizzabile sia attraverso il recupero di attrezzature esistenti, sia mediante la costruzione di nuovi fabbricati, fatto salvo il vincolo di inedificabilità indicato con il simbolo **i** nella parte ricadente nella zona di protezione del lago. Nella fase di progettazione dell'area dovranno essere valutati adeguati interventi atti a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, in conformità alle norme di settore;
- f) gli edifici individuati con il simbolo  sono destinati ad un uso pubblico con destinazione **ca** **sc** **r** e **s**, sia esistente che di progetto come richiamato alle precedenti lettere a), b) c) e d).

(3) Tali zone devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente. La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, elencate nel presente articolo. Le aree prive di cartiglio possono essere utilizzate per tutte le funzioni previste al precedente comma (2).

Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili solamente qualora non venga preclusa la possibilità di rispettare gli standards urbanistici fissati in materia di servizi e attrezzature pubbliche.

(4) In tali zone il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto.

(5) A tali effetti valgono le seguenti norme L'attività edilizia può riguardare ogni intervento specificato all'art. 16, comma 3, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

1. R.C.: non maggiore del Rc max = 50%;
2. Hf max = non superiore a ml. 10,00 m. salvo diversa indicazione del cartiglio;

(6) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni del Regolamento Edilizio Comunale.

(7) Nelle aree evidenziate con il simbolo **i** "inedificabile", non è consentita alcuna edificazione salvo le costruzioni interrato, purché vengano destinate a soddisfare necessità tecniche dell'edificio ricadente in zona con la creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale (scale, scivoli larghezza max 1.50).

2 - ZONE A VERDE

Art. 62 50 51

Zone a verde pubblico

(1) Le zone a verde pubblico "VP" comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

(2) Le zone a verde pubblico, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo.

(3) Nelle zone con l'indicazione "parco giochi" esistenti **G**, di progetto **PR** o senza indicazione non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde e di servizi igienici con i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 5%;
2. IF (fondiario): 0,10 mc./mq.;
3. H: non superiore a ml. 5,50.

1. Rc max = 5%;
2. Uf max = 0,03 mq./mq.;
3. Hf max = 5,50 m.

(4) I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.

(5) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree (vedi articolo "Norme orientative per la tutela e sviluppo del verde" del Regolamento Edilizio Comunale). E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

(6) Nelle zone a verde pubblico con il simbolo **i** "inedificabile" non è consentita alcuna costruzione salvo i volumi strettamente necessari per i servizi igienici.

Art. 63 51 52

Zone a parco

(1) Le zone a parco "VP" sono destinate a soddisfare il tempo libero a livello urbano, del territorio comunale di Fornace, nelle sue varie componenti montane, collinari, forestali.

(2) Le zone a parco saranno attuate mediante progetti aventi come scopo la conservazione dell'ambiente e la sua accessibilità, secondo modi che potranno essere regolati per esigenze forestali, vegetazionali e faunistiche.

(3) Salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, gli interventi ammessi per raggiungere lo scopo di cui al precedente comma sono:

- a) sistemazione del fondo, rivestimento antipolvere escludendo l'asfaltatura, assestamenti del percorso, senza opere di sterri e di riporti, della esistente viabilità carrabile o "jeepabile" e sistemazione di eventuali cave o altre radure per posteggi e soste;
- b) sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta e picnic, bidoni per i rifiuti, toilettes;
- c) opere di sistemazione forestali e geologiche di regimazione idrica con sistemi tradizionali, di avvistamento antincendio e faunistici;

(4) Nelle zone a parco possono essere realizzati solo nuclei di servizi ed attrezzature (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, depositi attrezzi, alloggi di guardiani e lavoratori del parco, camerate rifugio e servizi per alloggiamento e pernottamento di un limitato numero di escursionisti, studenti, studiosi, ecc.) strettamente necessari per la fruizione e la manutenzione del verde, con l'esclusione di qualunque altra attività.

(5) La realizzazione delle attrezzature di cui al precedente 4° comma, dovrà interessare gli edifici esistenti nella zona a parco. In caso di inesistenza e di insufficienza degli edifici esistenti, è consentita la costruzione per gli stessi usi, quando ritenuti indispensabili ed intrasferibili, di nuovi edifici.

(6) La volumetria degli eventuali nuovi manufatti non potrà superare complessivamente i 500 mc. e un'altezza massima di ml. 5,00 per ciascuna zona. I nuovi manufatti non potranno avere complessivamente superficie utile netta (Sun) superiore a mq. 150 per ciascuna zona ed altezza (Hf) superiore a m. 5,00.

(7) Vi sono ammessi piccoli impianti sportivi, purché non comportino consistenti alterazioni nella conformazione del suolo e non presentino volumetrie.

(8) In via eccezionale e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona.

(9) In tutte le zone destinate a parco è comunque vietato l'abbattimento di alberature, siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

(10) Nelle zone a parco ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

Art. 64 52 53

Spazi aperti nei centri storici

(1) Si tratta di aree inedificate adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale, la cui salvaguardia e valorizzazione è essenziale per la tutela degli insediamenti storici e va effettuata secondo specifici progetti di sistemazione.

(2) Tali spazi si dividono in viabilità e spazi di sosta pubblici, spazi privati pavimentati e zone a verde privato e non risultano differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

(3) I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti:

Viabilità e spazi di sosta pubblici

Sulle aree esistenti destinate a viabilità e spazi di sosta sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento a destinazione pubblica e recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali e la sistemazione con opportuni arredi:

- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta.

Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta pubblici sono inedificabili.

In attesa del recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti.

Spazi privati pavimentati

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021

Sulle aree esistenti destinate a spazi privati pavimentati (cavedi, corti, cortili, androni e passaggi) sono ammessi i seguenti interventi tendenti alla conservazione funzionale e dimensionale con il mantenimento o il ripristino delle pavimentazioni in pietra:

- pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali (porfido, acciottolato o lastricato, cotto, terra battuta);
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- realizzazione di locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale.

Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti e a tal fine, non potranno in alcun modo essere edificate, salvo l'ampliamento degli edifici ove ammesso e si avrà particolare cura nel liberarli dalle superfetazioni, dai volumi precari e muri di divisione che compromettono la qualità abitativa ed igienico-sanitaria.

Zone a verde privato

Sulle aree esistenti non pavimentate destinate ad orto o giardino sono vietati o ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento della destinazione d'uso e all'equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati:

- non è consentita l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico. L'abbattimento di piante esistenti può essere eseguito esclusivamente se previsto dal progetto approvato. Le piante di particolare pregio ambientale che dovessero essere abbattute per comprovati motivi andranno sostituite con piante analoghe;
- le superfici a verde privato non possono essere pavimentate se non per quanto è necessario a consentire un agevole transito lungo le direttrici principali di attraversamento o per creazione di aree a parcheggio, viabilità pedonale o veicolare;
- non è consentita alcuna edificazione salvo l'ampliamento degli edifici ove è ammesso e si avrà cura nel liberare l'area da superfetazioni e volumi precari. Sono tuttavia ammesse le costruzioni sotterranee, nel rispetto delle distanze dalle strade, purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.
- le recinzioni sono di norma vietate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota ecc.) ed eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni, ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente opachi (steccati, reti, ecc.).

(4) Qualora non appositamente o diversamente indicato nelle tavole del PRG sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:

- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

Art. 65 53 54

Verde di tutela degli insediamenti storici

(1) Si tratta di zone adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale.

(2) In tali zone con sigla "VS", destinate ad ospitare giardini, orti, piazzali, ecc. non è consentita alcuna edificazione, né l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente.

(3) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui allo specifico articolo del Regolamento Edilizio Comunale.

(4) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici possono essere computate, ai fini della determinazione della superficie fondiaria **SF Sf**, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo.

(5) Gli edifici esistenti (**art. 8 comma 1 lett. a) e b)** in zona ad uso abitativo e/o produttivo possono essere ampliati per una sola volta **del VU** sia per aggiunte laterali, che per sovrizzo, **del con aumento della superficie utile netta (Sun) fino al 20%.**

(6) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza massima di m. 8.

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
novembre 2021

(7) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (m. 8) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito.

(8) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, sempre che non risulti molesto, nocivo e dannoso.

Titolo 7°

ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 66 54 55

Zone ricettive ed alberghiere

(1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico definiti dagli artt. 2 e 3 5 della L.P. 16 novembre 1981 15 maggio 2002, n. 23 7 e s.m. ed integrazioni.

(2) E' inoltre ammessa la realizzazione di soli ristoranti fatto salvo un rapporto di copertura pari al 40%. E' ammessa la realizzazione di un appartamento di 400 mc., con un unico alloggio per il proprietario o custode dell'attività avente superficie utile netta (Sun) non superiore a mq. 120.

(3) Le zone ricettive ed alberghiere si suddividono in: di completamento e di nuova espansione.

1. Zone di completamento

Sono distinte nelle tavole 1:2000 e 1:5000 con una lettera "C" indicata nell'apposito cartiglio o prive di cartiglio.

Riguardano le zone in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti e dove è possibile insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli elaborati planimetrici del P.R.G..

In caso di fabbricati la cui volumetria attuale corrisponda ad un indice di fabbricabilità fondiario inferiore a 3,0 mc./mq., è possibile l'ampliamento fino a raggiungere la cubatura consentita di tale indice, fatti salvi un rapporto di copertura pari al 40% ed un'altezza che non potrà essere superiore a 10,50 metri fuori terra, salvo diversa prescrizione cartografica.

(3) Le zone ricettive ed alberghiere sono riportate con apposita simbologia nelle tavole di Piano. In queste zone vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti ed è possibile insediarne di nuove utilizzando ogni intervento edilizio di cui all'art. 16, comma 3, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Uf max = 0,90 mq./mq.;
- Rc max = 40%;
- Hf max = 10,50 m.

(4) E' ammessa la realizzazione di un solo alloggio per il proprietario o custode dell'attività, locali destinati al personale di servizio nonché una ulteriore unità abitativa al fine di garantire la continuità gestionale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 119 della L.P. 15/2015 ed all'art. 96 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e s.m.i.

(4 5) Gli edifici esistenti alla data di approvazione della presente variante urbanistica, con destinazione d'uso diversa da quella prevista per la zona potranno essere conservati ed ampliati nella misura massima di 100 mc. 30 mq. di superficie utile netta (Sun).

(5 6) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde seguendo le indicazioni "Norme orientative per la tutela e sviluppo del verde" del Regolamento Edilizio Comunale.

Titolo 8°

ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Art. 67 55 56 Zone produttive

(1) Il PRG individua le zone produttive del settore secondario di livello locale "L".

(2) Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività: di cui all'art. 33, commi 1, 2, 6 e 11 delle norme di attuazione del PUP, secondo quanto stabilito al Titolo V, Capo III della L.P. 15/2015 ed al Titolo IV, Capo II del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. Per gli esercizi commerciali valgono le disposizioni dell'art. 81 82.

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- e) esposizione, vendita e revisione di veicoli;
- f) deposito, magazzinaggio, vendita e/o noleggio di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'edilizia;
- g) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva dell'area ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- h) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto valore tecnologico.

(3) Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 2 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 3 dell'Allegato 6 della Del.G.P. 2023 dd. 03.09.2010. Per le attività commerciali insediabili valgono anche le ulteriori disposizioni del Titolo 14°.

(4) Sono consentite anche officine, stazioni di servizio, magazzini, depositi, silos, compresi gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei materiali di cui al comma 3.

(5) All'interno delle costruzioni per le attività di cui ai commi precedenti sono ammesse destinazioni direttamente connesse con l'insediamento quali: uffici, sale di ritrovo, mense, servizi, spogliatoi, ecc.

(6) Non sono consentiti nelle zone per attività produttive insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione salvo un appartamento per il custode o il titolare dell'azienda per ciascun impianto o laboratorio. Appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva con un massimo di 400 mc., nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. E' fatta salva l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito dell'insediamento produttivo ai sensi dell'art. 104 comma 6 della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (art. 38 D.P.P. n. 18-50/Leg. dd. 13.07.2010).

(3) Nelle zone produttive è ammessa la realizzazione di unità abitative nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia (art. 33, comma 6, lett. e) norme di attuazione del PUP, art. 117, comma 2 L.P. 15/2015, artt. 91 e 92 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(7 4) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl.) ed alla L.P. 6/91) e legge 447/95 in materia di inquinamento acustico. Il progetto di nuovi insediamenti dovrà comunque essere corredato da una valutazione di impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore.

(8 5) Nelle tavole del PRG in scala 1:2000 e 1:5000 le zone per attività produttive sono distinte in:

1. Zone di completamento, "C" nelle quali è ammesso l'intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:
rapporto massimo di copertura $R_c \max$ = 60%;
 $H_f \max$ = 9,00 m. (ad esclusione dei volumi tecnici) e salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli.

Lotto minimo = nessuna limitazione, salvo per quelle zone in cui viene specificatamente indicato nel cartiglio.

2. Zone di nuova espansione, "E" nelle quali il PRG si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, con i seguenti indici e parametri:

rapporto massimo di copertura **Rc max** = 60%;

Hf max = 9,00 m. (salvo diversa indicazione del cartiglio);

Lotto minimo = 1.000 mq. (salvo diversa indicazione del cartiglio).

(9 6) In tali zone la nuova edificazione dovrà essere disposta in modo tale da inserirsi nel contesto paesaggistico ambientale circostante. In particolare:

- a) nella zona con Piano Attuativo individuata in località Tavolon e contraddistinta dalla sigla PL5, vanno rispettati i seguenti criteri:

- l'approntamento dei suoli dovrà produrre minime alterazioni del terreno, con limitati muri di sostegno;
- le facciate e le coperture paesaggisticamente più esposte andranno studiate in modo da risultare visivamente defilate;
- lungo il perimetro delle lottizzazioni andranno realizzati dei sistemi del verde atti a formare delle barriere visive naturali;

L'edificazione dovrà essere attuata nella parte a valle dei singoli lotti, preferibilmente in interrato, sfruttando dislivello e morfologia del terreno. Ove possibile, in linea con gli edifici già costruiti nella zona sottostante, allo scopo di sfruttare le volumetrie dei medesimi per favorire il mascheramento dei nuovi volumi. Nella parte a monte dei singoli lotti potranno essere realizzati i piazzali di deposito e le altre infrastrutture di servizio agli insediamenti produttivi.

- b) nella zona individuata in località Saro vanno adottati i seguenti criteri:

- siano evitate opere accessorie sovrabbondanti quali muri di cinta – muri di sostegno che hanno l'effetto di appesantire l'impatto della costruzione sui lineamenti dell'ambiente;
- verso il fronte sud andranno realizzati dei sistemi del verde atti a formare delle barriere visive naturali;
- lungo la strada comunale si dovrà eseguire un rilevato di terreno anche consistente per realizzare una barriera da arredare con un sistema fitto di piante di varie specie.

(10 7) L'attività di lavorazione del porfido nelle zone produttive di nuova espansione può essere esercitata esclusivamente in presenza di capannoni e strutture all'uopo destinate.

Art. 68 56 57 **Zone produttive integrate**

(1) Le zone produttive integrate "I" sono zone destinate ad ospitare impianti ed attrezzature, magazzini, depositi, aziende commerciali-artigianali, impianti tecnologici, zone di sosta e ricovero per automezzi, stazioni di servizio, attrezzature ricettive (bar, ristoranti - escluse discoteche ed alberghi) ed in genere tutte le attività legate alla viabilità ed ai trasporti, **nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 117 e 118 della L.P. 15/2015.**

(2) Non sono consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, **salvo un appartamento per il custode o il titolare di ciascuna azienda, con un volume massimo di 400 mc. fatto salvo quanto stabilito all'art. 33, comma 6 delle norme di attuazione del PUP ed al Titolo IV, Capo II del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. Appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva.**

(3) Il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto, salvo che nelle aree appositamente perimetrate dove sarà necessario predisporre dei piani attuativi di grado subordinato.

(4) Indici e i parametri da rispettare sono i seguenti, salvo diversa indicazione del cartiglio:

Lotto minimo = nessuna limitazione;

IF = 2.5 mc./mq.;

Uf max = 0,70 mq./mq.;

Rapporto massimo di copertura Rc max = 60%;

Hf max = 10,00 m.

(5) L'alveo del torrente Silla, contraddistinto catastalmente dalla p.f. 2455/5 del demanio idrico provinciale, si considera escluso dal Piano Attuativo contrassegnato in cartografia con sigla PL19. La realizzazione di eventuali opere di infrastrutturazione (passerelle, ponti, ecc.) che coinvolgono il demanio provinciale è soggetta alle specifiche norme ed autorizzazioni di settore.

Titolo 9°

ZONE A CAVA E DISCARICA

Art. 69 57 58 Zone estrattive

(1) Il PRG individua ai sensi dell'art. 36 delle norme di attuazione del PUP, con apposita simbologia "Cv", le zone estrattive del Comune di Fornace.

(2) All'interno di tali zone le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento saranno regolamentate dalle indicazioni del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze minerali, (Piano cave), secondo le procedure previste dalla L.P. 24 ottobre 2006 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 70 58 59 Zone di lavorazione

(1) Il PRG individua con apposita simbologia "L" le zone di lavorazione, distinguendo fra quelle ricadenti all'interno del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano cave), e quelle esterne al suddetto Piano.

(2) Nelle zone di lavorazione è consentita l'edificazione legata alla coltivazione della cava e alla lavorazione dei materiali: capannoni e manufatti, reti tecnologiche, impianti in genere necessari per la lavorazione compresa la frantumazione, realizzazione di volumi destinati ad uffici e/o servizi di interesse collettivo (servizi aziendali, officine di riparazione, ecc.), opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave (Comitato cave) vincolante della Struttura provinciale competente in materia mineraria ove richiesto, secondo quanto stabilito dalla L.P. 7/2006 e s.m.i.. E' vietato qualsiasi edificio destinato alla residenza, sia precaria che definitiva.

(3) Per le zone ricadenti all'interno del Piano cave si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della L.P. 24 ottobre 2006 n. 7, con i seguenti rapporti urbanistici indici e parametri:
rapporto massimo di copertura Rc max = 40%;
Hf max = 8,50 m. (ad esclusione dei volumi tecnici);
Lotto minimo = nessuna limitazione.

(4) Le strutture e gli impianti fissi di cui all'art. 14 della L.P. 7/2006 e s.m.i., ubicati all'interno delle zone di cui al precedente comma 3, dovranno essere asportate entro un anno dalla cessazione dell'attività medesima, a cura e spese del titolare, secondo quanto prescritto dall'art. 14 della L.P. 7/2006 e s.m.i. dall'articolo medesimo, fatta salva l'ipotesi che entro lo stesso termine non venga rilasciato atto autorizzativo ai sensi della L.P. 1/2008 15/2015 e s.m.i. per le opere conformi al PRG.

(5) I piazzali di lavorazione esistenti già autorizzati nel Programma di Attuazione in vigore possono continuare a svolgere l'attività in essere di lavorazione del materiale estratto.

(6) Nelle zone di lavorazione esterne al perimetro del Piano cave, evidenziate nelle tavole del PRG in scala 1:2000 e 1:5000, è ammesso, oltre agli interventi di cui al comma 2, anche la realizzazione di mense aziendali. Tali zone si dividono in:

- a) zone di completamento, nelle quali è ammesso l'intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:
Rapporto massimo di copertura Rc max = 30%;
Hf max = 8.00 m. (ad esclusione dei volumi tecnici)
Lotto minimo = nessuna limitazione
- b) zone di espansione, nelle quali il PRG si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, con i seguenti indici e parametri:
Rapporto massimo di copertura Rc max = 45%;

Hf max = 8.00 m.

Lotto minimo = 1.000 mq.

(7) La realizzazione delle opere nelle zone di lavorazione esterne al perimetro del Piano cave è soggetta al rilascio di concessione edilizia o alla presentazione di denuncia d'inizio di attività all'acquisizione di idoneo titolo edilizio ai sensi della L.P. 1/2008 15/2015 e del Regolamento Edilizio comunale.

(8) Nelle zone di lavorazione l'edificazione deve rispettare le distanze dai fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade secondo quanto stabilito dal Capo III del Titolo 1° delle presenti norme. Le opere completamente interrato quali vasche per la raccolta di acqua, cisterne, fosse per pesi e altra tecnologia di zona possono essere realizzate a prescindere dalle distanze dai confini, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera d), nel rispetto comunque delle distanze fissate dal Codice Civile.

(9) Tutti i fabbricati necessari all'espletamento dell'attività di lavorazione dovranno essere realizzati con elementi prefabbricati o tecniche costruttive tali che ne agevolino la rimozione al termine dell'attività medesima.

(10) L'eventuale utilizzo per attività artigianali dell'area di loc. Tege, contraddistinta in cartografia dalla sigla PL2, va necessariamente ricondotto a una variante al PRG o a un programma integrato di intervento accordo urbanistico ai sensi dell'art. 51 25 della L.P. 1/2008 15/2015 con conseguente variante urbanistica.

Art. 71 59 60

Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava

(1) Il PRG individua all'interno del Piano cave, con apposita simbologia, le aree per impianti e strutture ad uso non esclusivo dell'attività di cava, nelle quali sono consentite, oltre alle attività e strutture previste nel precedente art. 70 58 59, la realizzazione di strutture ed impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti o provenienti da altre attività di scavo e demolizione, nonché di tettoie per il riparo delle macchine operatrici impiegate nelle attività ammesse.

(2) Tali aree sono destinate ad ospitare strutture ed impianti rientranti nel settore secondario per la lavorazione, trasformazione e riciclaggio del materiale proveniente da qualsiasi tipo di scavo (cave, torbiere, miniere, ecc.) e dei materiali inerti provenienti da demolizioni edili.

(3) In tali zone è consentita l'edificazione di capannoni e manufatti per la lavorazione dei minerali secondo quanto stabilito dalla L.P. 7/2006, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Rapporto massimo di copertura Rc max = 50%;

Hf max = 8,50 m. (ad esclusione dei volumi tecnici);

Lotto minimo = nessuna limitazione.

(4) Nelle citate aree l'edificazione sarà attuata con intervento edilizio diretto e soggetta, fatti salvi i casi previsti dall'art. 14 della L.P. 7/2006, al rilascio di concessione edilizia o alla presentazione di denuncia d'inizio di attività all'acquisizione del titolo edilizio ai sensi della L.P. 1/2008 15/2015 e del Regolamento Edilizio comunale, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave (comitato cave) vincolante della Struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la possibilità di sfruttamento dei giacimenti. Il rilascio della concessione edilizia o l'efficacia della denuncia d'inizio di attività saranno L'acquisizione del titolo edilizio sarà altresì subordinata all'acquisizione dei pareri, visti, autorizzazioni previsti dalla Legge.

Art. 72 60 61

Zone di bonifica prioritaria

(1) Il PRG individua, con apposita simbologia "RB", le aree di bonifica prioritaria.

(2) Si tratta di aree compromesse dall'attività mineraria, il cui recupero ambientale avverrà attraverso specifici progetti di ripristino ambientale. I progetti prevedranno tutte le possibilità progettuali per una integrazione omogenea dell'area nel contesto paesaggistico esistente con la

cucitura delle attuali ferite visive e ripristino dei coni visuali, compatibilmente con le specifiche destinazioni delle zone urbanistiche limitrofe.

Titolo 10°

ZONE AGRICOLE

Art. 73 61 62 Norme generali

(1) Le zone agricole sono le aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola che svolgono anche una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica, del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. **Esse consistono in tutte le superfici utilizzate e utilizzabili all'uso agricolo e possono comprendere degli appezzamenti definibili bosco ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e testimonianza dell'attività colturale del passato recente.**

(2) Le zone agricole sono individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 e si dividono in:

- a) aree agricole del PUP (art. 74 62 63);
- b) aree agricole di pregio del PUP (art. 75 63 64);
- c) zone agricole integrate (art. 76 64 65);
- d) zone agricole di tutela ambientale e produttiva (art. 77 65 66);
- e) zone agricole di tutela ambientale (art. 78 66 67).

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali per tutte le aree, nel presente articolo.

(3) Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole la costruzione dei manufatti dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) le stalle dovranno essere distanti almeno 50 m. dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche;
- b) tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di 30 m. esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravvento; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30 m. dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 30 m. dalle strade statali, provinciali o di maggiore interesse nazionale, non minore di 50 m. da cisterne e prese d'acqua potabile;

(4) La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

La costruzione di ricoveri o annessi agricoli per la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

(5) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione e la recinzione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.

(6) La viabilità rurale minore non indicata dal PRG deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.

(7) Nelle aree di cui al presente articolo sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie.

(8) **Oltre alle nuove costruzioni specificate nei singoli articoli di zona, soggette a vincolo di destinazione d'uso perenne ai sensi dell'art. 112, comma 5 della L.P. 15/2015, è ammessa:**

- a) la costruzione di volumi interrati per una SN realizzazione di costruzioni interrate con volume entro terra (Vi) non superiore a 50 mq. 150 mc. in aderenza o posti entro una distanza di 50 m. dagli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) in zona e dagli "Edifici esistenti nei centri storici" (art. 37 28 29) e "Insediamenti storici sparsi" (art. 40 31 32) delle presenti norme, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente, e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa;
- b) la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, secondo quanto stabilito all'art. 112, comma 6 della L.P. 15/2015 ed art. 84 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(9) Per gli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) in zona alla data 25.06.1993 (vedi art. 112, comma 11 L.P. 15/2015), non evidenziati come insediamenti storici sparsi (art. 40 31 32), sono ammessi, al fine esclusivo di garantirne l'attività agricola e/o la funzionalità delle destinazioni d'uso in atto, gli interventi di ristrutturazione e quelli di ampliamento di seguito elencati, alternativi uno all'altro: edilizia, compresi i relativi ampliamenti ai sensi dell'art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015.

- fino al 20% del volume (VM) della superficie utile netta (Sun) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi;

- fino al 40% del volume (VM) della superficie utile netta (Sun) preesistente, da destinarsi a scopi produttivi;

Tali ampliamenti non possono comunque superare i 200 mc. di volume (VM) 60 mq. di superficie utile netta (Sun) complessiva.

(10) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare l'altezza (Hf) massima di ml. 9,00. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 9,00) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(11) Nelle aree di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) (art. 37, comma 6 delle norme di attuazione del PUP) dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data 25.06.1993 (vedi art. 112, comma 11 della L.P. 15/2015), non evidenziati come "Insediamenti storici sparsi" art. 40 e non più utilizzati a fini agricoli, al fine della conservazione del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.

(12) In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino aumento di volume urbanistico (Vt). Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volumi (Vt) e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili. La ristrutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata.

(13) Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

(14) Nelle zone agricole perimetrate ed evidenziate con il simbolo i "inedificabile", non è consentita alcuna edificazione (né quella stabilita dal presente articolo né quella prevista nei singoli articoli di zona).

Art. 74 62 63

Aree agricole del PUP

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 37 delle norme di attuazione del PUP 2008 dove, per l'accertata qualità dei suoli e per l'entità degli investimenti, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche vanno considerate come esigenze primarie.

(2) In queste zone, individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 73 61 62, sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare, con esclusione di nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale;

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021

- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali;
- d) una ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell'azienda e la creazione di foresterie adibite ad alloggio dei lavoratori stagionali, secondo quanto stabilito all'art. 2 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010;
- e) attività agrituristiche nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 37 comma 5 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008;
- f) serre come specificato all'art. 8 comma 1 lettera l);
- g) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,50 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 100 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale. **Le attività produttive agricole di cui all'art. 37, commi 3, 4 e 5 delle norme di attuazione del PUP, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 112, 114 e 115 della L.P. 15/2015 ed al Titolo IV, Capo I del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.**

(3) Previo parere favorevole dell'organo provinciale previsto dal PUP 2008, è altresì ammessa la realizzazione di:

- a) strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;
- b) impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;
- c) maneggi;
- d) strutture di limitata entità e facilmente rimovibili destinate ad attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo.

(4) I richiedenti la concessione edilizia o i titolari della denuncia d'inizio di attività per nuove costruzioni relative agli interventi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), f) e g) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda; per le lettere c) d) ed e), iscritti nella sezione prima.

(5) Le nuove costruzioni di cui ai precedenti comma 2) e 3) devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui al comma 2 lett. g) è pari a mq. 1.500;
- indice fondiario (IF) massimo 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,10 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione;
- volume massimo (VM) per attività produttive mc. 1.200;
- volume massimo per abitazione di mc. 400 e non superiore al 40% del volume destinato ad attività produttiva;
- altezza massima ml. 9,00.

(6) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.000 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq..

(3) Fatto salvo quanto stabilito all'art. **61 62**, gli interventi da realizzarsi ai fini di cui ai commi precedenti devono rispettare i seguenti indici e parametri:

- a) per la realizzazione di tettoie:
 - Lotto min = 1.500 mq.;
 - Sun max = 20 mq.;
 - Hf max = 3,50 m.;

Le tettoie potranno raggiungere la dimensione (Sun) massima di 100 mq. e l'altezza massima di zona (m. 9) se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a m. 50 dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

- b) per interventi diversi da quelli della lett. a):

- Lotto min = 3.000 mq.;
- Uf max = 0,04 mq./mq.
- Sun max = 400 mq.;
- Hf max = 9,00 m.

Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo la superficie utile netta (Sun) massima viene elevata a 600 mq. e l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è elevato a 0,06 mq./mq.

(7 4) Ai fini del computo della SF Sf è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o di Comuni confinanti;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, boschi, pascolo, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle zone a verde di tutela degli insediamenti storici e delle zone agricole di cui al presente Titolo 10°.

ai sensi dell'art. 112, comma 3 della L.P. 15/2015 e dell'art. 89 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(8) Gli interventi edilizi devono rispettare le ulteriori disposizioni dell'art. 62 commi 1, 2, 4, 5 e 6 della L.P. 1/2008.

(9) Nelle aree agricole del P.U.P. è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto stabilito all'art. 3 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010.

Art. 75 63 64

Aree agricole di pregio del PUP

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del PUP 2008 caratterizzate da elevata qualità culturale, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.

(2) Ai fini della tutela produttiva e paesistica, nelle aree agricole di pregio del PUP sono ammessi, di norma, esclusivamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo e quelli di cui al precedente articolo 73 e 74 61 62, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3.

(3) Gli interventi di cui all'art. 73 commi 11 e 12 ed all'art. 74 commi 2 e 3 possono essere realizzati solo previo accertamento della sussistenza delle condizioni da parte dell'organo provinciale preposto, come previsto all'art. 38 delle norme di attuazione del PUP 2008 e a condizione che, valutate le alternative, sia dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.

(4) Nelle aree agricole di pregio del PUP sono comunque vietati:

- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti;
- b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti;
- c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

(3) Qualora sussistano le condizioni richieste dall'art. 38, comma 4 delle norme di attuazione del PUP sono consentiti anche gli interventi di cui al precedente articolo 62 63.

Art. 76 64 65

Zone agricole integrate

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

(2) Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole integrate trasformare la coltura agricola in forestale.

(3) In queste zone sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'art. 73 61 62, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale nel Titolo IV, Capo I del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg., fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume lordo fuori terra (VI) massimo di 400 mc. residenziali, sempre che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituto dell'archivio provinciale delle imprese agricole;
- d) attività agrituristiche;
- e) serre come specificato all'art. 8 comma 1 lett. l) delle presenti norme propriamente dette e tunnel permanenti;
- f) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(4) Gli interventi da realizzarsi ai fini di cui ai commi precedenti devono rispettare i seguenti indici e parametri:

a) per la realizzazione di tettoie:

- Lotto min = 1.000 mq.;
- Sun max = 20 mq.;
- Hf max = 3,50 m.;

Le tettoie potranno raggiungere la dimensione (Sun) massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona (m. 9) se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a m. 50 dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

b) per interventi diversi da quelli della lett. a):

- Lotto min = 3.000 mq.;
- Uf max = 0,04 mq./mq.
- Hf max = 9,00 m.

(4 5) I richiedenti la concessione edilizia il titolo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (vedi art. 70, comma 1, lett. k) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.) - sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima.

(5 6) Ai fini del computo della ST Sf è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o dei Comuni confinanti con le modalità dell'art. 62 della L.P. 1/2008;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, pascolo, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle zone a verde di tutela degli insediamenti storici e delle zone agricole del presente Titolo 10°.

ai sensi dell'art. 112, comma 3 della L.P. 15/2015 e dell'art. 89 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(6) In riferimento alle superfici accorpate l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,1 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione.

(7) Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui alla lett. f) la superficie del lotto minimo facente corpo unico è ridotta a 1.000 mq.

(8 7) Il volume utile massimo La superficie utile netta (Sun) massima consentita per attività produttive è di mc. 1.200 mq. 400.

(9) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume destinato ad attività produttiva.

(10 8) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume la superficie utile netta (Sun) massima viene elevato a 2.000 mc. 600 mq. e l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq. 0,06 mq./mq.

(11) L'altezza massima consentita è di ml. 9.

Art. 77 65 66

Zone agricole di tutela ambientale e produttiva

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola o suscettibili di diventarlo, ma che contengono nel loro insieme elementi ambientali tali da essere rigorosamente tutelati. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla valorizzazione del territorio agricolo e la ristrutturazione della produzione agricola dovrà in primo luogo conservare le caratteristiche predominanti, sia di carattere antropico che culturali.

Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole di tutela ambientale e produttiva sono vietati:

- cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, rimanendo sempre esclusa la trasformazione agricola in forestale;
- trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti;
- movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

(2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso.

(3) Sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'art. 61 62, esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:

- costruzioni di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole, fienili con strutture in legno con un VU una superficie utile netta (Sun) in nessun caso superiore a 70 mc. 25 mq. o costruzioni di tettoie per una superficie coperta utile netta (Sun) massima di 20 mq. e con altezza (Hf) massima di 3,5 m.;
- costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi;
- serre, propriamente dette e tunnel permanenti (art. 8 comma 1 lett. l) delle presenti norme).

I richiedenti la concessione edilizia il titolo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b) e c), devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (vedi art. 70, comma 1, lett. k) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.) sezione prima o seconda e rispettare le modalità riportate al 5°, 6° e 7° comma dell'art. 76 "Zone agricole integrate".

(4) La dimensione minima del lotto facente corpo unico: minimo è pari a 3000 mq.

(5) Le opere di sostegno, terrazzamenti, ecc. dovranno essere costruite, per le parti a vista, con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (paramenti in pietra per muri di sostegno, staccionate in legno, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

Art. 78 66 67

Zone agricole di tutela ambientale

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

novembre 2021

(1) Sono zone che, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica anche rispetto ai centri abitati assicurando un equilibrato rapporto fra superfici libere e superfici edificate. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela ambientale deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole di tutela ambientale, trasformare la coltura agricola in forestale.

(2) In tali zone non sono ammessi pertanto insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, né costruzioni interrato (ad esclusione di quelle ammesse al 8° comma dell'art. 73 fatti salvi gli interventi di cui all'art. 61 62).

(3) Ogni modificazione rilevante della morfologia ambientale o topografica esistente è da valutarsi con particolare cautela.

(4) Sono comunque consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento o trasformazione delle colture agricole.

(5) Oltre agli interventi previsti all'art. 73 61 62, sono consentiti:

- costruzione di fienili, ricoveri per attrezzi e animali domestici, con strutture in legno e con un VU una superficie utile netta (Sun) in nessun caso superiore a 150 mc. 50 mq. o costruzione di tettoie per una superficie coperta utile netta (Sun) massima di 20 mq. e con altezza (Hf) massima di 3,5 m., su un lotto minimo di 3000 mq.

Le costruzioni di cui al presente punto possono raggiungere 250 mc. 80 mq. di VU Sun solo nel caso in cui siano destinate al ricovero di animali, e siano realizzate al piano terra, in aderenza ad edifici esistenti, e con tecniche costruttive e materiali identici a quelli dell'edificio originario. Tale volume non è cumulabile con gli ampliamenti consentiti al 9° comma dell'art. 73 61 62.

- serre: propriamente dette e tunnel permanenti (art. 8 comma 1 lett. l) delle presenti norme).

(6) I richiedenti la concessione edilizia il titolo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui agli alinea del precedente comma 5) devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (vedi art. 70, comma 1, lett. k) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.) sezione prima o seconda.

Titolo 11°

ZONE A BOSCO

Art. 79 67 68 Zone a bosco

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 40 delle norme di attuazione del PUP, caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste secondo le definizioni di cui all'art. 2 della L.P. 11/2007, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato, nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.

(2) Nelle zone a bosco sono ammessi gli interventi previsti dai piani forestali e montani di cui all'art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11.

(3) Sugli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b), nella zona a bosco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza modificazione della destinazione d'uso esistente e/o aumento di volume lordo fuori terra (VI).

Titolo 12°

ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'

Art. 80 68 69 Viabilità

(1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione.

(2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

(3) Il PRG divide la viabilità in quattro categorie:

- a) strade di III categoria: trattasi della viabilità di grande interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 71 "Fersina-Avisio";
- b) strade di IV categoria: trattasi della viabilità di minore interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 104 "Delle Quadrate";
- c) strade locali (altre strade): trattasi di tutte le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e della rete viabile interna alle zone di espansione. In questa categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre tre categorie;
- d) strade rurali e boschive: trattasi della viabilità minore comunale non evidenziata in cartografia, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:
 - strade ad uso esclusivo di accesso ai fondi agricoli;
 - strade forestali principali esistenti, individuate e classificate a sensi della L.P. 11/2007 e s.m.i. e soggette alla disciplina specifica prevista dalla suddetta legge;
 - strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.).

(4) A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella allegata adattata alle fattispecie di Piano), come riapprovata con Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificata con Dell.G.P. n. 1427 dd. 01.07.2011 e n. 2088 dd. 04.10.2013, nonché le fasce di rispetto di cui al successivo art. 69.

(5) Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata nel punto precedente.

(6) I tracciati e le dimensioni delle strade del PRG sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

(7) L'eventuale assenza nella cartografia del PRG di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

(8) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento è sempre ammessa la realizzazione di nuova viabilità di accesso a servizio dell'edificazione, salvo specifiche limitazioni di zona.

(9) Fuori dagli insediamenti (dalle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 15) è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal PRG, in conformità con le disposizioni dell'art. 65 113 della L.P. 1/2008 15/2015.

(10) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio.

(11) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, nei tratti stradali di nuova costruzione vanno previsti marciapiedi su uno o entrambi i lati di larghezza non inferiore a m. 1,50; nei tratti esistenti e soggetti a potenziamento va comunque assicurato un marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.

(12) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

TABELLA "A"

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-- -- --	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

Art. 81 69 70

Fasce di rispetto stradale

(1) Le fasce di rispetto stradale, pur non essendo individuate espressamente sulle carte di Piano, sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente larghezza pari alle distanze di cui ai precedenti articoli all'art. 9, commi 1 e 2 ed all'art. 10, comma 1.

(2) Tali fasce non possono essere utilizzate per l'edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno salvo la realizzazione delle opere per l'eventuale rettifica, allargamento e miglioramento di tratti stradali esistenti e quelle di cui ai seguenti commi ed i volumi interrati da destinare ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i.

(3) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti:

- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;

- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni (come definite dal nuovo codice della strada);
- stazioni di pompaggio e serbatoi idrici;
- pozzi;
- metanodotti, serbatoi di gas GPL e simili, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi.

(4) Nelle fasce di rispetto sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio come definite dall'art. 11 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e gli impianti di manutenzione stradale. Potranno inoltre essere realizzati fabbricati pertinenziali, garage interrati ed opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto previsto all'art. 6, comma 3, lett. a bis) e comma 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 come riapprovata con Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificata con Dell.G.P. n. 1427 dd. 01.07.2011 e n. 2088 dd. 04.10.2013.

(2 5) Le fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone.

(3 6) Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dagli artt. 82 e 83 70 e 71 71 e 72 delle presenti norme.

(4 7) L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue di zona.

(5 8) Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona, comprese le entità in ampliamento, purché rispettino le disposizioni della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 ... (vedi sopra), art. 6, comma 3. L'ampliamento è ammesso purché esso non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio da ampliare e garantisca comunque una distanza di ml. 2,00 dal ciglio della strada, fatta salva la sopraelevazione in continuità con le murature perimetrali esistenti, ove consentita.

(6 9) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 29 15), nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, sono consentiti, nel rispetto delle norme di zona e previo parere della Commissione Edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. In ogni caso il nuovo edificio non può avvicinarsi alla strada più dell'edificio con il quale è allineato e va garantita comunque una distanza minima di ml. 2,00 dal ciglio della strada gli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 ... (vedi sopra), nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 6, lett. l) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(7) Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico di cui all'art. 112 della L.P. 1/2008 è ammesso l'ampliamento come previsto dall'art. 6 comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi recente n. 890 dd. 05.05.2006).

(8 10) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni contenute nel della legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e del D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, con particolare riferimento ai limiti delle fasce di pertinenza acustica ivi stabiliti.

(11) Gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'Ente competente nella gestione o realizzazione della strada, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, ai sensi dell'art. 6, comma 7 dell'Allegato alla Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 ... (vedi sopra). In particolare i nuovi accessi carrabili devono essere autorizzati dall'Ente competente secondo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione (D.lgs. 285/92 – D.P.R. 495/92 e s.m.i.).

Art. 82 70 71 Parcheggi

(1) Nelle Carte di progetto del Piano alla scala 1:2000 e 1:5000 sono indicate, con apposita campitura e nel caso della tavola di maggior dettaglio con apposito cartiglio lettera **P** le zone destinate a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.

(2) Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto al precedente art. 81 69 70 è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti all'interno delle fasce di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi. Nelle fasce di rispetto stradale è comunque consentita la realizzazione dei garage interrati previsti all'art. 6 comma 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. come riapprovata con Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificata con Dell.G.P. n. 1427 dd. 01.07.2011 e n. 2088 dd. 04.10.2013.

(3) Fatte salve le specificazioni sopraccitate, resta obbligatorio in tutte le ricostruzioni, ristrutturazioni ove sia previsto il cambio di destinazione d'uso, negli ampliamenti, e nelle nuove costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, rispettare la disciplina provinciale sugli spazi di parcheggio: (Delibere G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - Allegato 3 e n. 177 dd. 04.02.2011). Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, si prescinde dalla predisposizione di nuovi spazi per parcheggio privato

- art. 60 della L.P. 15/2015 e relative disposizioni attuative di cui al Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. con rispettivo Allegato-Tabella A;
- art. 32 delle norme di attuazione del PUP e relative disposizioni attuative di cui ai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, allegato parte integrante della Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013, come recepiti dall'art. 84 85 del Titolo 14°.

Il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti è sanzionato ai sensi dell'art. 60, comma 5 della L.P. 15/2015 e dell'art. 21 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(4) Nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici, gli interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle dotazioni minime degli spazi a parcheggio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9 della suddetta Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - All. 3.

(5) Le tabelle di riferimento delle funzioni e delle dotazioni di standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni nel Comune di Fornace (zona b), sono quelle allegate alle pagine seguenti.

(6) In particolare per le zone residenziali (artt. 58 e 59):

- a) deve essere garantito almeno un posto auto per appartamento anche monocamera delle dimensioni non inferiori a quelle indicate nella Tabella D dell'Allegato 3 alla Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010;
- b) le zone destinate a parcheggio privato, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento obbligatorio e non separabile ad ogni appartamento o unità immobiliare;

(7) Nelle zone per attività produttive, commerciali, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.

(8 4) I proprietari di immobili a destinazione residenziale possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga alle presenti norme, nel rispetto delle norme di zona o alle condizioni stabilite dall'art. 113 99 della L.P. 1/2008 15/2015 e relative disposizioni attuative (art. 14, comma 6 ed art. 55 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.). Parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati possono essere inoltre realizzati su aree di proprietà comunale ai sensi dell'art. 100 della L.P. 15/2015 ed art. 57 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(5) Per la dotazione di spazi a parcheggio delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di cui all'art. 53 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e rispettivo Allegato C, oltre a quanto stabilito ai commi precedenti è anche possibile ricorrere alle procedure di deroga previste agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015.

Art. 83 71 72 **Parcheggi coperti**

(1) Nelle tavole di piano è indicata con apposita simbologia e cartiglio "Pi" la zona, adiacente alla rete viaria esistente, nella quale è ammessa la realizzazione di costruzioni ad uso parcheggio a

servizio delle abitazioni residenziali limitrofe, subordinatamente alla demolizione dei manufatti incongrui presenti nelle vicinanze.

(2) Tali costruzioni possono essere realizzate sia interrate che fuori terra purché la struttura di copertura, che potrà essere utilizzata anche come parcheggio a raso, sia collocata a quota uguale o inferiore a quella della carreggiata stradale.

(3) Dovrà essere particolarmente curato l'inserimento delle opere nell'ambiente circostante ed adottati gli accorgimenti mimetici (alberature, siepi, ecc.) atti a limitare l'impatto visivo sul paesaggio.

TABELLA DELLE FUNZIONI

1. RESIDENZA		Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio
2. ALBERGHI		
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3.a ISTRUZIONE	Asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università
	3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere.
	3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, biblioteche, musei, mense.
	3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE	ospedali, case di cura.
	3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	case di riposo, comunità terapeutiche
4. EDIFICI PRODUTTIVI		industria e artigianato di produzione.
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO		5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi
6. ESERCIZI PUBBLICI		ristoranti, bar, discoteche.
7. SALE GIOCHI E SIMILI		attività di commercializzazione di giochi pubblici
8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		uffici pubblici, centri direzionali
9. IMPIANTI DI RISALITA		
10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, centri di incubazione di impresa, fiere.

**TABELLA DI DOTAZIONE DI STANDARD
PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI**

FUNZIONI		ZONA b
1. RESIDENZA		1 mq/15 mc
2. ALBERGHI		6 mq/1 p.letto
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. istruzione	1 mq/20 mc
	3b. att. di interesse comune	1 mq/10 mc
	3c. att. sportive e di concentrazione	3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto
	3d. att. ospedaliera	1 mq/15 mc
	3e. strutt. protezione civile	10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
	3f. strutt. assistenziali	6 mq/1 p.letto
4. EDIFICI PRODUTTIVI		10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
5. EDIFICI COMMERCIALI	5a. al dettaglio e centri comm.	1mq/2mq s.n.comm.
	5b. mag. dep. vendita all'ingrosso	10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
6. ESERCIZI PUBBLICI		2mq/1mq s.n.
7. SALE GIOCHI E SIMILI		1mq/1mq s.n.
8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE		1mq/10mc
9. IMPIANTI DI RISALITA		3mq/1sciatore
10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		analisi e progetto specifico

Art. 84 72 73

Percorsi pedonali e ciclabili

(1) Il PRG, al fine di migliorare le condizioni ambientali e di riqualificare la qualità degli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una fitta rete di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali.

(2) I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P. 49/88 ai sensi dell'art. 3 della L.P. 11.06.2010 n. 12 hanno valore orientativo, e pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell'art. 3 L.P. 49/88 di progetto.

(3) I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3 mt. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati o modificati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano. Nella loro realizzazione sarà dovrà essere salvaguardata l'attività agricola e verrà garantito l'accesso ai fondi.

(4) Anche se non specificatamente indicati in cartografia sulle tavole di Piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili di nuova previsione, nonché ai tracciati escursionistici.

Art. 85 73 74

Piazzole per elicottero

(1) Il PRG individua con apposito contrassegno, lettera "h", i siti destinati all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto degli spazi destinati al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione dei suddetti spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio, che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

Titolo 13°

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Art. 86 74 75 Attrezzature tecnologiche

(1) Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio.

Esse sono suddivise in: discariche di inerti **Di I**, gas metano, acquedotto e cabine di trasformazione contraddistinti dalla lettera **T**.

(2) L'individuazione e l'attuazione delle zone a discariche di inerti **Di I**, è prevista tramite la stesura del piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi degli artt. 66 e 67 del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, indipendentemente dalle indicazioni cartografiche del PRG. Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.

(3) In queste zone il PRG si attua attraverso l'intervento edilizio diretto.

(4) Ove non altrimenti indicato negli elaborati del PRG, tali impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti esistenti.

(5) Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).

(6) Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

Art. 87 75 76 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche

(1) Nella realizzazione di nuove reti per elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, condotte forzate e simili si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico - ambientale.

(2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta possibilmente in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.

(3) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.

(4) Per le attrezzature tecnologiche, evidenziate o meno in cartografia, quali cabine di trasformazione dell'energia elettrica, elettrodotti per il trasporto dell'energia, impianti fissi generatori di radiofrequenze, oltre alle norme di settore si applicano le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi.

(5) In particolare, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, da determinarsi secondo le disposizioni del Decreto Ministero Ambiente dd. 29.05.2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti), devono essere verificati i limiti e gli obiettivi fissati nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 08.07.2003.

Art. 88 76 77 Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione

(1) Per la progettazione ed installazione di impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione, di radiodiffusione e comunque altri impianti generatori di radiofrequenze si rinvia alle specifiche Leggi e regolamenti di settore vigenti nonché alle disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(2) L'installazione di antenne per la trasmissione radiotelevisiva o per la trasmissione telefonica cellulare va comunque effettuata compatibilmente con la tutela sanitaria e con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sulla base di quanto stabilito nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 08.07.2003, attuativo della Legge 22.02.2001 n. 36.

(3) La localizzazione delle strutture, in rapporto alle esigenze dei gestori, va concordata con l'Amministrazione comunale, tenendo presente che i territori possibilmente da evitare per tali infrastrutture sono le zone:

- specificatamente destinate all'insediamento, con particolare attenzione alla prossimità di strutture scolastiche, asili infantili, edifici residenziali e strutture sanitarie;
- caratterizzate sotto il profilo naturalistico o paesaggistico;
- particolarmente visibili da punti panoramici o interposte tra coni visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale.

(4) L'acquisizione del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di impianti di telefonia mobile è subordinata all'ottenimento del consenso scritto dei proprietari delle aree sulle quali ricadono, in proiezione orizzontale, i volumi di rispetto di cui all'art. 2 del D.P.G.P. 29.06.2000 n. 13 e s.m.i.

Art. 89 77 78

Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale

(1) La zona indicata con apposita simbologia (c - vincolo cimiteriale), è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.

(2) Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.

(3) La fascia di rispetto cimiteriale è indicata, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano.

(4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale ed i seguenti interventi, purché realizzati nel rispetto della destinazione di zona fissata dal PRG e dei relativi parametri: e/o connessi con l'attività cimiteriale, nonché le opere pubbliche o d'interesse pubblico e altri interventi compatibili, secondo quanto stabilito all'art. 62, comma 2 della L.P. 15/2015 ed art. 9 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, senza modifica della destinazione d'uso, degli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b);

b) subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

- cambio di destinazione d'uso, demolizione e ricostruzione nonché ampliamento, per migliorarne le condizioni di utilizzo, degli edifici esistenti;
- le opere pubbliche e di interesse pubblico ed altri interventi compatibili, secondo quanto disposto dall'art. 66 comma 3 della L.P. 1/2008 e dalla Del. G.P. 2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, art. 2.

(5) La struttura cimiteriale può essere ampliata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 66 della L.P. 1/2008. L'ampliamento è subordinato al contestuale adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale e/o all'eventuale riduzione della stessa con la procedura prevista dalla Del. G.P. 2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, art. 1, comma 2 all'interno della fascia di rispetto cimiteriale subordinatamente all'adeguamento e/o all'eventuale riduzione della stessa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62 della L.P. 15/2015.

(6) Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono inoltre ammessi gli interventi di recupero previsti all'art. 62, commi 3 e 4 della L.P. 15/2015, purché realizzati nel rispetto della destinazione urbanistica di zona e relativi indici e parametri.

Titolo 14°

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 90

Contenuti

(1) Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

(2) Le presenti norme contengono le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:

- a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;
- b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita;
- c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 91

Definizioni

(1) Ai fini degli articoli che seguono si intendono:

- a) per "legge", la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
- b) per "regolamento della legge", il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge;
- c) per "superficie di vendita", la superficie come definita dal regolamento della legge;
- d) per "concentrazione", l'aggregazione di due o più esercizi o strutture di vendita sia fisicamente distanti che contigui; ai fini delle presenti Norme, le concentrazioni di strutture esistenti sono equiparate agli ampliamenti.
- e) per "centri storici" le parti del territorio comunale di cui all'art. 21 delle presenti norme.

Art. 92

Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

(1) Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:

- a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq.;
- b) attività "multiservizio": gli esercizi di vendita insediati in zone montane comprendenti anche altre attività complementari di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 24 della legge e relativi criteri di attuazione (Dell.G.P. n. 2036 dd. 30.08.2002 e 2259 dd. 20.09.2002);
- c) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie da oltre 100 mq. fino a 400 mq.;
- d) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a 1.500 mq.;

Art. 93

Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
novembre 2021

(1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge, le presenti norme individuano le aree nelle quali è consentito insediare attività commerciali, secondo i criteri contenuti nei successivi commi. Agli effetti di quanto previsto nelle presenti Norme, per "insediamento" si intende l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione di esercizi di vicinato, di attività multiservizio, di medie o di grandi strutture di vendita.

(2) Gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) nelle zone del "centro urbano" (Centri storici, Zone residenziali di completamento, Zone residenziali di nuova espansione, Zone ed edifici per attrezzature pubbliche limitatamente a quelle "CA") inteso come il complesso di zone, nelle quali è prevista dal P.R.G. la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre;
- b) nelle zone ricettive (Zone ricettive - alberghiere);
- c) nelle zone produttive del settore secondario ed in quelle commerciali all'ingrosso (Zone produttive e Zone produttive integrate), limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del regolamento della legge. In tali zone inoltre, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 dd. 16.02.2001, così come introdotto con deliberazione n. 2280 dd. 19.09.2003, possono essere insediate medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione;
- d) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta, esclusiva o prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della Legge 09.02.1963 n. 59 o del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 (Zone agricole), limitatamente ai compendi edilizi rurali.

(3) Le attività "multiservizio" possono essere insediate in tutte le zone compatibili con gli esercizi di vicinato, specificate al comma (2).

(4) Le medie strutture di vendita possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) nelle zone del centro urbano (Centri Storici, Zone residenziali di completamento, Zone residenziali di nuova espansione) inteso come il complesso di zone nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre;
- b) nelle zone produttive del settore secondario (Zone produttive) limitatamente alle strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 9 della Del. G.P. n. 340 dd. 16.02.2001, così come introdotto con deliberazione n. 2280 dd. 19.09.2003.

(5) L'ampliamento ed il trasferimento di grandi strutture di vendita di livello inferiore è consentito nelle zone del centro urbano (Centri Storici, Zone residenziali di completamento, Zone residenziali di nuova espansione) inteso come il complesso di zone nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.

Art. 94

Dotazioni di parcheggi pertinenziali

(1) I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nella Tabella E dell'Allegato 3 alla Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010, al netto degli spazi di manovra.

(2) I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di

recinzioni, salvo norme contrarie, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

(3) I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 150 m.), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

(4) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

(5) Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

(6) In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

(7) I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G..

(8) I parcheggi di superficie vanno progettati in modo da tendere ad una loro mimetizzazione mediante creazione di dune ed aiuole verdi.

(9) Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, vanno stabilite in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando comunque i valori minimi, con esclusione degli spazi di manovra, di cui alla seguente tabella:

MINIMI SPAZI DI PARCHEGGIO (*)				
	A./M.	N.A.	A./M. (**)	N.A. (**)
E.V.	0,5 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.
M.S.V.	0,5 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.
G.S.V. inferiori	1,0 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.

NOTA (*) esclusi gli spazi di manovra

NOTA()** Standards in zone residenziali di nuova espansione, prevalentemente sature o di completamento (Comuni di tipo B - vedi delibera G.P. 2255 dd. 21.10.2005 e s.m.i.). La riduzione degli spazi minimi di parcheggio è ammessa per i soli interventi connessi all'ampliamento e trasferimento di esercizi e strutture di vendita esistenti, conformemente alla disposizione di cui all'art. 11, comma 12, della Del. G.P. n. 340/2001 e s.m.i..

LEGENDA:

s.v. = superficie di vendita (art. 15 regolamento della legge);

s.n.t. = superficie netta totale costituita dalla somma delle s.v. dei singoli esercizi e, limitatamente ai C.C.D., delle altre attività paracommerciali e di servizio previste nel centro;

A./M. = settore alimentare/misto;

N.A. = non alimentare;

E.V. = esercizio di vicinato;

M.S.V. = media sup. di vendita;

G.S.V. inferiori = grande struttura di vendita di livello inferiore;

(10) Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e alla presentazione della denuncia d'inizio di attività (D.I.A.) per la trasformazione d'uso di costruzioni esistenti, destinate ad ospitare gli esercizi e le strutture di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge. Gli interventi nei centri storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di spazi per parcheggio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - Allegato 3. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'ampliamento del fabbricato

esistente o il cambio di destinazione d'uso di porzioni immobiliari attigue per destinarle a superficie di vendita al dettaglio, gli spazi minimi di parcheggio sono computati con esclusivo riferimento alla superficie di vendita aggiunta a quella preesistente. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'attivazione di una diversa tipologia dimensionale o merceologica di struttura commerciale per la quale sono previsti spazi minimi di parcheggio più elevati, questi sono computati, per la parte di superficie di vendita aggiunta, con riferimento agli spazi minimi di parcheggio richiesti per la nuova tipologia.

Art. 78 79

Disciplina del settore commerciale

(1) Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del PRG alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Del.G.P. n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 79 80

Tipologie commerciali e definizioni

(1) Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e s.m.i. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800.

(2) Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 80 81

Localizzazione delle strutture commerciali

(1) Sul territorio del Comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso, con le seguenti modalità:

- a) nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi (artt. 25 e 28 29 e 32), è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni del Titolo 4°, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
- b) all'esterno dei centri storici e degli insediamenti storici sparsi, nel rispetto delle norme di zona e dei vincoli dettati dal PUP, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nelle seguenti aree, compatibili con la destinazione commerciale:
 - zone residenziali di completamento (art. 46 47);
 - zone residenziali di nuova espansione (art. 47 48);
 - zone produttive (art. 55 56), nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 81 82;
 - zone produttive integrate (art. 56 57);

Norme di Attuazione - raffronto

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
novembre 2021

- zone ricettive ed alberghiere (art. 54 55);
- zone ed edifici per attrezzature pubbliche, limitatamente alle zone identificate con la sigla “ca” e “s” (art. 49 50).

Art. 81 82

Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario

(1) Nelle zone produttive (del settore secondario di livello locale) è ammessa l'attività di commercializzazione dei prodotti delle attività insediate nel rispetto di quanto stabilito all'art. 55 56, nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'art. 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

(2) Ai sensi dell'art. 118, comma 3 della L.P. 15/2015 nelle zone produttive del settore secondario di livello locale è anche ammesso il commercio all'ingrosso.

(3) Nelle zone produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'art. 33, comma 1, lett. g) delle norme di attuazione del PUP;
- b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 33, comma 6, lett. c) delle norme di attuazione del PUP;
- c) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) comunque stabiliti all'art. 118, comma 3 della L.P. 15/2015.

Art. 82 83

Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

(1) Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP, dei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001) e di quanto stabilito all'art. 116 bis della L.P. 15/2015.

Art. 83 84

Attività commerciali all'ingrosso

(1) Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

(2) Il solo commercio all'ingrosso, di qualsiasi dimensione, è anche ammesso nelle zone produttive di cui all'art. 55 56.

Art. 84 85

Spazi di parcheggio

(1) I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale;
- b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(3) L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(4) Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato "Tabella A" al D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. per la categoria C1.

(5) L'attività commerciale multiservizio di cui all'art. 61 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 85 86 **Altre disposizioni**

(1) Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 86 87 **Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti**

(1) Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno dei centri storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 87 88 **Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita**

(1) Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno 5 anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun

ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. ~~88~~ 89

Ampliamento strutture con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare

(1) Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. ~~89~~ 90

Valutazione di impatto ambientale

(1) Per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Titolo 15°

VARIANTI E NORME FINALI

Art. 95 90 91 Varianti periodiche

(1) Il PRG può essere variato secondo i dettami dell'art. 33 "Varianti" 39 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio".

Art. 96 91 92 Norme transitorie e finali

(1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il PRG, espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del PRG.

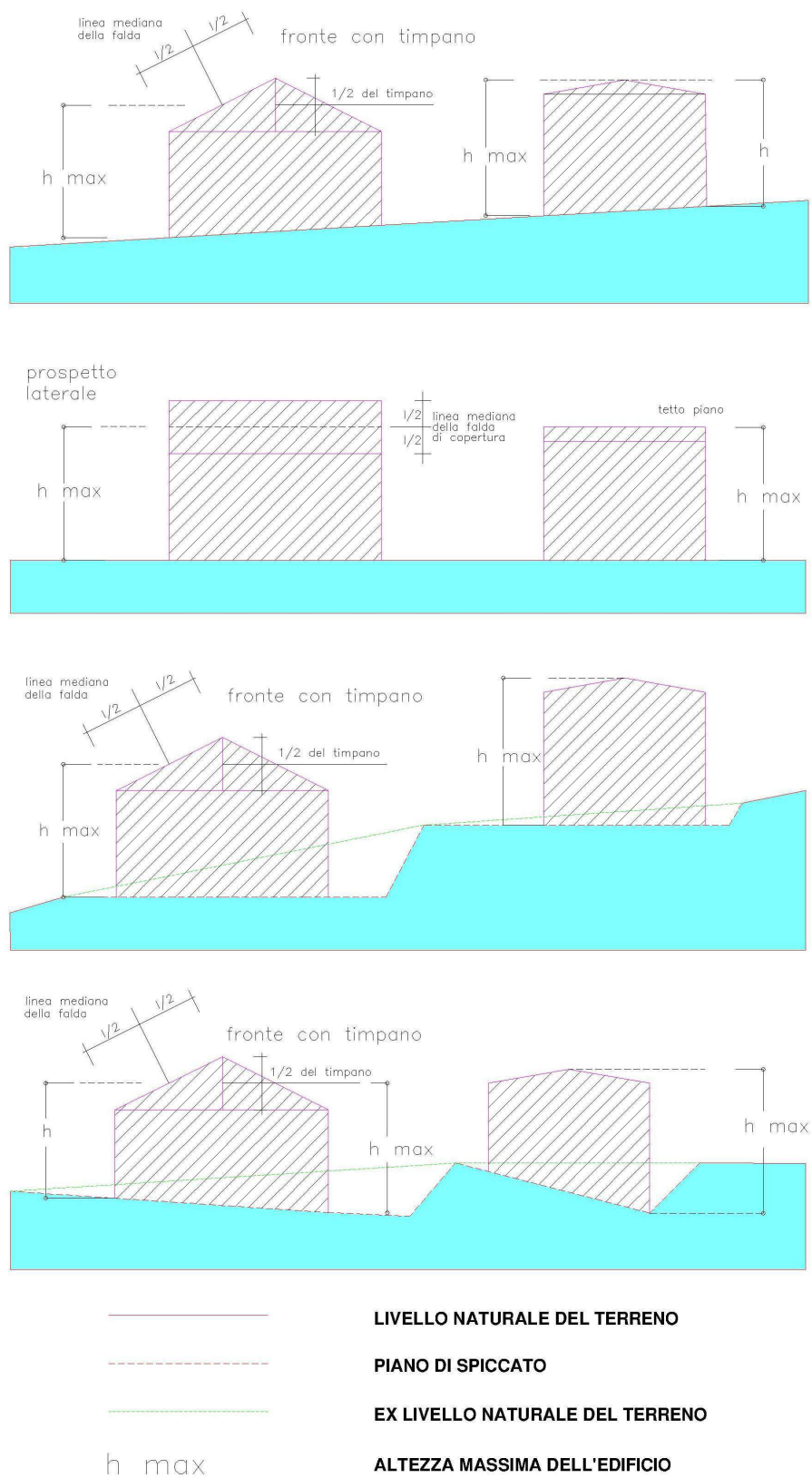
(2) Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 97 92 93 Deroga

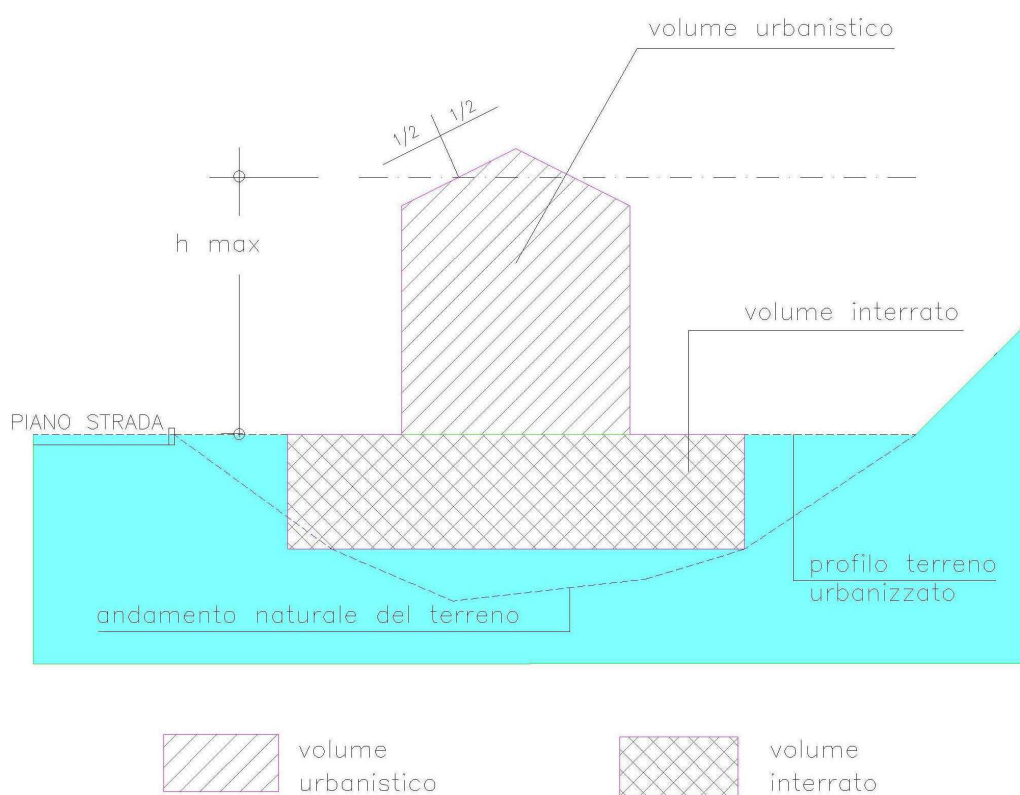
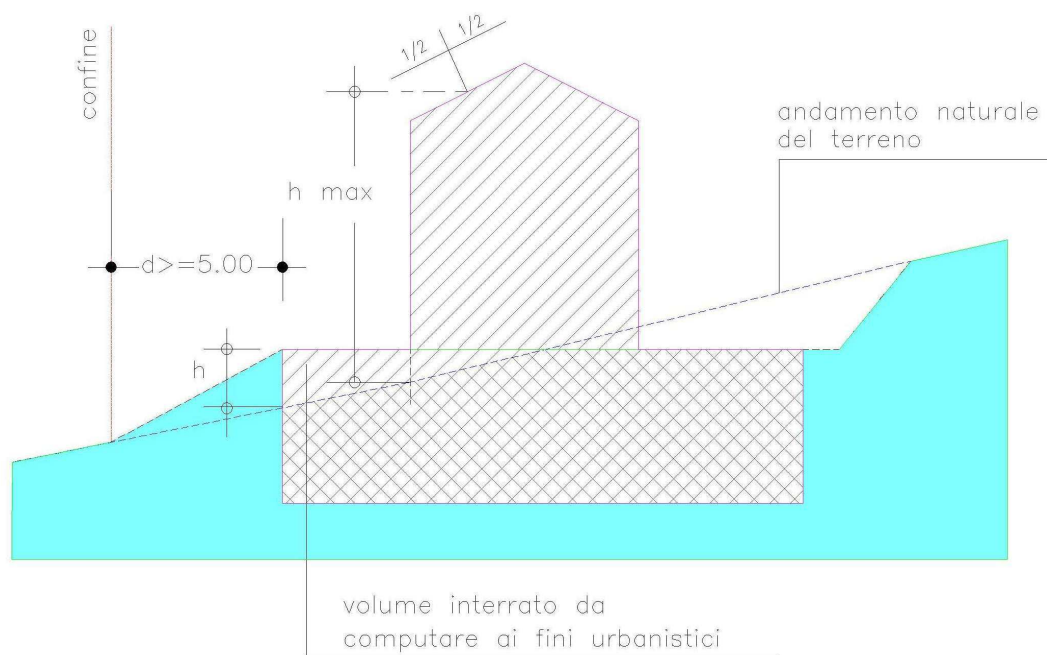
(1) Alle presenti norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale è ammessa la deroga limitatamente ad interventi urbanistico-edilizi pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione urbanistica provinciale (Titolo IV, Capo VI della L.P. 15/2 15 e Titolo III, Capo VIII del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg).

ALLEGATI

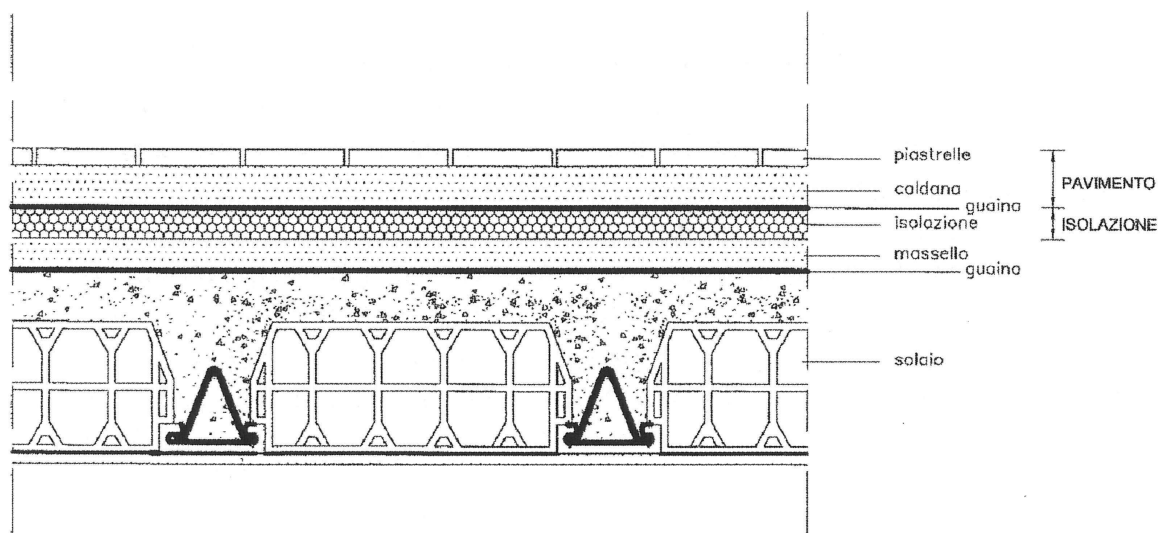
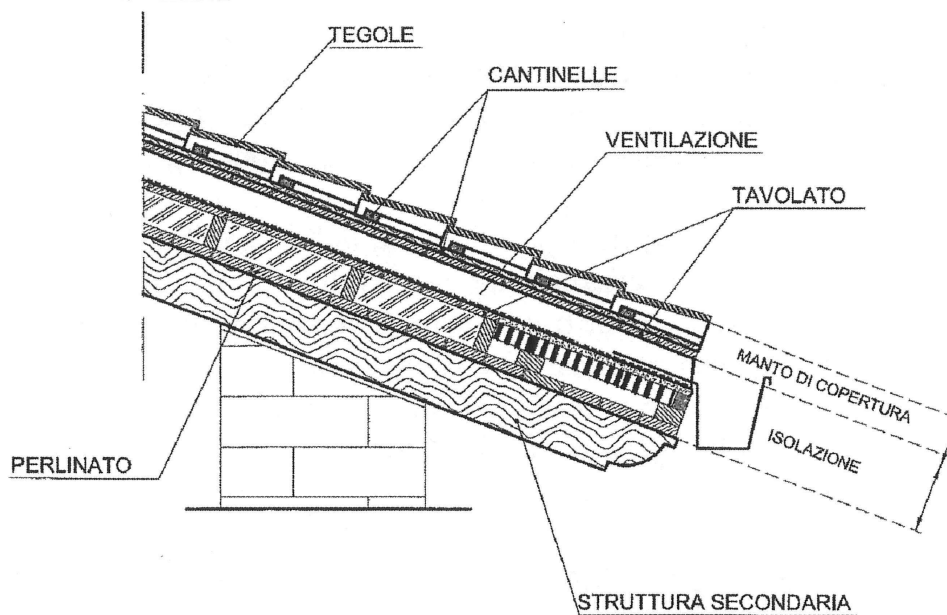
Allegato 1



Allegato 2



Allegato 3 1

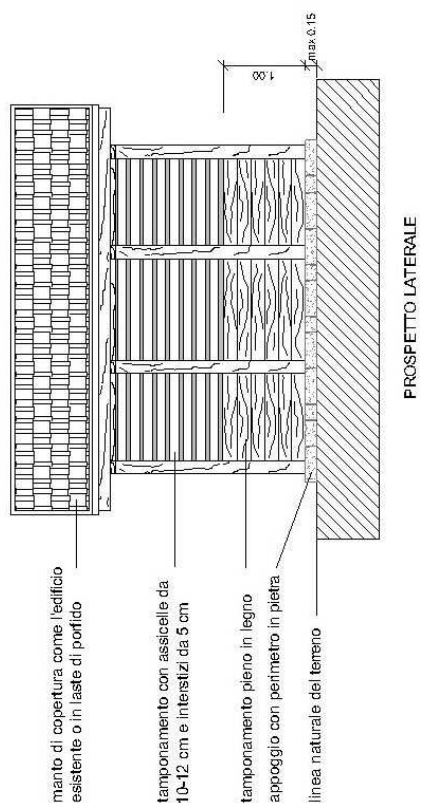
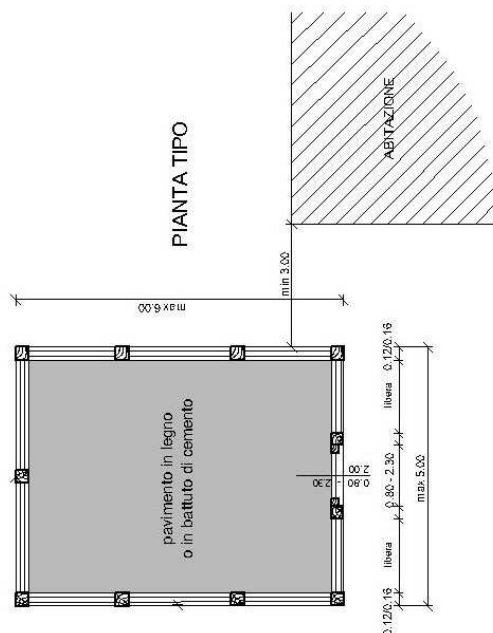
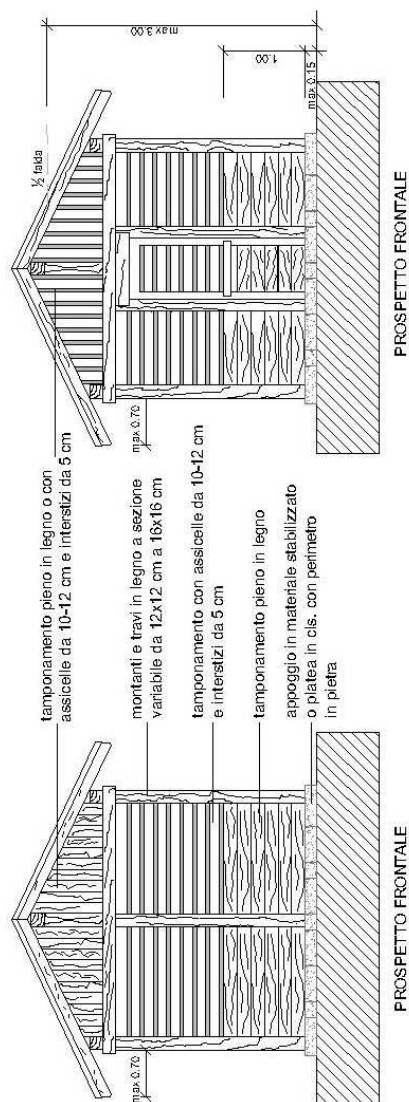


Allegato 4 2

**SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE
TIPOLOGIA "A" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI**

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3,00 mt;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di porfido;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 mt;

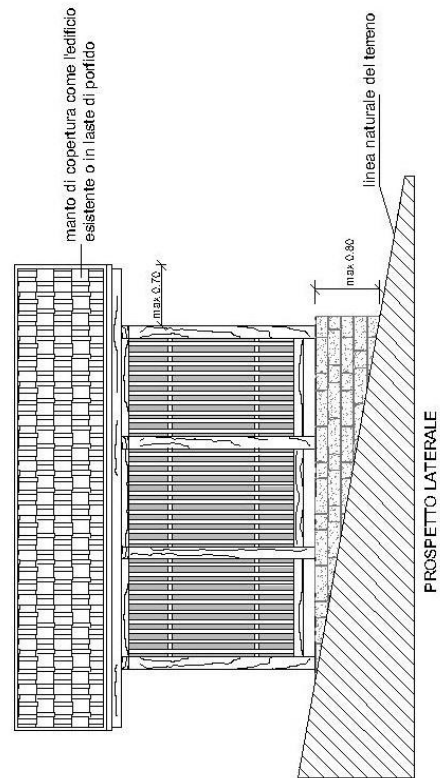
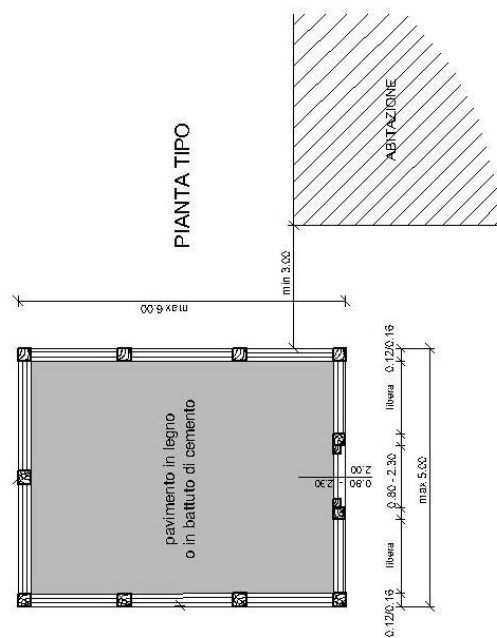
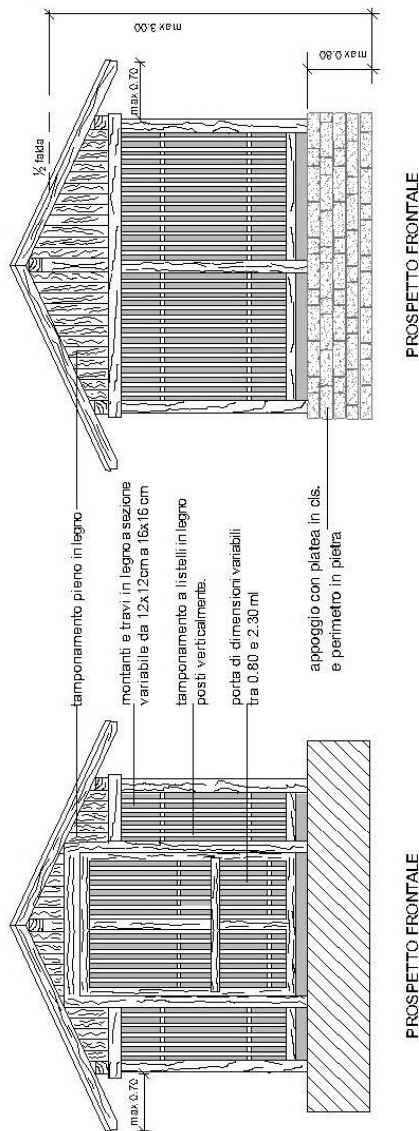


Allegato 53

**SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE
TIPOLOGIA "B" - CON LISTELLI IN LEGNO POSTI VERTICALMENTE - CON TERRENO IN PENDENZA**

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3,00 ml;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di portido;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 ml;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 ml;



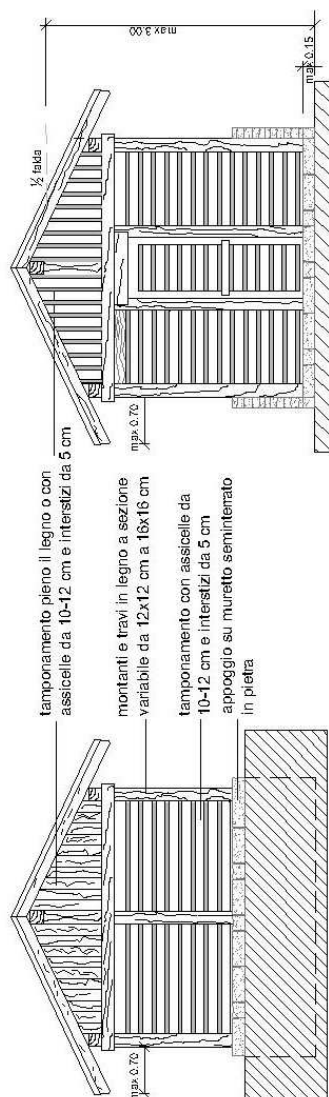
Allegato 6 4

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "C" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI - CON TERRENO IN PENDENZA

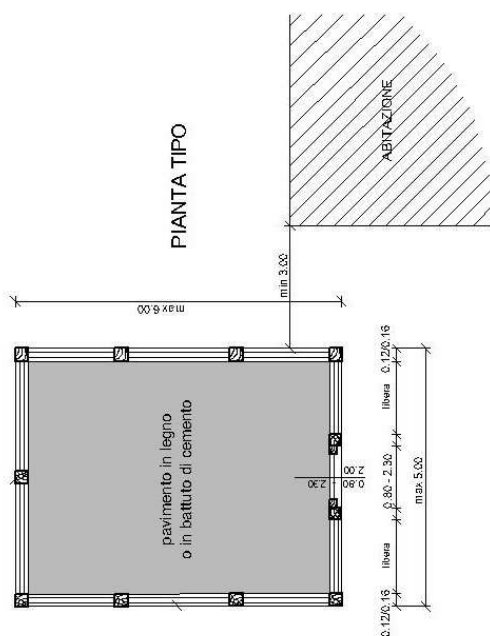
CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3,00 mt;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di porfido;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 mt;

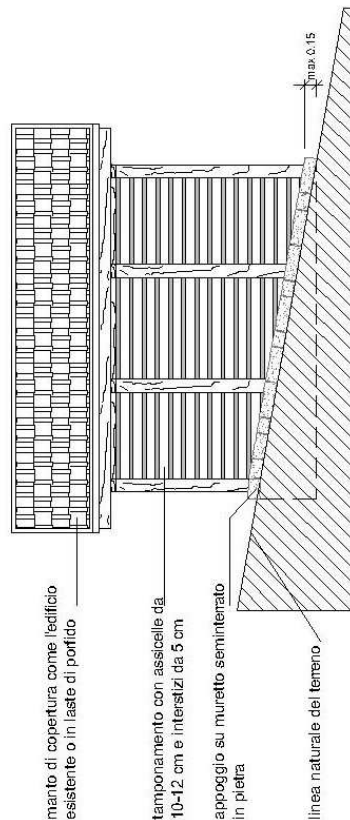


PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE



Pianta Tipo



PROSPETTO LATERALE

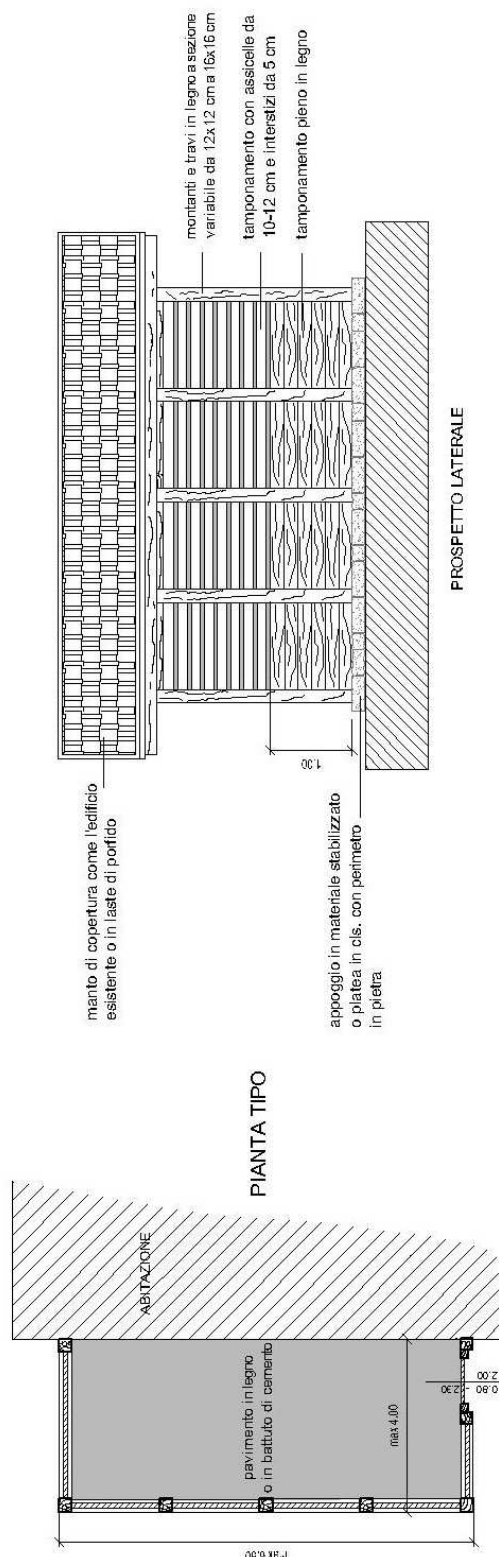
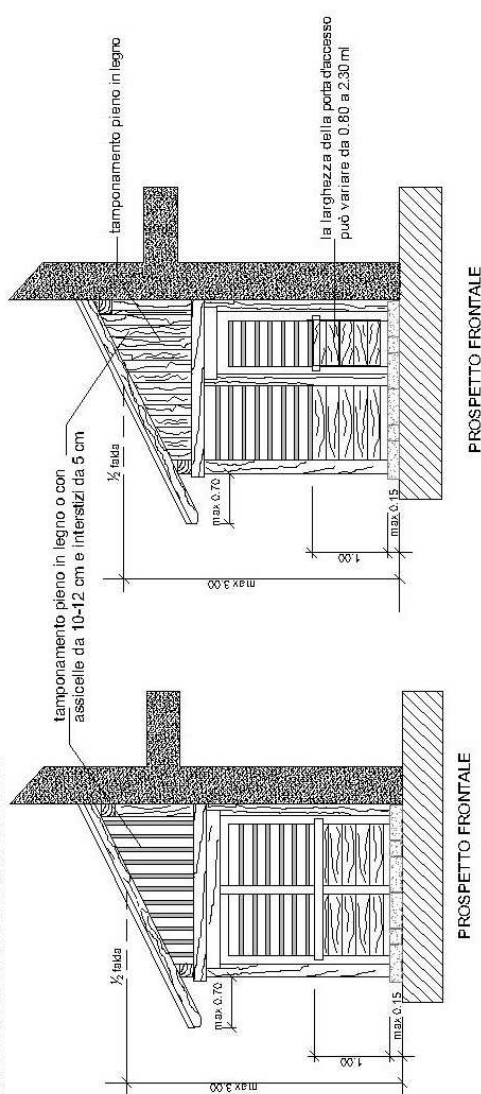
Allegato 75

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "D" - REALIZZATE IN ADERENZA - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a una falda con struttura portante e di tamponamento in legno;
- il tamponamento potrà essere realizzato sia con listelli posti verticalmente che con assicelle poste orizzontalmente (vedi tipologie schede A, B, C);
- altezza max 3,00 mt;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di portico;
- sporgenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- la larghezza della porta di accesso varia da 0,80 a 2,30 mt;



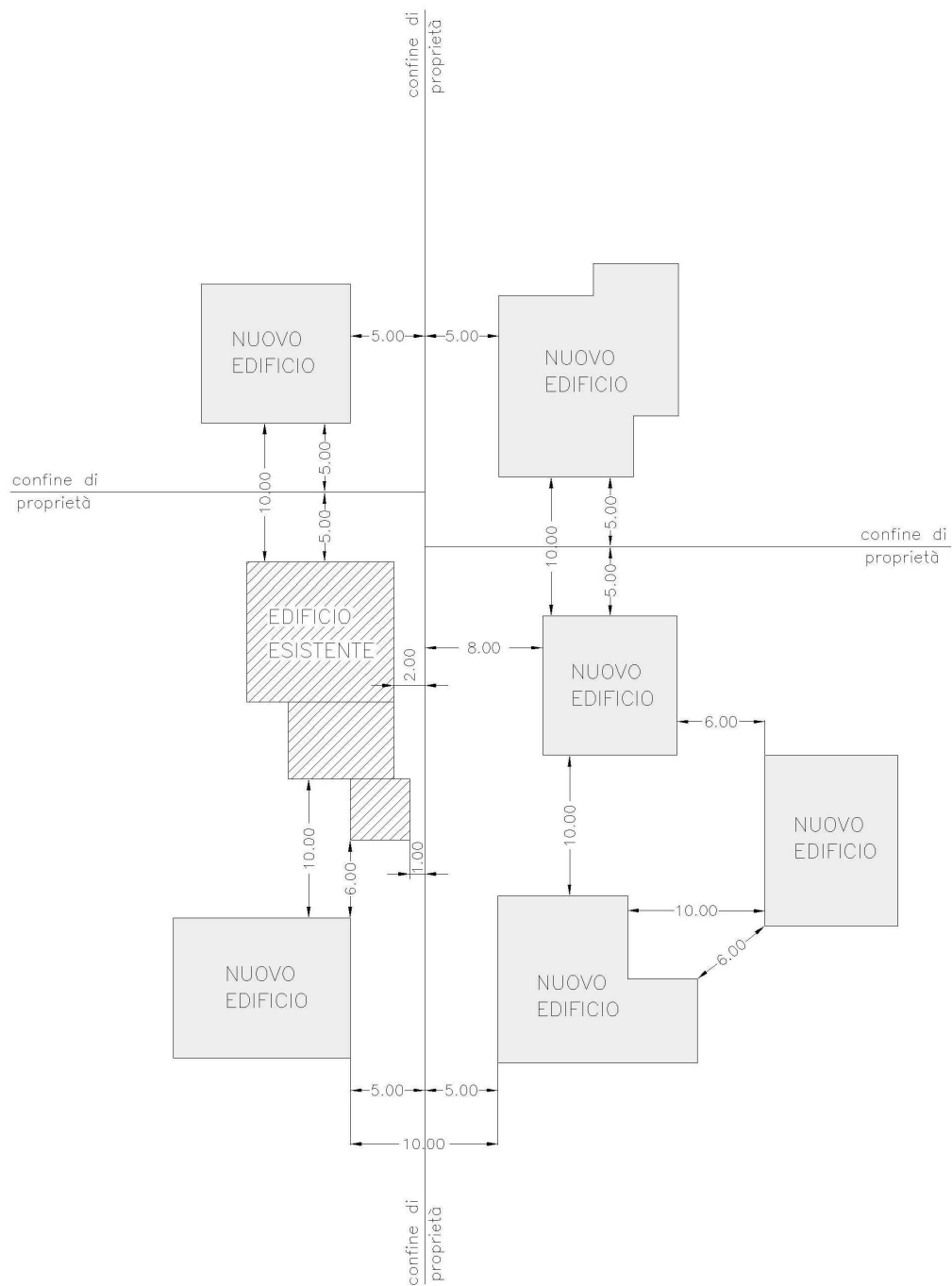
PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO LATERALE

PIANTA TIPO

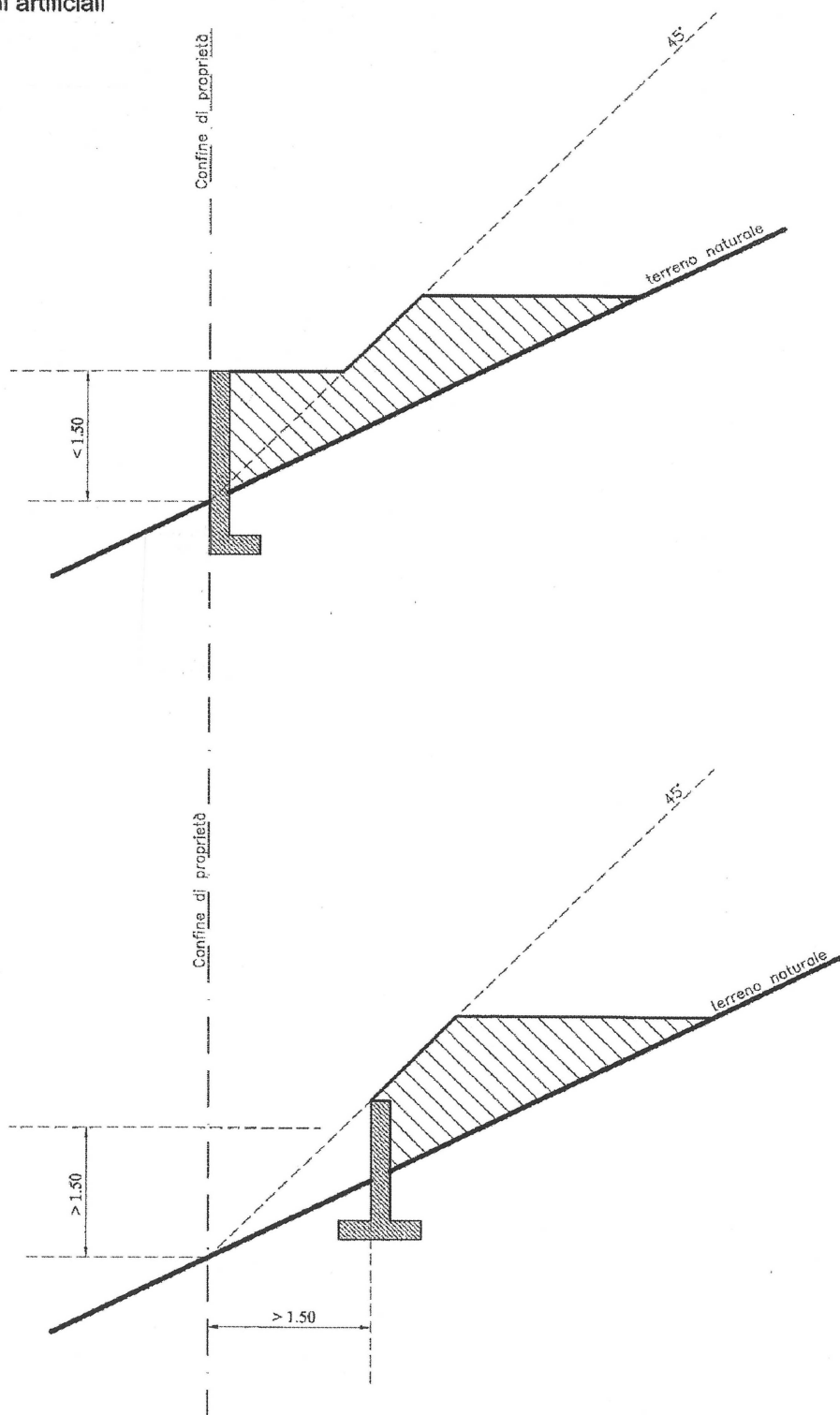
Allegato 8



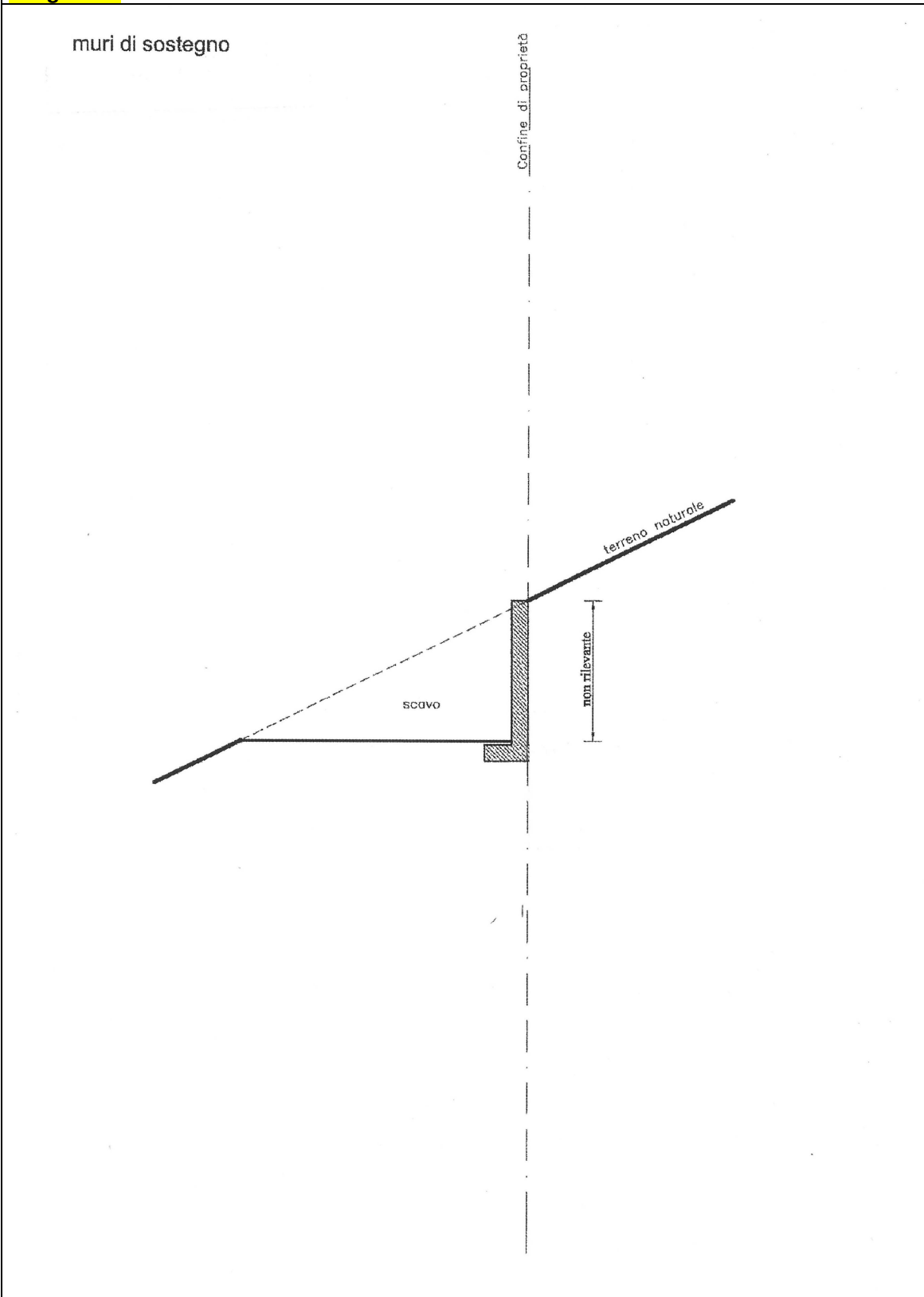
Distanze minime per edifici con altezza fino a ml. 10.00

Allegato 9

terrapieni artificiali

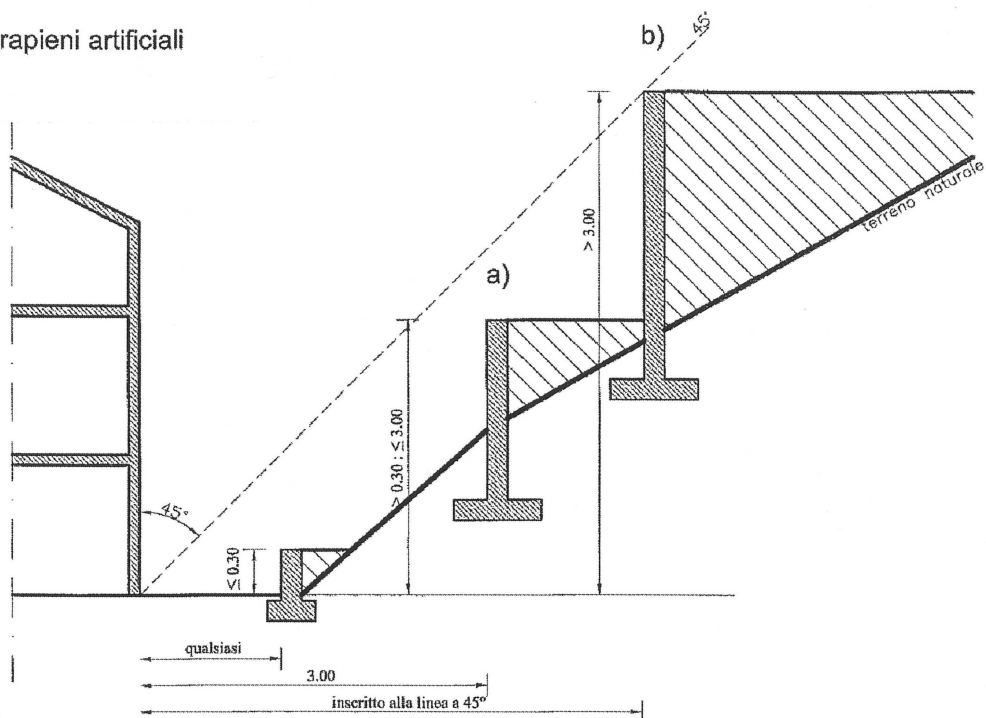


Allegato 10

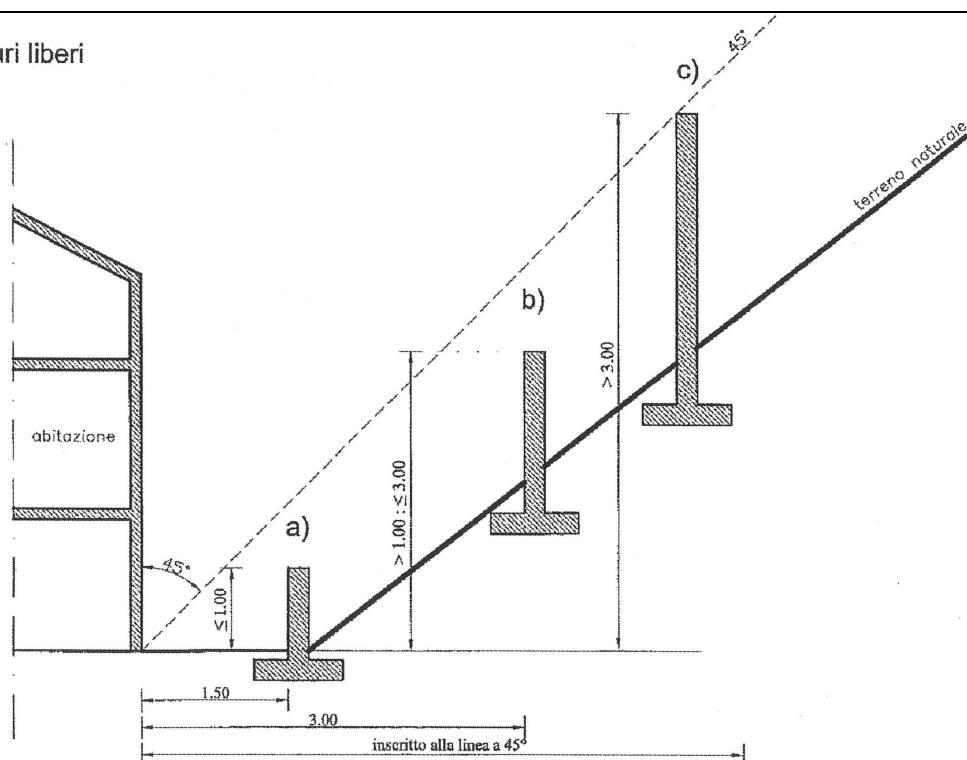


Allegato 11

terrapieni artificiali

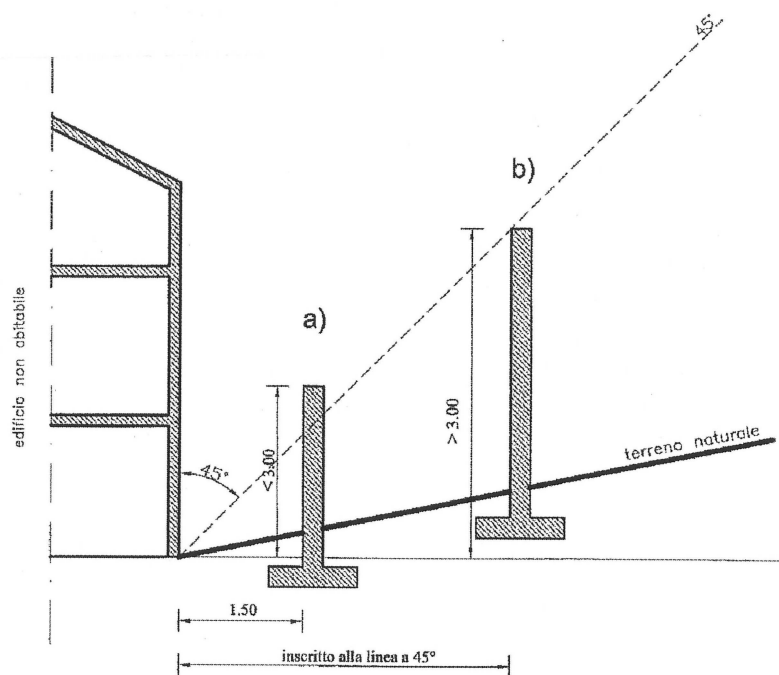


muri liberi

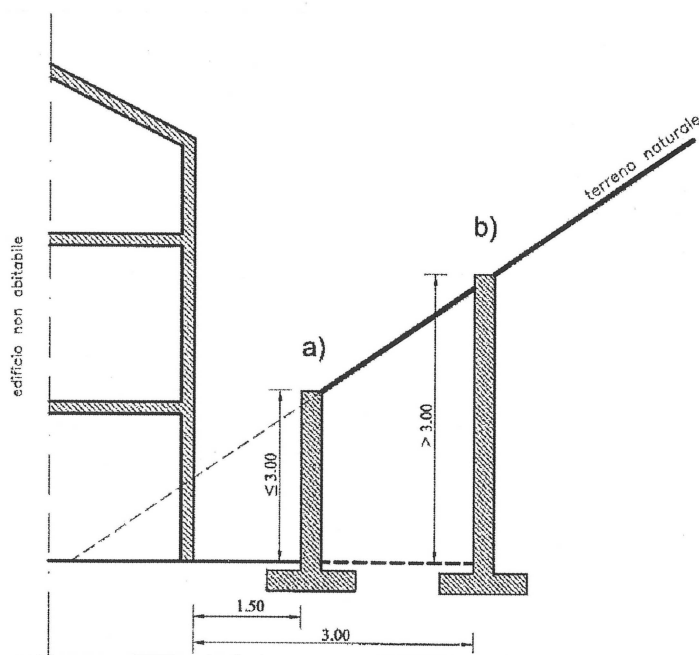


Allegato 13

muri liberi



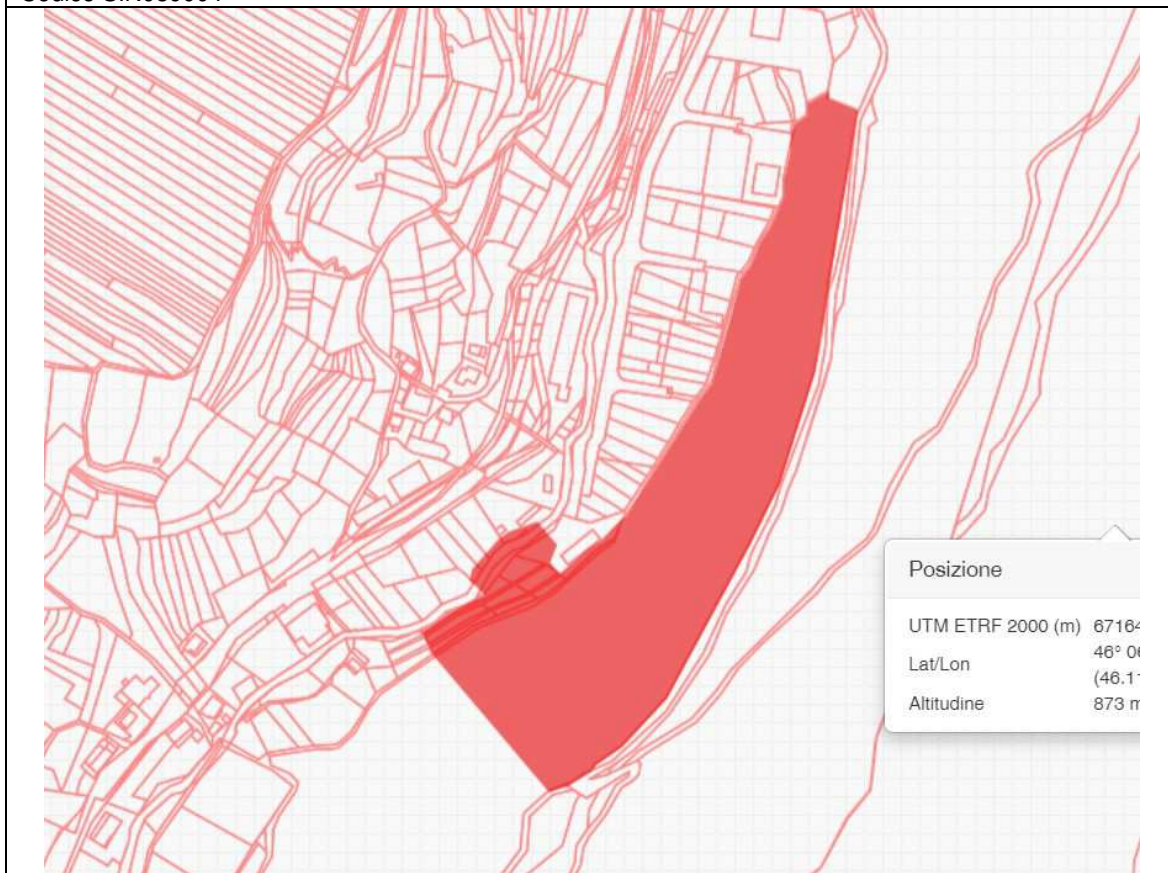
muri di sostegno o pareti di scavo



Allegato 6

N.	codice	denominazione	classifica	matrice	inquinanti	tipologia
1	SIN089004	Ex miniera loc. Quadrate contaminazione da metalli	Siti inquinati	Suolo e acque sotterranee	Metalli	Cave o miniere
2	SNC089005	Ex cava Paoli	Sito non contaminato	Suolo	Idrocarburi, metalli	Cave o miniere
3	SPI089007	pp.edd. 457 e 593 sversamento accidentale idrocarburi	Sito potenzialmente inquinato	Suolo	Idrocarburi	Varie: incidenti, siti censimento, abbandono rifiuti

Codice SIN089004



Codice SNC089005 e SPI089007

